2.

PROTESTO

PUBBLICATO

DAI DIFENSORI

Dei Riti Politici, e Civili della Cina;
in faccia del Mondo Onorato
Religioso; e Secolare;

ANNO 1710.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

PROTESTO

PUBBLICATO

DAI DIFENSORI

De i Riti Politici, e Civili della Cina.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EM.

TUtti i Religiosi, e principalmente gl'impiegati in ufficio Apostolico, sono tenuti a proseguire il cammino della lor vocazione nella maniera prescritta dall'Apostolo: *In omnibus exhibeamus nosmetipsos, sicut Dei ministros, in multa patientia &c. in charitate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiæ à dextris, & à sinistris; per gloriam, & ignobilitatem; per infamiam, & bonam famam; ut seductores, & veraces &c.* Quando vengono calunniati devono prendersi tanta cura, e non più del loro buon nome, quanta ne ricerca la maggior gloria di Dio, ed il servigio de' Prossimi, conforme l'esercizio delle virtù proprie del loro Instituto. Il riferito documento di S. Paolo si trova nella pratica santificato dal Divino esempio del Salvatore; il quale, avendo detto agli Ebrei: *Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico quare vos non creditis mihi? Qui ex*

Deo est verba Dei audit; propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis, sentì vilipendersi nella risposta con le due solite gravissime ingiurie: *Respondérunt ergo Judei, & dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos: quia Samaritanus es tu, & dæmonium habes?* Sorpassò il primo aggravio con mansueto silenzio, e si riscosse al secondo, fino a ribatterlo vigorosamente con una virtuale mentita: *Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo*; giustificò immediate, con assegnarne la cagione, il risentimento, *sed honorifico Patrem meum, & vos inhonoristis me*; conchiuse in fine col Protesto d'onore il più acconcio ad esprimere tutto insieme, e l'onestà d'ogni Religiosa giustificazione, *ego autem non quæro gloriam meam*, e la più onorata elezione del mezzo da giustificare l'innocenza accusata, *est qui quærat, & judicet*. Così Gesù Cristo, usando per diversi motivi, ora la mansuetudine, ora la giustizia, mostrò a i suoi Servi calunniati il come, ed il quando abbiano da esercitare quella virtù, che si gloria delle ignominie, ò l'altra non meno santa, che resiste in faccia de' Calunniatori con risentito discarico. Non rispose il Nazareno all'oltraggio di Samaritano; perche il disonor dell'origine poteva bensì pregiudicargli nella privata riputazione di Cittadino; mà non per questo impedirgli, nè il promovere la gloria del Padre, nè il compire all'uficio di Redentore. Al contrario si scaricò dell'impostura d'Indemoniato; perche l'operar meraviglie in virtù del Demonio, levandogli il

cre-

credito di Messia, si opponeva al fine della sua Divina Missione, ed alla salute commessagli dell' Uman Genere.

Con queste Massime Evangeliche, più che Mondane, e Cavalleresche, si sono consigliati i Difensori de' Riti Politici, e Civili della Cina al vedersi pubblicamente imputare numerose ignominiosissime colpe; ponderando *in charitate non ficta, & in verbo veritatis*, se dovessero tacere, e portarle *in multa patientia*; ò pur avessero a farsi sentire, e difendere *in virtute Dei, per arma justitiæ à dextris, & à sinistris*, l'infamato lor nome. Dove si fosse trattato della loro privata fama n'avrebbero fatto molto volontieri un pieno Olocausto al bene della concordia, e della edificazione Religiosa. Si sarebbero persuasi facilmente, che quello fosse il caso di promovere la gloria di Dio *per ignobilitatem, & infamiam*; col Martirio dell'Onore, e col buon esempio della sofferenza. Mà essi hanno maturamente giudicato, che l'acconsentire d'esser tenuti per Fautori dell'Idolatria, per Ribelli di Santa Chiesa, per Maestri di larghe Dottrine, e per colpevoli di centinaja d'altri abominevoli eccessi, che le principali accuse accompagnano, sarebbe un chiudersi volontariamente la porta agli esercizj delle virtù proprie della lor professione. Hanno perciò riputato esser questa l'occasione di servire a Dio *per gloriam, & bonam famam*, sostenendosi nella comune opinione de' Savj, non *ut Seductores*, quali sono dipinti dagli Aversarj; ma *veraces*,

quali ſono in effetto per grazia del Signore ; con intraprendere a tal fine lecito ed oneſto quella ſorte di neceſſaria difeſa, che conviene alla innocenza delle Perſone, ed alla vocazione dell'Inſtituto. Ed hanno conchiuſo, che altrimenti facendo, mancarebbero gravemente al loro dovere, col non prenderſi cura di quella riputazione, ch'è più di Dio, che di loro medeſimi.

Non riuſcirà dunque ſtrano ſe compariſcono in Giudicio d'Onore, ove ſono chiamati con replicate citazioni di Libelli, e di Manifeſti, i calunniati Difenſori de' Riti controverſi della Cina, con dire reſpettivamente ognun d'eſſi a' Giudici, ed agli Accuſatori: *Si veritatem dico quare vos non creditis mihi? Honorifico Patrem meum, & vos inhonoraſtis me.* Proteſtano ſolennemente al gran torto, che vien fatto loro, & a Dio con infamarli. Dimandano inſtantemente d'eſſere liberati dalle imputazioni quanto baſta per poter camminare ſcarichi di tante colpe più franchi al loro impiego del ſervigio di Dio, della Chieſa, e del Proſſimo. Si dichiarano di non pretendere, che l'infamia poſta loro ſul volto da un Zelo non bene illuminato, ſia rimoſſa, ſecondo la legge del contracambio, ſu la fronte degli Accuſatori convinti per caſtigo delle impoſture. Si contentano, e ſe non baſta, anche pregano, che nell'eſſere giudicati innocenti, ſieno inſieme giudicati i loro Emoli per ingannati, e non per ingannatori; e che abbian peccato con quella potenza,

che

che può peccar senza colpa. Vorrebbono difendendosi poter usare l'arme della giustizia solamente *à dextris*, senza che mai ne uscisse colpo alcuno *à sinistris* ad offesa di chi che sia benche ad iscarico lor necessario. E' più che sicura una Compagnia consacrata in modo particolare, e distinto alla gloria maggiore di Gesù, alla ubbidienza della Santa Sede, ed al profitto delle anime, di dover essere in tal frangente dagli Uomini di senno, e di riputazione Religiosi, e Secolari, a cui si parla, non meno benignamente udita, che prontamente esaudita nelle sue Istanze; mentre và protestando trà le discolpe prodotte in faccia del Mondo: *Ego autem non quæro gloriam meam; est qui quærat, & judicet.*

Fin che la Causa de' Riti Cinesi fù promossa, e discussa con Memoriali, ed Allegazioni ne' Tribunali di Roma a lei competenti, si tenne in credito d'esser pura Controversia di Zelo, e di Religione; onde è che poco con le lingue, e nulla con le penne ne discorsero i Secolari. Mà non si tosto ella fù cavata dal suo centro, e miste alle Dottrine le imputazioni d'aggravio, si trattò con Libelli ignominiosi, e con Manifesti in faccia del Pubblico, più per infamarne i Difensori, che a fine di cercarne la verità, che dalla Causa di Religione, ne uscì in campo un'altra in punto di riputazione non meno importante, mà forse più strepitosa, avanti all'Università degli Uomini d'Onore; la quale resa oggidì l'oggetto della curiosità comune, chiama a difenderla, e

giudicarla non meno i Secolari, che i Religiosi. Questa Causa tanto diferente dall'altra, quanto ognun vede, è quella che pende al Tribunal competente della Fama, e che si hà da contestare con la presente Scrittura di scarico, che si pubblica in opposizione de' moltiplicati Libri ingiuriosi, che sono in luogo di Processi presentati sotto gli occhi del Mondo con le accuse, e con le istanze replicate per la condanna dei Difensori de' Riti Cinesi alla perpetua abominazione, e vilipendio di tutta l'Europa, e di tutta l'Asia. Quattro sono i principali Volumi degli Accusatori più moderni conosciuti universalmente sotto i seguenti lor nomi: *Considerazioni sù la Scrittura intitolata Riflessioni &c. Difesa del Giudicio formato dalla Santa Sede Apostolica il dì 20. Novembre 1704. &c. La Calunnia convinta*, e *L'Apologia delle Risposte date dal Procuratore dell'Eminentissimo Signor Cardinale di Tournon alli cinque Memoriali del P. Provana*. I trè primi saranno il Soggetto della prima Parte del presente Protesto. Il quarto sarà riserbato alla Seconda per diversi riguardi di buon ordine, e di conveniente rispetto.

PAR-

PARTE PRIMA.

LA materia dei trè primi Libri citati si divide in trè Classi; cioè a dire, in Dottrine di varia sorte, in Ingiurie con carico, ed in Ingiurie senza carico, ad oggetto di contraporvi con egual brevità, e chiarezza, quell'onorato Protesto, che si conviene alla necessaria difesa.

E cominciando dalle Dottrine, le quali spettano più tosto alla Causa di Religione, e dovrebbero esser state proposte, e disputate senza ingiurie, e senza strapazzi, che così la Controversia avrebbe principiato e finito con molto maggior profitto de' Gentili, e minore scandalo de' Cristiani; si dichiarano che contro queste s'abbiano a combattere *in charitate non ficta, & in verbo veritatis*. Molti Libri ne trattano abbondantemente dall'una parte, e dall'altra; mà alla fine se ne deve aspettare con umiltà, e rassegnazione della Santa Sede la decisione, nè dalle Dottrinali contese per lor natura si possono ritrarre argomenti da offendere la riputazione de' Difensori; e gl'Uomini d'Onore son persuasi di

que-

queſta certiſſima verità: che fino a tanto che i diſpareri ſtanno ne' termini dell'intelletto non vi può eſſer colpa, che macchi nè la coſcienza nè l'onore; la quale non v'entra ſe non quando il difetto dell'ignoranza, e dell'oſtinazione è più vizio della volontà, che imperfezione dell'intendimento. Ed accuſe di tal ſorte paſſano dal genere delle Dottrine a quello delle Imputazioni aggravanti.

A queſte poi, e ad altre Ingiurie con carico ſono obbligati i Difenſori di riſpondere in altra guiſa per iſgravarſene *in verbo veritatis, & in virtute Dei per arma juſtitiæ*. Le Imputazioni d'aggravio, che dipendono dalla Cauſa di Religione, ſà il Mondo, ommai informato anche troppo delle Controverſie Cineſi, che ſi riducono a due gran Capi d'iniquità, quali ſono, il pretendere che i Miſſionarj abbiano favorite le Idolatrie, e ſuperſtizioni ne' Gentili da lor convertiti, e neghino l'ubbidienza al Pontificio Decreto. Da queſte due Fonti corrotte ſi derivano le tante colpe imputate ai Difenſori de' Riti della Cina, ſotto moltiplicate moſtruoſe ſembianze d'inganni, di adulazioni, di fellonie, di ſacrileggi.

Quanto all'oppoſta diſubbidienza al Decreto della Santa Sede, laſciate da parte tante Difeſe già pubblicate ſù queſto punto, proteſtano i Difenſori *in verbo veritatis* d'aver ſempre tenuto, e tuttavia di tenere con fondamento, il Decreto di N. S. Clemente XI. per condizionato, e per conſeguen-

ſeguenza non contrario nè alla loro opinione, nè alla loro pratica; ond'è certiſſimo, che contra di quello non può eſſer loro imputata contravenzione immaginabile. Se poi il Decreto foſſe in avvenire dichiarato da Sua Santità per aſſoluto, vive la ſolenne proteſta in Scrittura, ed in ſtampa d'ubbidirlo ad ogni maniera, ed in quanto occorra di nuovo ampiamente ſi riconferma.

Quanto alle Idolatrie, e ſuperſtizioni favorite dai Diſenſori, come i loro Accuſatori affermavo, ſenza entrare nel merito della Cauſa altre volte trattato, eſſi ſi onorano d'uſare la ſola Arme legitima della giuſtizia, liberandoſi con un ſol colpo inevitabile da sì fatte accuſe *in virtute Dei* uſcita dalla bocca del ſuo Vicario. Così pronunzia in queſto particolare il Pontefice nel celebrato Decreto dei 20. Novembre 1704. di cui ſi abuſano gli Avverſari per accuſarli: *Laudandum demum eſſe declarationem in calce ejuſdem Mandati adjectam, quâ dicitur* GULPANDOS NON ESSE *illos Miſſionarios, quinaliam praxim ab ea, quæ in ipſo Mandato præſcribitur, ſequi hactenus duxerunt.* Gli Accuſatori incolpano i Diſenſori de' Riti Cineſi per ciò appunto, che abbian eſſi ſeguita altra pratica diverſa dalla eſpoſta con l'occaſione del riferito Mandato. Vero ò nò, che l'abbian ſeguita, non è queſto il luogo nè il tempo da diſputarne. Quel che ſi cerca ſiè, ſe dato che l'aveſſero ſeguita, foſſero eſſi per ciò colpevoli. Gli Accuſatori pretendono di sì; mà il Papa decide GULPANDOS NON ESSE; e ne aſſegna la ragione

ne

no per dare a vedere, che libera gli Accusati da ogni colpa per effetto di giustizia, e non di clemenza. Diverse, dice N. S. furono le Risposte della Santa Sede, secondo le diverse Esposizioni de' Fatti: quindi è, che non solo non è da recarsi a colpa d'alcuno, ma nè pure da prenderne meraviglia, se diverse parimente furono le opinioni de Missionarj: *Cum mirum vid ri non debeat, quod in ejusmodi materia per tot annos discussa, & in qua jux a diversas Apostolicæ Sedi expositas circumstantias*, DIVERSA ITIDEM ANTEHAC EMANARUNT EJUSDEM SEDIS RESPONSA, CONCORDES OMNES NON FUERINT IN EADEM SENTENTIA Nè quì si ferma il Pontefice, conoscendo quanto possano le passioni, e gl'impegni, volle più chiaramente spiegarsi. Tanto stava a cuore della sua giustizia il sollievo degli innocenti! *Insuper tamen Operariorum Evangelicorum in Vinea Domini strenuè, ac sedulo laborantium*, (Questi tali canonizzati dal Papa per insigni, ed attenti Operarj nella Vigna del Signore, sono i Fautori delle Idolatrie al dire degli Accusatori) *qui priusquam supra relata dubia, ex solita hujus Sanctæ Sedis providentia, ac rectitudine dirimerentur, aliter senserunt*, HONORI, AC FAMÆ CONSULATUR, NEC TANQUAM IDOLOLATRIÆ FAUTORES TRADUCANTUR. Il Pontefice, che li conosce per innocenti, vuole che per innocenti sieno anche dagli altri conosciuti malgrado a coloro, che gli vogliono contro il sentimento Pontificio far comparire colpevoli. Nè giova alla malizia, per ultimo rifugio, il mormo-

morire, che questa fù carità di Padre, che gli assolse per effetto di grazia, non sentenza di Giudice, che gli liberò per capo d'innocenza. N. S. l'hà preveduto, e v'hà rimediato: *Præsertim quia plerasque ex illis, quæ Christianis permittenda non esse, sicut præmittitur*, RESPONSUM FUIT, IPSE QUOQUE SE NUNQUAM REVERA PERMISISSE DECLARARUNT. Il Giudice supremo accetta la protesta dei Difensori di non aver permessi in fatti i Riti condannati, e la inserisce nel suo Decreto medesimo trà gli altri fondamenti dell'infallibile sua Dichiarazione, e della certissima innocenza degli Accusati.

Ciò preinteso sù quale Idea gl'Uomini di riputatione, e di prudenza formeranno il concetto dei Difensori Accusati? Sù l'assoluzione per capo d'innocenza del Giudice leggitimo, ed infallibile della Fede, e dell'autorità Pontificia, ò sù l'abbozzo di reità formato dagli Accusatori ostinati ad accusarli anche dopo un sì chiaro, e preciso Decreto? La verità della Causa è troppo chiara, e la loro giustizia troppo incontaminata per dubitarne.

Quì potrebbono deporre la penna, e la sollecitudine del loro buon nome gli Accusati per quel che spetta a questa prima Parte; poiche gli Accusatori convinti di falsità in due Capi d'Imputazioni sì fatte, che in molte altre si diramano, e convinti con l'autorità del Pontefice, e con l'evidenza della ragione, dovrebbono perder la fede in tutte l'altre loro accuse. Nulladimeno per glo-

gloria della propria innocenza, e per confusione maggiore di chi si sforza di macchiarla, passano a discorrere anche sopra le Imputazioni esterne alla Causa della Cina, e chiamate in figura d'ausiliarie per metter in discredito, ed in mala fede i Difensori.

Queste, sono o recenti, come l'abuso delle Ceneri nel Madurè, la confusione delle due Leggi di Cristo e di Maometto in Scio; o pure antiche, come sarebbe a dire, la ruvina della Fede nel Giappone per colpa de' Gesuiti; il Crocifisso da loro tenuto nascosto, e la sua Passione non predicata a Cinesi, ed altre di simil natura. Alle prime è stato risposto con pubbliche Stampe, nelle quali sono convinti gl'Impostori d'aver scritto, e parlato contro la verità conosciuta, o ch'erano in obbligo di conoscere prima di porsi ad accusare. Le Seconde sono quasi tutte vecchie Imposture inventate dagli Eretici contro la Compagnia di Gesù, in vendetta, ch'ella abbia contro di loro sostenuta la Causa della vera Religione Apostolica Romana, e della Autorità Pontificia; e sono state da varj Autori, validamente rifiutate in diversi tempi, ed in Libri famosi, de' quali più d'uno è citato nelle Opere degli Accusatori medesimi, tanto è lontano che l'ignoranza possa scusarli. Giudicheranno i Savj se il rinovare con piena cognizione, e volontà imposture gravissime inventate da Nemici della Compagnia, e della Chiesa abbia da recar colpa e discredito agli Aggravati, o pure agli Aggravanti; e se una tal

mala

mala fede di produrle come nuove, tacendone l'origine, e la confutazione, possa meritar credenza alcuna nel Mondo. In prova poi della verità, che si afferma, quando non basti questa solenne notizia, ch'ora si pubblica, nè il facile confronto, che ognun può fare de' sudetti Autori, nè quello, che già si vede cominciato ne' Libri ultimamente usciti in luce; quando, dico, tutto ciò non basti, si promette un'abondante Catalogo delle mentovate Calunnie col riscontro de' Testi onde furono cavate, e di quelli con cui furono convinte, e di questi moderni, che tornarono à produrle, senza parlare, nè di chi le inventò, nè di chi le hà rifiutate, con doppio delitto di coscienza, ed'onore.

Restano le Ingiurie senza carico, ch'è l'ultimo Articolo della Divisione proposta. Ora dichiarano i Difensori di non voler rispondere nè pure una parola, ad immitazione di Davide vilipeso & insultato dal temerario Semei, alle tante villanie ingiuriose, ond'è sparsa ogni pagina di que' Libelli. La professione, che fanno d'esser ben nati, e maggiormente l'abito che ora vestono gli ammonisce di non entrare in gara di contumelie con chi che sia; e che il risentimento proprio del loro grado, e della lor vocazione è l'averne pietà, più che il cercarne vendetta. Compatiscono quelle voci incivili, e prostitute come sfoghi frenetici della rabbia, e del torto; sapendo molto bene, che gl'attributi oltraggiosi, e villani sono ignominie di chi gli pro-

profetiſce ; e meriti di chi gli ſopporta. Dio perdoni la maldicenza, e lo ſcandalo a coloro, che con labra conſacrate han raccolto così fatte immondezze dalle Taverne, e dai Lupanari degli Eretici per vomitarle contro de' lor Fratelli in Criſto, non che in Adamo, nel venerabile coſpetto di tutto il Mondo onorato. La iſtanza, ch'eſſi fanno non è l'ordinaria degl'Inſultati, e la per altro meritata dalle ingiuſtizie degli Offenſori, che abbian queſte a tornare in infamia degl'Infamatori, e non degl'Infamati. Anzi di buon cuore inſtano ad ogni Savio Giudice con le voci del Lapidato Protomartire: *Ne ſtatuas illis hoc peccatum, non enim ſciunt quid faciunt*.

Ciò premeſſo, proteſtano in primo luogo i Difenſori de' Riti Cineſi, che eſſendo maſſima d'Onore, e di Religione, che s'abbia a difendere la propria Fama quanto porta la pubblica utilità, e la maggior gloria di Dio, non poſſano avere neſſun biaſimo di queſta loro Difeſa, ed a chi voleſſe riprenderli, oppongono per giuſtificare il loro conſiglio la Pontificia dichiarazione, la quale ſtabiliſce, che in queſto caſo *honori, & famæ conſulatur Operariorum Evangelitorum in Vineâ Domini ſtrenuè, ac ſedulò laborantium*. E però in queſto punto ſono ſicuri d'aver operato come richiedeva la vocazione del proprio Inſtituto, la volontà della Santa Sede, e la gloria di Dio.

Per ſecondo proteſtano; che eſſendo conchiuſo dalle leggi, e dalla prattica d'ogni Tribuna-

le,

le, che chiunque è convinto di falsità non sia più capace di comparire in Giudicio ad aver credito ò come Testimonio, ò come Accusatore, a i trè Libri delle *Considerazioni &c.* della *Difesa del Giudicio &c.* e della *Calunnia convinta* co i loro Autori, non possa esser data fede alcuna, nè alcun luogo in contradittorio d'onore a pregiudicio della verità, dell'innocenza, ò dell'altrui riputazione. Replicano che quelli sono incorsi in trè generi di falsità le quali in moltissime si dividono. Che nelle Accuse dependenti dalle Controversie Cinesi sono convinti di falsità col Decreto del Sommo Pontefice, e con la Protesta di prontissima ubbidienza ad ogni altra sua determinazione, che nelle Accuse nuove fuori della Causa di Religione sono convinti dalle Scritture già pubblicate con autentiche prove. E che nelle Accuse antiche cavate da altri Autori sospetti restano convinti dal confronto delle confutazioni accennato ed esibito. Però a chiunque dicesse in contrario oppongono il sopraccennato Pontificio Decreto, dove dichiara *culpandos non esse;* dove spiega *nec tanquam Idololatriæ fautores traducantur;* e dove afferma *quæ Christianis permittenda non esse, sicut præmittitur responsum fuit, ipsi quoque se nunquam rectra permisisse declararunt.* In fine si dichiarano, che non ostante tutto ciò, se uscissero nuove accuse, e nuove menzogne per la premura in cui sono d'esser tenuti in buona opinione dai Savj estimatori delle azioni Umane, e per tenerezza d'ono-

re, non lascieranno d'informare il Mondo: ma protestano di non entrare per questo in paragone di giudicio, nè di contesa con loro; anzi di farlo senza pregiudicio nè del proprio decoro, nè d'alcun'altra loro azione, ò ragione.

E così chiudono la prima Parte del lor Protesto a difesa, e preservazione del loro buon nome, & *ad Majorem Dei gloriam* vero, ed ultimo fine di tutte le loro azioni, e deliberazioni; *Est qui quærat, & judicet.*

* * *

* *

*

PAR-

PARTE SECONDA.

I Motivi, che hanno avuti i Difensori de' Riti Cinesi per distinguere l'Autore del Quarto Libro sopranotato con separata, e diferente risposta a quei particolari, che in comune ad essi si aspettano, si raccolgono dal frontispizio del Libro medesimo, che hà per Titolo *Apologia delle risposte date dal Procuratore dell'Eminentissimo Signor Cardinale di Tournon alli cinque Memoriali del P. Provana contro le Osservazioni fatte sopra di esse da un Autore Anonimo* 1710. e nelle seguenti due Lettere; la prima in data di Roma sotto il 1. Febraro 1710. sottoscritta *Gio: Jacomo Fatinelli*, e la seconda a lui diretta da Torino li 7. Marzo pure del 1710., segnata N. N. dove si vede, a distinzione degli altri, l'azione e la ragione ch'egli professa d'avere per entrare in questo contradittorio, cioè di Procuratore, e d'Amico del Signor Cardinale di Tournon, con qualità, e proponimento di Cavaliere, che fà sperare un Aversario Nobile, ed onorato, il quale abbia da contendere con armi di giustizia da par suo, e non con le usate dagli

altri, debito veramente indispensabile; ma che noteranno i Giudici nostri, quanto nel decorso dell'Opera, e nel riscaldarsi della contesa, siasi poi religiosamente osservato.

Intanto, opponendo al Signor Procuratore i Difensori de' Riti Cinesi, che troverà sempre osservanti della proposta moderazione, distinguono le materie contenute ne' venticinque fogli delle sue stampe, sotto trè diverse Categorie. Alcune sono cose appartenenti alle Controversie Cinesi in quanto Causa di Religione, tanto in ordine quanto in merito; tutte dirette a persuadere, che que' Riti sieno Idolatrici, e superstiziosi, e la Causa sia finita coi Decreti già usciti, interpretandoli decisivi non meno del Fatto, che del Diritto. Altre poi sono imputazioni gravissime, d'eccessi commessi dai Padri della Compagnia contro la Persona, e la Dignità di Monsignor Patriarca Antiocheno, oggi Cardinale Eminentissimo di Tournon. Altre in fine consistono nella raccolta di molte Scritture inferte, alcune già note, alcune non più vedute: e sono Mandati, Brevi, Lettere, e Dichiarazioni, che vuol dir Manifesti, di Monsignor Maigrot Vescovo di Conone.

E quanto alla prima Categoria di tutto quello, che s'appartiene in punto di Religione alla Causa della Cina, sian Dottrine, ò Notizie circa il Diritto, ò circa il Fatto; protestano i Difensori, che di tutto fù ampiamente, e replicatamente trattato, e risposto in molti Libri

d'Allegazioni prodotte in Giudicio, e di Quistioni aggitate fuor di Giudicio con le stampe trà diversi Autori dell'uno, e dell'altro Partito. La Causa ne pende ancora in Vaticano, ed il Procuratore n'è molto bene informato; e sà, che sopra questa se ne deve aspettare dalla Cattedra di San Pietro l'Oracolo decisivo. E l'attendono i Difensori con quella umilissima rassegnazione, che vorrebbono mettere inforse gli Avversarj, mà ch'è protestata e riprotestata solennamente in voce, in scrittura, ed in stampa. Nulladimeno, perche non resti dubbio, che sia sfuggita sotto questo colore la difficoltà di nuova replica; ò non sia interpretato il silenzio a disprezzo, sarà risposto dentro il tempo opportuno da chi ne hà particolar obbligo, e sarà fatto conoscere quanto sia malagevole l'esser buon Difensore d'una mala Causa, e l'argomentare con retto discorso quando l'assunto costringe ad usar più la Logica del Sofista, che del Filosofo.

Or veniamo alle Accuse troppo pesanti a' Difensori de' Riti Cinesi, non per alcuna reità, che lor aggravi la Coscienza; ma per la gran difficoltà d'accoppiare quel riguardo, che vogliono avere ad ogni costo, e quel vigore di valida difesa, ch'è lor necessario. Queste si leggono registrate alla pag. 66. & 67. del Libro sudetto in un Compendio, che mette orrore anche a chi è certo della propria innocenza, e che si considera come il Proclama esposto nel Foro d'Onore,

ſopra di cui ſon chiamati a ſcolparſi ; e ad eſſere giudicati i Difenſori accuſati d'oltre a venti Importantiſſimi Capi di *Errori*, *ò per meglio dire eccèſſi*, che così piace al Procuratore chiamarli. Ogni Uomo di ſenno, e di riputazione al ſolo correr con l'occhio quel Catalogo d'enormità, e di perfidie imputate, per poca notizia, ch'egli abbia degli Accuſati, reſta ſubito perſuaſo della poca veriſimilitudine di quelle colpe. Si ſentono perciò obbligati i Difenſori a ringraziare quell'attenzione, che tutte inſieme raccolte, ſe ben con altro fine, le hà ſchierate alla viſta del Mondo; poiche il concetto della Compagnia, non è giunto ancora per grazia di Dio a quel grado, che gli Averſarj ſuoi vorrebbero, da render credibili sì atroci iniquità commeſſe riſpettivamente, e protette, da' Suduiti, e da' Superiori.

Mà per riſpondere più direttamente alle imputazioni appoſte dalle tronche Lettere prodotte dal Procuratore, ed aſſerte del ſuo Principale, i Difenſori de' Riti Cineſi rinovano avanti a Dio, ed al Mondo il Proteſto fatto, e pubblicato nella Cina li 20. Aprile 1707. ſopra le ſteſſe accuſe in queſti formali termini : *Volontieri, e con allegrezza all'eſempio del noſtro Capo Criſto Geſù, ſopportiamo gli affronti più infamatori, che trovar ſi poſſano, con tutta l'innocenza in cui teſtificchiamo d'eſſere ; proteſtando però, che ſe ne appelliamo al giuſto Tribunale di Dio Giudice Supremo, e che non rinunziamo al diritto, che ci reſta, di far-*

cene

che fare per le ſue leggitime ſtrade la reſtaurazione dovuta.

Una delle ſtrade leggitime, e riſerbateſi dagli Accuſati quì in Terra, oltre il ricorſo che vive, e viverà ſino al noviſſimo giorno al Tribunale di Dio; è queſta appunto di comparire a difenderſi nel Giudicio del Mondo onorato ove ſi ſono pubblicate ultimamente le Accuſe contenute ne' pezzi delle Lettere prodotte dal Procuratore; e tanto più francamente la calcano quanto che gli Aggravati non pretendono con la loro difeſa di pregiudicare in minima parte alla gloria del Signor Cardinale, ch'era in que' tempi con la ſola Dignità, che ſi legge ſpiegata da lui in fronte de' ſuoi Decreti, di Commiſſario, e Viſitator Generale Apoſtolico; ſtanteche ſi può unir beniſſimo giuſtizia di Zelo in un Superiore, che ſi chiami offeſo dai Soggetti; e giuſtizia d'innocenza ne' Soggetti, che ſi proteſtino non colpevoli col Superiore. I ſucceſſi di San Gio: Griſoſtomo, di San Cirillo, di San Paſcaſio, e ſopra tutti del grande Sant'Atanaſio, baſtano per far comprendere con evidenza, che ſi poſſono dare Controverſie di Accuſe accerrime promoſſe, ed agitate anco trà Santi, ſenza danno nè della coſcienza, nè dell'onore ſia degli Accuſatori, ò degli Accuſati. Troppo forza anche negli Uomini ſublimi poſſono avere le impreſſioni ſiniſtre, le falſe apparenze, e le ſuggeſtioni maligne rappreſentate con aria di carità non finta, ed inſtillate con ipocriſia di verità. Allora cre-

dono i Superiori d'offerire a Dio, ed alla giuſtizia un Sacrificio col condannare i Veraci per Seduttori; ed i Sudditi all'incontro comprendono di loro preciſo dovere, e ſtimano d'ampliare la gloria di Dio, col darci a conoſcere non per Seduttori, mà per Veraci.

Ciò ſtabilito, e ſolennemente proteſtato *in virtute Dei*, e per argomento d'oſſequio alla Perſona, alla Dignità, ed al merito dell'Eminentiſſimo Signor Cardinale di Tournon, premettono alcune verità i Difenſori, che ſon neceſſarie al buon ordine del Giudicio d'onore a cui ſono citati. Primo, che le Accuſe, delle quali devono render conto al Pubblico, ſono contenute nelle Lettere preſentate, ed aſſerte del Signor Cardinale ſuderto; e queſto punto è accordato dallo ſteſſo Procuratore a pag. 92. dove così ſcrive: *I fatti &c. ſon quegli ſteſſi de' quali parla il Signor Cardinale di Tournon nelle ſue Lettere originali parte ſcritte di ſuo pugno, tutte firmate con la ſua ſottoſcrizione, e munite col ſuo Sigillo Patriarcale.* E più ſotto: *Atteſta egli nelle medeſime la verità dei fatti con queſti termini.* La ſeconda verità ſi è, che queſte Lettere ſon prodotte a pezzi, e mutilate, e toltone forſe una ſola, non vi ſi vede nè luogo, nè tempo, nè a chi ſieno dirette; onde in tale ſtato non potrebbono valere in qual ſi ſia Giudicio nè Civile, nè Criminale, nè Eccleſiaſtico, nè Profano; molto manco avranno vigore nel Tribunale d'onore più ſcrupoloſo, e più delicato degli altri.

Per

Per terzo si pondera, che dovendosi avere in considerazione queste Lettere dal Mondo Onorato è precisamente necessario da saperſi come s'intende, che in quelle parli il Signor Cardinale; per vedere qual sorte di fede richiedono, e qual via si deve tenere per la giusta difesa. Alla pag. 93. così nota il Procuratore: *Un Legato Apostolico, mandato là dal Romano Pontefice per Visitatore, per Commissario, per Giudice? Tutte le Leggi Civili, e Canoniche stabiliscono la presunzione a favore del Giudice &c.* Indispensabile è dunque la ricerca che si fà: Se il Signor Cardinale in quelle Lettere prodotte come sue, abbia inteso di parlare da Giudice, da Ministro Pontificio, ò da semplice Offeso. Da Giudice, che abbia con forma giuridica condannati i colpevoli; da Ministro, che si querели al Sovrano degli oltraggi supposti, e ne dimandi giustizia. Da Offeso, che informi il Mondo sù le ingiurie, che pretende d'aver ricevute. In una di queste trè figure convien considerare Monsignor Commissario, Visitator Apostolico, quando sia vero che abbia scritte quelle Lettere, e che sù quelle abbiano gli incolpati a dar ragione di loro al Tribunal della Fama.

Non può dire con verità il Procuratore, che Monsignor Visitatore abbia scritto come Giudice; perche Atto alcuno Giudiciale non è seguito sù queste accuse a pregiudicio degli Accusati. S'egli sentisse altrimenti produca il Processo, la sentenza, la formalità del Giudicio. Si

sa, che gli Accusati non sono mai stati chiamati a render conto, non che condannati; e si sa, che non si può chiamar condannato, nè convinto quel Reo, le cui ragioni sono tanto più vive, e tanto più ponderose, quanto che un Offeso, il quale hà l'autorità di Giudice, non le hà giuridicamente nè pure èsaminate, non che rigettate, e vinte.

Non dirà, che abbia scritto da Pontificio Ministro (se ben citta una Lettera scritta à N. S. a pag. 108. in data de 2. Gennaro 1706.) con cui dimandi giustizia al Sovrano à cui spetta vendicare le persecuzioni, e gli insulti del Rappresentante, che pure riflettono nel Rappresentato; perche il Sommo Pontefice nè hà mai ordinata formazion di Processo, nè hà chiamate le Parti al suo Trono a dargli conto di tali accuse. Piacesse a Dio che la Santità sua assumesse questa Causa sol quanto basta à giudicare gli *eccessi* degli Accusati. L'esame d'un giustissimo Tribunale è sempre desiderabile e caro agli innocenti incolpati. Però i Difensori de Riti Cinesi genuflessi, e con le lagrime agli occhi, premesso il bacio de' Santissimi piedi, supplicano il Santo Padre per questa grazia, quando così porti l'ordine della sua providenza; non dubitando la loro innocenza di soggettarsi allo squitinio, ed al giudicio della più rigorosa, e tremenda giustizia. Gli Uomini d'Onore, considerata la enormità delle colpe divolgate col credito di Lettere cotanto autorevoli, ben intendono che cosa

signi-

ſignifichi ad iſcarico degli Accuſati il ſilenzio de' Tribunali, che ne ſarebbono gravemente offeſi, e ſicuramente irritati. Rei ſuppoſti di graviſſimi *eccesſi*, che ſi fanno giungere ſino al delitto di Ribellione, non citati, non giudicati, ſon dichiarati più innocenti, che ſe foſſero ſtati interrogati ed aſſoluti.

Dunque ne ſegue, che Monſignor Viſitatore abbia ſcritto da Offeſo per informare il Mondo degli *eccesſi* imputati a' Difenſori de' Riti Cineſi; ed a queſto fine ſono prodotte nella vertente Cauſa di riputazione le aſſerte Lettere. Or ſi conſidera, e ſi raccorda la Legge inviolabile d'Onore confermata dalla pratica; che chiunque prende ad informare il Mondo con aggravio dell'altrui nome, è ſempre in figura, ed in obbligo d'Attore; chiunque ſe ne trova aggravato comparisſe citato a giudicio in ufficio, e con privileggio di Reo. E per Attore appunto ſi moſtra nel primo capitolo delle citate Lettere alla pag. 92. Monſignor Viſitatore mentre che in tal forma s'eſprime: *Nulla ſcrivo, che non ſia ben giuſtificato*, e poco dopo ancor più chiaro ſi ſpiega: *Per rappreſentare a viva voce, e più diſtintamente l'aperta ribellione de' Padri ſuddetti, non tanto contro me, quanto contro la Sede Apoſtolica, la Perſona di Sua Beatitudine, e le Sacre Congregazioni del Sant'Officio, e di Roma*. Ecco una delle imputazioni. Alla quale aggiunge: *Il che aſſicuro di dimoſtrare con evidenza*. Ecco il preciſo impegno, ed il carattere diſtintivo di Attore.

ſi più abbaſſo ancora: *La vera quiete della Miſſione mai non ſi conſeguirà ſenza l'uniformità della Santa predicazione, nè queſta ſenza l'ubbidienza alla Santa Sede, dalla quale i Geſuiti ſono molto lontani.* Queſta è pure l'accuſa. Segue l'aſſunto di provarla; *Per le autentiche prove, che ne tengo.* In tal poſitura di coſe, eſſendo ſenza neſſun dubbio, l'Attore nella preſente Cauſa il Signor Cardinale di Tournon, ed i Rei i Difenſori de' Riti controverſi, è chiaro che eſſi ſi ritrovano trà due infelici neceſſità, ò di negare con pericolo d'offendere, ò di tacere con riſchio di rimaner condannati; però ſi voltano a Dio con gemito di dolore, e gridano a lui *Domine vim patior reſponde pro me*. Proteſtano poi ſolennemente la loro innocenza; ma altresì proteſtano di uſar ſolamente queſt'arme di giuſtizia propria de' Rei *à dexteris*, non mai *à ſiniſtris*. Non intendono d'armarſi della ragione, che hanno, ma ſol di vestirſene, per comparire innocenti giuſtificati, e non riſentiti. La lor Proteſta non hà da aver forza di negativa irritante, ma d'umiliſſima, e riſpettoſa diſcolpa, che non abbia da portare alcun minimo pregiudicio alla gloria dell'Attore, e più toſto eſſi vorrebbero laſciare eſpoſta la propria riputazione, che violare il riſpetto dovuto al Signor Cardinale, a cui proteſtano in ogni figura tutta la maggior veneraziones. Sarà in arbitrio ſuo di produrre le *prove autentiche*, e le *dimoſtrazioni d'evidenza* che accennano le aſſerte ſue Lettere; eſſi frattanto reſte-

ranno

ranno nel poſſeſſo dei Rei, che non acconſentono alle imputazioni loro appoſte, e che ſi preſentano a giudicio pronti per difendersi ſecondo le giuſte e praticate formalità in accuſa di molta minore importanza. Fin che le imputazioni reſtano ſenza prove, e la Cauſa d'onore in queſti termini, ſono certiſſimi, che gli Uomini d'onore, da cui devon eſſere giudicati, non muteranno la buona opinione, che avanti ſi compiacevano d'avere della loro innocenza, e che per neſſun capo nè d'ordine, nè di merito ſarà lor negata queſta ragione. Che tanto appunto pregano, e nulla più.

Quando poi ſi doveſſe venire a produr le prove ſopradette ſi proteſta anticipatamente, che s'abbiano a preſentare in luogo libero, ed in forma autentica, ne' loro varjati Originali tutte le Lettere, che aveſſero da ſervire in queſta Cauſa per Proceſſo d'accuſa, e così tutte le altre Scritture, e teſtimonianze, con cui ſi voleſſero comprovare; onde gli Accuſati poſſano riconoſcerle, ponderarle, e prenderne le copie neceſſarie per le eccezioni, e contraprove: altrimenti fin da adeſſo ſe ne proteſta per allora la nullità. In giudicio di Onore tutte le Leggi, e pratiche d'Onore devono eſſere oſſervate, e le mancanze tornare a carico di chi manca; e chi manca è ſegno, che non vuol procedere con termini di giuſtizia, e con forme leggitime in una Cauſa che quanto è più grave, tanto più le ricerca. Fin a giudicio ſeguita

con

con l'ordine, ed equità consueta, pretendono i Rei il possesso legittimo del loro buon nome, e di tutte le loro ragioni, ed azioni; e son più che sicuri, che non sarà loro negata questa giustizia.

Resta la terza Categoria delle Scritture raccolte, e stampate nel fine del Libro del Procuratore; le quali tutte nelle parti favorabili si accettano, ed in quelle onde l'Avversario volesse trarne argomenti pregiudiciali agli Accusati, ampiamente si rigettano. E per levar ogni confusione, si nomineranno ad una per una con l'aggiunte di quella breve considerazione, ch'è necessaria al riparo della riputazione dei Difensori de' Riti Cinesi.

La prima Carta in ordine è il Mandato di Monsignor Commissario Visitator Generale, ora Cardinal di Tournon, pubblicato in Nanchino li 7. Febraro 1707. A questo si doveva aggiungere il già citato Decreto di N. S. Clemente XI. dei 20. Novembre 1704. e sotto ci volevano le Appellazioni giuridiche dal suddetto Mandato, interposte alla S. Sede dalla Chiesa Cinese; col Memoriale ancora fatto dai Difensori per comando di N. S., con cui si prova la Discrepanza trà il Mandato Patriarcale di Nanchino appellato, e sospeso; ed il Pontificio di Roma venerato, ed ubbidito sopra di che ancor pende avanti la S. Sede la Causa. Se il Procuratore avesse esposta tutta questa serie di Scritture avrebbe informato pienamente il Mondo sù que-

sto

sto Articolo; ma ciò non giovava al suo disegno, come avrebbe giovato alla sua puntualità.

Seguono trè Brevi di N. S. Clemente XI, diretti al Rè di Portogallo, al Signor Cardinale di Tournon, & all'Imperator della Cina. In questi vi sono alcuni passi con carattere distinto per dinotare, che il Pontefice abbia approvato il Mandato sudetto del suo Commissario Visitator Generale. In questi si doveva parimenti notare con distinto carattere l'offerta clementissima, ed insieme giustissima del Pontefice, di maturamente ancora udire, e ponderare quanto avessero da produrre i Difensori, come hà fatto, e fà tutt'ora Sua Beatitudine. Onde apparisce se la Causa delle Controversie Cinesi sia già finita ò nò: Vi si dovevano poi aggiungere il Memoriale del Rè di Portogallo presentato dopo dal suo Ministro, e ricevuto dal Papa; ed il Manifesto di Monsignor Arcivescovo di Goa Primate dell'Oriente, e così se ne avrebbe avuta una più sincera intelligenza. Ma quel che non hà fatto il Procuratore per non pregiudicare al suo intento, altri lo farà per meglio manifestare la verità.

Dopo dei Brevi Papali si registra una Lettera in data di Linchin adì 6. Ottobre 1706. sottoscritta *Carolus Thomas Patriarcha Antiochenus*, diretta a Monsignor Maigrot Vescovo di Conone, mentre era trattenuto in Pechino d'ordine Imperiale nella Casa de i Padri della Compagnia. Questa aggrava non poco i Difensori; onde non

si sà

ſi sà capire come il Procuratore non abbia temuto di offendere la ſua buona fede, nel tacerne la Riſpoſta uſcita già tempo in Franceſe con la pubblicità delle ſtampe, intitolata *Lettre a un Prelat ſur un Ecrit intitulè: Lettre de M. le Cardinal de Tournon, Patriarche d'Antioche &c. à M. Maigrot Evêque de Conon &c.* *Lettera ad un Prelato ſopra una Scrittura intitolata: Lettera di M. il Cardinale di Tournon Patriarca d'Antiochia &c. à M. Maigrot Veſcovo di Canone.* Quello ch'egli hà traſcurato altri lo adempirà, e giudicherà il Mondo, ſe la Lettera abbia ſembianza d'inventata, ò di vera; ed eſſendo vera, quanto ne paja credibile il contenuto.

Unita alla ſopranotata ſi hà un'altra Lettera con la ſteſſa ſottoſcrizione, ma in data di Nanchino ſotto li 18. di Febraro 1707, mandata ai Padri Geſuiti di Pechino. Le accuſe ancora maggiori, ch'ella appone, maggiormente ſtringevano a regiſtrarle in confronto un'altra Lettera dei Padri di Pechino dei 20. Aprile 1707. ſcritta allo ſteſſo Monſignor Viſitatore in giuſtificazione comune dal P. Thomas Superiore della Compagnia nella Cina. Ell'è notiſſima al Procuratore, il quale ſenza rimorſo non averà fatto queſto gran ſacrificio all'amicizia, ed all'impegno, con ommetterla ove era neceſſario non obliarla.

Terminate le Lettere di Monſignor Patriarca, s'incontrano i trè Manifeſti Latini di Monſignor Maigrot ſottoſcritti ciaſcheduno col ſuo nome

Caro-

Carolus Epiſcopus Cononenſis, Vicarius Apoſtolicus Fokienſis. Uno è contro l'Autore del Libro chiamato *Lo ſtato preſente della Chieſa della Cina*. Un'altro contro l'Autore dell'*Eſame Teologico*. Il terzo contro l'Autore della *Riſpoſta ad un Libro contro le dodici Rifleſſioni*. Ciaſcheduno di queſti Autori ſaprà riſpondere a luogo, e tempo, e ſi farebbe torto alla loro ſufficienza con intraprenderne la tutela.

Una ſola Propoſizione frà le tante offenſive, che vi ſono, non può eſser laſciata ſotto ſilenzio dai Difenſori de' Riti Cineſi, perche in comune tutti abbraccia i Padri della Compagnia con una imputazione d'infamia forſe non mai più udita dall'Univerſità del Mondo onorato. Ed è quella che ſi legge nel terzo Manifeſto alla pag. 228. e così dice: *Tot falſitatibus hâc in Causâ famoſi Jeſuitæ ſunt, ut nullius hominis apud viros prudentes detrahere nomini poſſe videantur*. E ſignifica: *che i Padri Geſuiti ſi ſono reſi in queſta Cauſa cotanto infami, che non è da credere, che poſſano più levar la fama ad alcun Uomo nell'opinione de' Savj*. In tal maniera ſi parla della Compagnia di Gesù, e pure ancora non l'è tolto giuridicamente per i ſuoi demeriti dalla fronte queſto Nome Sacroſanto a cui s'inchina il Cielo, la Terra, e l'Inferno! Se così parlaſſe un Luterano, od un Calviniſta ſarebbe aſſai. Ma che così parli un Veſcovo, che ſi gloria negli ſteſſi Manifeſti d'eſsere ſtato per tanto tempo aſpetando ogni momento il Martirio, e d'aver reſiſtito in faccia a i Tiranni

per

per la Fede di Gesù Cristo: Un Vescovo, ch'è il grande Accusatore de' Riti Politici, e Civili della Cina, che si professa mosso da puro Zelo di mantenere la Religione incontaminata, e di promovere la maggior gloria di Dio: di cui non s'abbia a dire, *vereor ne forte in oppugnandis his Societatis opinionibus multum carnis, & sanguinis interfit*, senza riportarne una solenne mentita, come si legge alla pag. 230. nella Lettera a lui scritta da M. di Pechino, è cosa che appena si può credere da chi la legge.

Conoscono benissimo gli Offesi, che Arme di giustizia hanno in pugno con questa tanto grave, quanto palesemente falsa imputazione, e saprebbono molto opportunamente adoprarla: e gli Uomini d'Onore già preveggono la qualità del colpo, e forse l'aspettano. Mà in questo loco parimenti vogliono i Difensori imitare la savia Mansuetudine del perseguitato Davidde, con tagliare un poco di lembo alla Veste, senza ferir la Persona; per mostrare con quel poco che fanno, il molto più che potrebbono fare.

Che partito prenderebbe Monsignor di Conone se gli Accusati con giusta, e leggitima mentita l'obbligassero a provare la sua imputazione sotto pena di comparir mentitore? Non potrebbe già condannare questo Risentimento si come improprio trà Persone Religiose; stanteche egli medesimo ne giustifica la pratica col suo esempio, e con quello di Monsignor Vescovo di Pechino. Sono pieni di mentite i suoi trè Manifesti: *At si*

qui-

quidem ad loquendum me adigunt; dicam hæc esse mendacium impudentissimum; così scrive poche righe di sotto al luogo sopra citato, e questa vaglia per le molte altre, che ognuno può leggervi a suo talento. E Monsignor di Pechino alla pag. 270. nella sua Lettera Spagnuola: *El que quisiere decir de otra manera miente.* Quelli, che scrivono con tali frasi sono Ecclesiastici col Pastorale in pugno, non Cavalieri con la Spada al fianco. Non potrebbe Monsignor Maigrot riprendere in altri quel ch'egli usa senza prima riprendere sè medesimo. Se poi si assumesse a provare la sua imputazione, per non darsi convinto col suo silentio, si consolarebbero gli Imputati, con l'evidente certezza, che essendo onorata, ed impiegata in gravissimi uffici la Compagnia di Gesù da Cavalieri, da Prelati, da Vescovi, da Cardinali, da Principi, da Monarchi, e dal Pontefice istesso, hanno una prova convincentissima d'esser tenuti per innocenti, e per onoratissimi da quelli che sono i Giudici competenti d'onore, e che compongono, e fanno la maggior figura nella grande Università del Mondo Onorato Religioso, e Secolare.

Mà basti loro d'aver mostrata l'Arme senza adoperarla. Si confidano gli Imputati in quel Dio, che liberò dalla Carcere, e dall'infamia il calunniato Giuseppe, e tolse da morte ignominiosa l'infamata Susanna; tanto più che si tratta d'una Causa di riputazione spettante più ancora a Gesù Cristo che alla sua Compagnia. Quello

Spi-

Spirito; che confonde la Sapienza de' Savj sà ben egli perche permetta che cadano in certi errori quelli che si reputano i più perfetti, e perche voglia, che sieno provati con le tribulazioni *propter justitiam* quelli che sono innocenti.

Raccogliendo però, protestano i Difensori de' Riti Cinesi, che essendo legge inviolabile, e pratica usitatissima d'ogni Tribunale di non condannar chi che sia, senza che siano provate le Accuse, ed assegnate le Difese agli Accusati, che si offeriscono pronti a discolparsi; non possano essi inputati d'attrocissimi delitti esser in minima parte pregiudicati nel Tribunal d'Onore, se prima non vengono pubblicate le prove delle loro imputazioni registrate nelle asserte Lettere che fanno figura di Querele; e non vengano altresì assegnate, ed udite le leggitime loro Difese, che in tempo congruo esibiscono dopo che fossero prodotte dagli Attori in forma autentica, e luogo libero, come sopra l'Accuse, e le Prove. E come le stesse Lettere non han potuto eccitare i Magistrati Criminali, ed Ecclesiastici (che per altro ne sarebbero altamente offesi) nè pure a formarne Processo; così non possono aver forza alcuna d'alterare la buona opinione, che godevano gl'Imputati nelle menti degli Uomini Savj, ed Onorati. Anzi stando le cose come stanno, doveranno contro di essi aver tanto peso come non fossero prodotte; e ciò solo quanto è sufficiente a preservare il loro buon nome, salvo sempre il rispetto, e la venerazione a chi si deve.

In

Inoltre protestano di non acconsentire in modo alcuno alle Imputazioni, Mentite, ed Ingiurie dei Manifesti di Monsignor Maigrot; le quali sanno molto bene, che potrebbono ritorcere per ogni Legge d'onore, e di necessaria Difesa. La moderazione non hà da pregiudicare alla giustizia, ed alla innocenza degli Imputati, Mentiti, ed Offesi. Quando tal Modestia servisse di danno a qûella riputazione, che son tenuti a conservarsi intatta, saranno abbastanza giustificati i Difensori de' Riti Cinesi, se muteranno tenore di Difesa, ed useranno quelle ragioni che per giustizia lor competiscono, e che ampiamente si riserbano.

Finalmente protestano al Signor Procuratore, che in questa Causa d'Onore si debbano osservare le Leggi, le usanze, e le maniere d'Onore; altrimenti facendo dovrà imputare a sè stesso, se dopo d'aversi tenute tutte le misure della cortesia, sarà forza d'usare tutte quelle della giustizia.

E così terminano i Difensori de' Riti Cinesi il loro Protesto concepito, e prodotto in ogni miglior modo, e forma; e replicato quante volte occorresse in faccia del Mondo Onorato: *Est qui quærat & judicet*; ma con l'avertenza di Giudicio prescritta dal Redentore medesimo ai Giudici Religiosi, e Secolari delle Umane azioni, in quel suo grande avvertimento, e precetto *Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate.*

CONTINUAZIONE
DELL'
ESAME TEOLOGICO

In cui si risponde a due Libri

L'uno intitolato

Lettera ad un' Amico, che contiene come una Risposta generale a tutte le ragioni, che in sostanza furono addotte in difesa de' Riti della Cina, già condannati con pubblico decreto della Sede Apostolica.

L'altro intitolato

Brevissima controversia, in cui si dimostra, che, dopo il decreto di Clemente XI. condannativo delle Cerimonie Cinesi, queste non sono più in stato di essere pubblicate e difese come innocenti.

Con una Appendice nel fine in risposta a trè Dichiarazioni di Monsig. Maigrot Vescovo Cononense.

Digitized by Google

CAPO I.

Che ſerve d'Introduzione, in cui ſi ſpediſcono alcuni punti men principali.

PRima di entrare ne' punti capitali della preſente diſputa debbo auvertire il Lettore delle coſe ſeguenti.

PRIMIERAMENTE. Amendue i Libri, a' quali riſpondo, ò ſono d'uno ſteſſo Autore, ò ſono di due uniti inſieme d'accordo; sì perche il più picciolo d'eſſi non è che un compendio del primo; sì perche nella pagina 11. del ſecondo, cioè del minore, vi è una citazione ſu'l fine, che moſtra l'identità, ò almeno la vicendevole intelligenza di due Scrittori. Io nondimeno ne parlerò come ſe foſſe componimento d'un ſolo.

SECONDARIAMENTE. Devo dare la meritata lode alla modeſtia dello ſtile, quale appunto convienſi a un Religioſo, e ad un Teologo ſopravenuto in altrui ſoccorſo, combattendo honoratamente, lontano dalle maniere improprie uſate da altri impugnatori, però da compatirſi, perche non haveano altre armi; ma inſieme degni di quelle riſpoſte, che ſuole e deve dare una innocenza magnanima ſoperchiata dalla vil maldicenza. Né io poi ſono sì dilicato, che voglia muover querela all' Auverſario per haver chiamato *vanità* quelle ſottigliezze, e *falſiſſime* quelle aſſerzioni, a cui forſe era troppo difficile il dare adeguata riſpoſta. Queſta, ed altre ſimili ſcappatelle in un' Opera, che hà alquanto del contenzioſo, devono vicendevolmente diſſimularſi. Non così però debbo paſſargli il titolo di riti *condannati* poſto in fronte al ſuo Libro. Quel termine è horamai inſofferibile, anzi ingiurioſo

alla Santa Sede, mentre attualmente, *coram Eccleſia*, ſi diſputa, e ſi proteſta in voce, e in iſcritto, eziandio in memoriali, che il decreto è condizionato; tanto più, che dall' eſſer tale dipende la ſalvezza di quella Criſtianità: e molto più ancora, perche lo ſteſſo Sommo Pontefice di viva voce hà aſſicurato eſſer tale.

IN TERZO LUOGO. Devo auvertire, che l'Autore, per non haver forſe letto, ò per non haver ben conſiderato i Libri de' Geſuiti, e d'altri Autori in queſte materie, hà inalzato alcuni muri sù la ſabbia, che non poſſono reggerſi in piedi, a cagione de' ſuppoſti falſi, e inſuſſiſtenti, sù cui ſono fondati. Accenneronne ſol tanto i più notabili.

Suppone egli a carte 9. del primo Libro (di cui ſempre intendo parlare nelle citazioni, che ſon per fare in questo capo) che gli honori uſati da' Cineſi nell' equinozio verſo Confuſio e verſo i Defunti, preſi nel loro eſſere materiale, ſiano totalmente uniformi e ſimili a quei Sacrificj, che già offeriva il popolo Ebreo al vero Dio, e a quegli altri, che già facevano, e tuttavia fanno i Gentili, per honorare le loro falſe divinità. Se queſto Autore haveſſe letto attentamente l'erudito e celebre Libro, che corre ſotto nome di Daniele del Pico, intitolato *Raccolta d'alcune deciſioni ed iſtruzioni* &c. havrebbe trovato nella propoſta XVI. a carte 144. 145. 146. e 147. quanto, e per quanti capi ſia manifeſta e palpabile la differenza, che corre trà gli uni e gli altri nel loro materiale; e inſieme havrebbe conoſciuta la vanità di quel libriccinolo di affettata erudizione, intitolato *Conformità delle Cerimonie Cineſi colla Idolatria Greca e Romana*; nè havrebbe mai detto alla pagina 11. che gli Auverſarj ammettono una tal ſomiglianza. Che però alla pagina trenteſima, in cui leggeſi nel fine d'eſſa il ſeguente periodo (*a tutti è noto, che nella Cina i Cattolici fanno in honor di Confucio que' ſacrificj, e quelle cerimonie medeſime*

(*parlo*

(parlo del loro essere materiale) che tutti i popoli della terra , includendosi in questi i Cinesi medesimi , sempre esibirono , e tuttavia esibiscono alle loro divinità , come un vero atto di Religione) aggiungasi pur nella margine : *A tutti sia noto che tutto ciò è falso.*

Nè men falso è l'altro supposto , posto (cred' io) alla ventura a carte 12. cioè a dire , *esservi una morale certezza , che prima della nascita di Confucio si esibissero ad una qualche divinità que' medesimi honori , che hora si fanno a quel Filosofo.* E poco sopra havea detto essere gli honori Confuciani quei medesimi , *che tuttavia si esibiscono a quello , che adorano per Dio , benche con diversa intenzione.* Se l'Autore , in vece di andare al solo lume di qualche lanterna degli Auversarj , havesse letti i libri de' Gesuiti , e singolarmente quello intitolato *Brevis Relatio eorum , quæ spectant ad declarationem Sinarum Imperatoris* &c. relatione , che è registrata altresì in altri libri Italiani , havrebbe capito qual sia il sacrificio , che l'Imperadore offerisce al Xam-ti , cioè a Dio , conforme agli antichi rituali ; e havrebbe auvertito nel materiale di quelle azioni , e molto più nel loro complesso un divario tale da' riti Confuciani , che non si sarebbe lasciato scappar di penna una tale asserzione. Se havesse parimente letti altri libri pur di Gesuiti , e d'altri Autori , havrebbe trovato i divieti fatti dagl' Imperadori intorno ad alcune honoranze , che si facevano a Confucio , per questo preciso titolo , che con esse trattavasi quel Filosofo , come gl' Idoli , e come gli spiriti tutelari. La diversità dunque , che passa trà l'una e l'altra solenne azione in riguardo del Xam-ti , e di Confucio (parlo anch' io del materiale , cioè del solo esterno , prescindendo dalla pubblica istituzione) ella è quella appunto , che corre trà un sacrificio , e un banchetto solenne , qual si usa colà trà vivi : Nè conviene appoggiare le certezze morali sù l'apparenza d'una qualche furbesca imagine di carta ,

che porti il titolo di ſacrificio. Quando poi l'Autore haveſſe bensì letti e conſiderati i libri, ma haveſſe per ſoſpetta l'autorità de' Geſuiti intorno a queſti fatti; in tal caſo non dovea ſupporli come coſe fuori di controverſia, ma dovea provarne la falſità; e poi doveva auvertire, che ſi entrava in una quiſtione di fatto, che metteva in rovina tutto il di lui ſiſtema.

A carte 5. dice, che intorno a' riti più ſolenni dell' equinozio pochiſſimi ſono tra' Geſuiti, che habbiano negato d'haverli permeſſi. Se queſto Autore intende anche l'eſercizio de' riti uſati in tale ſtagione verſo Confucio, moſtra di non haver letto non ſolo i libri de' Geſuiti, ma nè pur varj di Domenicani, eziandio d'alcuno de' più contrarj; ed è maraviglia, come habbia aſſerita tal coſa. Si deſidera poi di veder quella Lettera, in cui dice di haver convinto l'oppoſto di falſità.

A carte 46. parlando del decreto di Aleſſandro VII. permiſſivo delle cerimonie controverſe dice, *Che non eſſendoſi allora fatto, come ognuno sà, eſame DILIGENTE dell' eſſer di quei riti, e di quella cauſa; la deciſione ſi appoggiò UNICAMENTE al credito, e alla eſpoſizione del Martinio* &c. E a carte 47. aggiunge, che quel decreto *non fù preceduto da quelle PRUDENTISSIME procedure, che ſempre la Santa Sede hà COSTUMATO di fare, prima di proferire Oracoli di ſimil tempra*. Suppone queſto Autore, che, giunto il P. Martinio a Roma; al ſuo comparire, e alla ſua ſemplice eſpoſizione di poche righe; il Papa, i Cardinali, e tutta la Sacra Congregazione conſideraſſero quell' huomo come calato in una nuvola giù dal Cielo; onde, ſenza richieder da eſſo nè documenti, nè teſtimonianze, nè ſcioglimenti di dubbj; ſenza eſiggere una piena e autorevole confutazione delle coſe dianzi eſpoſte dal Morales Domenicano; in ſomma ſenza iſtituire alcun' eſame ſufficiente; contro il coſtume della San-

ta Sede, e contro l'uſata prudenza, riſolveſſero *ipſo facto* le propoſte in ſavor ſuo, con un decreto, di cui non poteſſe renderſi altra ragione ſe non il detto di quell' huomo: *Ipſe dixit*. Se l'Autore haveſſe letto il trattato del P. Sarpetri Domenicano, ſtampato in Lovanio nel 1700. in difeſa del decreto Aleſſandrino; E ſe haveſſe letto il libro *De Ritibus Sinenſium erga Confucium* &c. ſtampato in Liegi nel medeſimo anno, e i tanti altri, che parlano delle diligenze uſate in quella occaſione, havrebbe certamente parlato con maggior riſpetto di quel Sommo Pontefice, di quella prudentiſſima Congregazione, e di quel ſavio decreto.

Con queſta occaſione ſi prega l'Autore a conſiderare con maggior' attenzione, e a ſpiegare alquanto meglio un ſuo ſentimento alla pagina 37. inculcato eziandio con lettere majuſcole, Che le *Definizioni Dogmatiche*, quando non ſiano precedute da quelle diligenze, che hà ſempre coſtumato la Santa Sede; elle non ſono *EX CATHEDRA*, nè ſono *infallibili*. Dio guardi la Chieſa Cattolica da sì dannevole opinione. Tutti gli Eretici, maſſimamente i naſcoſti, che più degli altri preſentemente la inquietano, tutti ad una voce han ſempre detto, dicono, e diranno, che la lor cauſa non è ſtata ſufficientemente eſaminata, che ſi ſon trovate nuove ragioni ſpettanti al diritto, non prima oſſervate; Che gli Eſaminatori non ſapevano di Teologia, che havevano impegni di paſſione; e con ciò le deciſioni de' Sommi Pontefici, e de' Concilj Generali ridurranſi ad una quiſtione di puro fatto; Se ſianſi, ò non ſianſi adoprate le debite diligenze. Non pare, che l'Autore nel ſuo diſcorſo habbia havuta la giuſta e adeguata idea di ciò che importi appreſſo a' Teologi il nome di *Definizione Dogmatica*. E quanto al fatto di Zoſimo, da lui diſteſamente recato colle anneſſe rifleſſioni, non ſerve che a ingroſſare il libro con danno de' compratori. Chi non sà, che la lode di Cattolico, data

da quel Pontefice a Pelagio, riguardava un puro fatto nella di lui persona? Chi non sà, che, in riguardo alla professíon della Fede, esibita da quell' Eresiarca, e approvata dallo stesso Pontefice; ella non conteneva alcun' errore, e soltanto era manchevole di sincerità, non havendo l'ingannatore veramente espresso il suo eretico sentimento? Ma quì nel nostro caso si tratta solo della risposta dogmatica: e in quanto si pretenda non sincera l'esposizione del Martinio, fatta al Pontefice Alessandro, la impugni pure con libertà chiunque vuole, si come da' Gesuiti viene impugnata la espofizione, che và avanti al decreto Clementino; ma devon riceversi con ogni venerazione le risposte condizionate, dogmatiche d'amendue i Pontefici, qualunque sia stata la previa diligenza.

Tralascio altri suppostí falsi di minor conto. Per esempio: Voi dite (parlerò di quì avanti con l'Autore medesimo) voi dite a carte 43. che Confucio, per comune approvamento, non habbia riconosciuto alcun' essere separato dalla materia. Nel che mostrate di non haver letto le opere di quel Filosofo, tradotte in lingua latina da huomini di conosciuta e approvata intelligenza, acquistata collo studio di molti e molt' anni, e colle conferenze havute co' primi Savj della Cina.

Così pure nella medesima pagina par che mettiate in dubbio le nuove dichiarazioni dell' Imperador della Cina, percioche il Vescovo di Ascalona Agostiniano, nella sua appellazione le hà sol tanto accennate, senza registrarle distesamente. Nel che mostrate di non haver letto il libro, che hà per titolo *Stato presente della Chiesa Cinese*, tradotto dal Francese; nè di havere notizia alcuna degli *Atti* estratti dall' Archivio Imperiale, e presentati co' suoi sigilli al regnante Pontefice.

In oltre a carte 42. dopo haver concesso, che le voci *Tien* e *Xam-ti* significhino il Creatore del Mondo; il che anche i Gentili (come voi dite) attribuivano

al

al loro Giove ; interrogate gli Auverſarj, ſe poi in queſto concetto vengano tutti gli altri attributi, che ſi adorano nel noſtro Dio. Dalla qual dimanda ben ſi ſcorge, che non havete letto, ò almeno non havete ben peſati i tanti indubitati teſti Cineſi, recati da' Geſuiti ne' loro libri ; non havete vedute, ò non havete ben ponderate le teſtimonianze de' letterati Gentili, nè le giurate fedi portate a Roma, in cui ſi leggono chiari e diſtinti gli attributi del vero Dio ; nè ſi sà che que' Filoſofi antichi habbiano inſerito nel di lui concetto beſtemmia alcuna, qual ſarebbe (per eſempio) *Ch' ei comandi coſe impoſſibili ad oſſervarſi, eziandio a' Giuſti, che uſano ogni ſforzo per adempir la ſua legge*, e ſomiglianti attributi, indegni del noſtro Dio : Molto meno poi le tante ribalderie, attribuite da' Gentili al loro Giove, onde quel nome era sì deteſtabile, sì ignominioſo, e sì lordo, che non poteva eſpurgarſi. Ma intorno al punto delle predette voci ſiete caduto diſavvedutamente in un groſſo abbaglio, e in una propoſizione pericoloſa, di cui diremo poi quattro parole in luogo più opportuno. E ciò baſti per hora intorno alle falſe ſuppoſizioni.

QUARTO. Vedendo voi, che la quiſtione agitata ſin hora, in cui ſi è cercato unicamente, ſe quei riti nella loro iſtituzione foſſero puramente civili ò nò, e in conſeguenza ſe foſſero ò non foſſero da tolerarſi ; vedendo, dico, che ella era troppo eſpoſta alla batteria nemica ; da buon maeſtro di guerra, havete ſloggiato, ritirandovi fuor di tiro in ſito (come a voi pare) più vantaggioſo e ſicuro. Adunque, per ſoſtenere, che il decreto Clementino ſia aſſoluto, havete oſſervato, che la condanna di quei riti non poteva fondarſi nella religioſa intenzione de' Cineſi ; imperoche queſta ſi riduceva a una quiſtione di puro fatto humano, che ben ſapevate non poterſi decidere con Definizione Dogmatica. Per altra parte conoſcevate non poterſi aſſerire,

che

che verun di que' riti eſterni ſia religioſo per ſua propria natura, ò per divina iſtituzione, che ancor perſeveri. Vedendovi adunque in anguſtie, cinto d'ogn' intorno da nemiche difficoltà, vi ſiete rivolto al comune conſentimento di tutti i popoli, cacciandovi dentro a forza anche i Cineſi; perche il biſogno eſtremo dell' argomento così portava. Ma quì pure havete ſcorto, che un tal rifugio al più potea valere ſoltanto per le cerimonie ſolenni, mentre era troppo manifeſto, che le altre di minore ſolennità, non erano ſtate aſſunte per comune conſentimento de' popoli all' honore proprio di Dio, ò, vogliam dire, a culto ſacro e religioſo: e molto meno potea cadervi in penſiero, che, a titolo della divina iſtituzione, ò della propria natura, elle foſſero religioſe. Voi dunque, a cui importava di non entrare nella quiſtione del fatto, che riguarda le intenzioni di quell' Imperio, ſiete ſtato coſtretto a fortificarvi in un' altro poſto, a parer voſtro, inacceſſibile. Per tanto havete detto, che i ſoli riti più ſolenni ſono ſtati condannati come ſuperſtizioſi, mercè la loro infezione, contratta dall' eſſer ſacri nel comune conſentimento di tutti i popoli; e gli altri meno ſolenni ſono ſtati ſoltanto dichiarati illeciti, per ragioni note alla Chieſa, delle quali ella non è obbligata a render conto a veruno.

Queſto, Reverendo Padre, è il voſtro ſentimento: con che, eſſendovi rinſerrato nelle trincee ineſpugnabili di motivi da noi non conoſciuti, vi ſiete tolto deſtramente e ſaviamente dalla fatica, e forſ' anche dall' intrico di riſpondere direttamente all' Eſame Teologico, che ſembra habbiate preſo di mira.

QUINTO. Volendo pur' addurre alcuno di quei motivi reconditi, per cui la Chieſa hà potuto proibire que' riti, vi ſiete ſtudiato di eſporre al volgo con maniere popolari la loro indecenza, come coſa che giudicate appartenere al diritto e non al fatto. Ma vi ſiete ingan-

ingannato; Perche l'indecenza, preſa da ſe ſola, cioè ſeparatamente da ogni altro reato, dipende dalla ſtima e dalla opinione particolare di ciaſcun popolo; onde anch' ella ſi appoggia ad un fatto, che deve neceſſariamente provarſi. Ciò manifeſtamente può ſcorgerſi da molti eſempi, ma recheronne due ſoli. Il ballare, e ſaltare inanzi al Santiſſimo Sacramento nel giorno ſolenne della ſua Feſta è una cerimonia decente nella Spagna, e ſi legge praticata in que' Regni, a imitazione del Rè David, eziandio da alcuni Santi Religioſi nelle lor vite. E pure una ſimil danza in Roma, dove non è tal' uſo, fatta intorno alla Seggia del Papa, mentre egli porta ſolennemente in tal giorno l'Eucariſtia, non ſarebbe in verun modo decente; e molto più diſdirebbe il vederſi Religioſi ne' lor' habiti proprj ſaltare anch' eſſi per divozione tramiſchiati nel ballo. Così pure il celebrare la Santa Meſſa col cappello, ò con la beretta in teſta nelle Chieſe d'Europa, eziandio che ciò ſi faceſſe con ſomma ſegretezza, ſarebbe tuttavia ſomma indecenza: E pur nella Cina ſarebbe coſa moſtruoſa e piena d'irriverenza colpevole, ſe il Sacerdote nel Sacrificio non teneſſe il capo coperto. Anzi (dirò di più) è convenuto tralaſciare in quell' Imperio alcune cerimonie della Chieſa nel Batteſimo delle Donne, perche ivi riuſcivano indecenti e ſcandaloſe, e mettevano a riſchio di perderſi quella Criſtianità: Tanto è vero che la decenza e l'indecenza, preciſamente conſiderata, dipendon dal fatto, cioè dalla opinione de' popoli, come accennammo. Il ſomigliante dicaſi de' coſtumi puramente civili. Alcuni d'eſſi ſono decenti in un paeſe, e i medeſimi altrove no'l ſono, nè in paleſe, nè in ſegreto; e tal' uni non poſſono introdurſi ſenza peccato. Con che, Reverendo Padre, viene a cadere nel foſſo una lunga cortina, che havevate ſteſa dalla pagina 17. fino alla pagina 22. mercè che ella era inalzata sù queſto ſavoliſſimo fondamen-

to : I riti Cinesi controversi, eziandio che nulla habbiano di sacro, tuttavia sarebbero indecenti in Europa, nè potrebbero praticarsi in verun modo nè in palese, nè in segreto; adunque saranno tali ancor nella Cina: Onde può essere, che la Chiesa habbia preso quindi motivo di proibirli. Un difendente ad un tale entimema risponderebbe *Transeat antecedens, Nego consequentiam*: e il provarla sarebbe cosa, che porterebbe una lunga filza d'argomenti senza poterne venire a capo già mai.

Vi auviso poi col douvto rispetto, che nelle cose morali la bilancia hà due coppe. In una d'esse voi havete posto un peso di tré libbre, che è l'indecenza, da voi supposta: e vi siete dimenticato di metter nell' altra un' altro di cento libbre, che è la perdita della fede in un' Imperio. Padre mio, non si cerca se i riti controversi siano lodevoli; ma si cerca se siano tolerabili. I Gesuiti, si come è lor riuscito di vietare la pratica de' solenni verso Confucio negli equinozj; così havrebbero di buon grado tolti ancor gli altri, per quella esterna apparenza, che può offendere i deboli; se nel divieto di questi non si fosse, per altre ragioni speciali, arrischiata la perdita della Cristianità, come gli Auversarj stessi il confessano, e l'han più d'una volta sperimentato. Voi non havete letto, cred' io, nelle Istorie Ecclesiastiche, quali e quante cose d'apparenza indecente habbia tolerato la Chiesa ne' Cristiani novellamente convertiti alla Fede. Leggete il mentovato Daniele del Pico, e troverete la toleranza della circoncisione, delle offerte, e de' conviti mortuali nelle Chiese, e ne' Cimiterj; de' cerei e de' profumi con cui s'incontravano le imagini degl' Imperadori; delle cene che si facevano dentro i Sacri Tempj, eziandio, per alcuni anni, prima della Santa Comunione, non senza scandali e irriverenze, eziandio a' tempi degli Apostoli; per tacere d'altre costumanze, che poi dopo molti anni, e al-

cune dopo Secoli (essendo cessato il pericolo di perdersi la Fede) furono abolite. Lo scandalo poi, che ne prendono gli Europei, non proviene dalla qualità de' riti controversi, ma bensì da' libri scandalosi, con cui gli Avversarj gli hanno dipinti; libri pieni di sanguinose ingiurie, e di falsità notorie, con cui hanno scandalezzata l'Europa. E quando alcun' Europeo volesse tuttavia scandalezzarsi dopo la vera esposizione de' sudetti riti, si scandalezzi pure a sua voglia, che ciò nulla importa a' Cinesi; si come a noi Europei nulla importa del loro scandalo in riguardo ad alcune nostre lecite costumanze. Molto meno ciò importa alla Chiesa, che non è Madrigna, ma è Madre discretissima, a cui stà a cuore la propagazione della Santa Fede per tutto il Mondo. Ella non hà stimato doversi esaminare altra cosa in que' riti (come consta da tutte le risposte date sin' hora da' Sommi Pontefici) fuor che la loro religiosità; ed è falso ciò che voi dite in più luoghi, haver' ella havuto (almeno dichiaratamente) altra mira.

SESTO. Gli argomenti, che possono abbagliar le donne, e il volgo, devono scioglierſi usando la medesima popolarità. Udiamone uno a carte 15. assai curioso. *Se i Mandarini* (sono vostre parole) *costumassero di comparire in certi giorni determinati nella Sala Reale addobbati e vestiti coi nostri habiti Sacerdotali, con dichiarazione però, che ciò fanno per esibire al loro Principe un' honore puramente civile, anzi con dare a ciascuna di quelle cerimonie un senso tutto politico, dicendo, che il candor del Camice significa il candor della Fede, che devono conservare sempre illibata per il loro Sovrano* &c. *se ciò, dissi, costumassero i Cinesi, potrebbero allora i Cattolici lecitamente imitar quel costume, già dichiarato per civile, e interpretato come politico?*

Rispondo con un' altra interrogazione, che serve quanto basta a soddisfare al popolo ignorante, per cui si fan-

ſi fanno tali argomenti. Se nella Cina il camice, il manipolo, e la ſtola foſſero inſegne, non già di honor civile, ma di obbrobrio e di ſcherno, con cui ſi eſponeſſero alla berlina i ladroncelli, e ſi conduceſſero alle forche i micidiali, e gli aſſaſſini: In oltre ſe le predette veſti ſi uſaſſero ivi da' Bonzi, non già per oſſequio, ma per iſcherno de' loro Dei, qualora, per eſempio, non gli hanno havuti propizi in qualche pubblica neceſſità, con dare a ciaſcuno di queſti addobbi un ſignificato tutto proprio d'un' eſecrando diſprezzo, ditemi, Reverendo Padre, qual conſiglio dareſte in tal cimento a' Sacerdoti Cattolici intorno all' uſo degli habiti Sacerdotali? Potrebbero allora in faccia de' Cineſi Idolatri (tutto che inſtruiti del diverſo ſignificato) adoprare gli ornamenti preſcritti dalla Chieſa, che in tal caſo ſarebbero totalmente ſimili alle veſti ſacrileghe, adoperate da' Sacerdoti Idolatri in deriſione de' loro Dei? In queſti ſuppoſti, il primo de' quali è quel voſtro, e gli altri ſon miei, e tutti ſono falſi e fantaſtici (riſpondete, Reverendo Padre,) in qual d'eſſi ſarebbe più ſcandaloſo e indecente l'uſo delle veſti Sacerdotali?

Se poi voleſte una giuſta e diretta riſpoſta a quella voſtra groſſolana figura (riſpoſta, che pur varrà per gli altri due ſimili ritrovamenti, che io vi hò contrapoſti) vi direi, che in tal caſo i Mandarini Criſtiani, potrebbero, ſe così lor pareſſe, mantenerſi nel loro antico poſſeſſo: Ma i Sacerdoti Criſtiani potrebbero altresì, quando lo giudicaſſero opportuno, auviſare il Sommo Pontefice d'un così ſtrano accidente, accioche egli, ſecondo la ſua autorevole prudenza, ordinaſſe, ò permetteſſe loro d'uſare altri habiti nelle ſacre funzioni, a fine di torre l'occaſione d'equivoco ſcandaloſo a qualch' uno di troppo debole fantaſia. Per queſto appunto fù permeſſo colà nella Cina di tenere coperto il capo nella celebrazione de' Sacri Miſteri, a cagione che paſſa ivi per atto ſconvenevole e irriverente lo ſcoprimento del

capo:

capo: come pure restò permesso a' Religiosi Missionarj l'uso di vesti diverse dalle loro consuete in Europa, acciocche si distinguessero da' Bonzi, falsi Religiosi della sordida Idolatria.

Vediamone anche un' altro di popolarità egualmente grossa come l'antecedente: *Se il Sultano* (così dite a carte 17.) *unitamente col Rè di Persia, dichiarassero con pubblico Editto, che gli honori esibiti da essi infin' hora a Maometto, siano in avvenire humani e politici, e mirino a venerarlo puramente come un gran Capitano; sarebbe allora, se non altro, decente, che i Cattolici Orientali facessero anch' essi all' infame Legislatore simili ossequj?* Gran profluvio di casi! Risponda in primo luogo David, il quale all' annunzio della morte di Saulle reprobo, che si era ucciso da se medesimo, non solo honorollo col digiuno della famiglia (notino gli Avversarj, che vi sono digiuni funebri puramente civili) non solo il pianse, e ne celebrò il nome con solenni e magnifici elogj, riguardandolo come Rè e come gran Capitano, ma in oltre benedì, e augurò propizia la bontà Divina a quei che l'havevano sepellito. Che dite, Padre Maestro? Poteva David far tutto ciò in buona coscienza? Rispondo in secondo luogo, che Maometto, oltre l'essere dichiaratamente dannato per comun sentimento di tutti i Fedeli, egli di sopra più è infame per la sporca e sacrilega legge di cui è stato inventore, con la quale hà tolto alla Chiesa una gran parte del Mondo; onde vien considerato come un detestabil nemico, meritevole perciò dell' odio e della esecrazione universale, e totalmente indegno e incapace d'ogni honore, quantunque puramente politico e civile. Il che non può dirsi di Confucio: non trovandosi nella sua vita, e ne' suoi libri cosa contraria alla retta ragione, per concorde sentimento di quei tanti e tanti che hanno saputo leggere e intendere i suoi volumi. Avverta poi il Lettore, che gli honori civili usati verso

ſo i Defunti, eziandio Eretici, e Gentili, non riguardano ciò che eſſi ſono al preſente, ma ſoltanto ciò che furono, mentre eran vivi. Onde è lecito a' Sudditi Cattolici honorar civilmente i funerali de' loro Principi, tutto che morti nella ereſia; nè deve condannarſi quella pompa ſolenne, ma però civile, con cui, due Secoli addietro, la Città di Padova honorò le ceneri di Tito Livio, allorche ritrovoſſi il ſuo ſepolcro; nè quella pure che uſavaſi in Mantova alla Statua di Virgilio, come può leggerſi riſpettivamente nella giunta di Papebrochio al 7. tomo di Maggio pag. 145. e nel libro 2. de' Commentarj di Mario Equicola.

Ecco poi un bel ſillogiſmo a carte 49. da mettere in intrico un povero difendente. Riferirollo anch' eſſo colle voſtre parole: *Quando* (dite voi) *in un decreto del Papa vi ſono le parole* Juxta ea, quæ ſuperiùs poſita ſunt, *giuſta il detto degli Auverſarj, quello non è aſſoluto. Ma nel decreto condannativo degli honori Confuciani non vi ſono quelle parole* Juxta ea, quæ ſuperiùs poſita ſunt, *come ognuno può vedere. Dunque, giuſta il principio ſteſſo degli Auverſarj, il decreto condannativo degli honori Confuciani è aſſoluto.*

Eccovi la riſpoſta. Quando ſi ſuona la Chitarra, giuſta il ſentimento comune, le corde di eſſa non ſono rotte. Ma hora non ſi ſuona la Chitarra. Dunque, giuſta il ſentimento comune, le corde di eſſa ſon rotte.

Eccovi un' altra riſpoſta. Quando le cicale cantano in qualche luogo, ivi non ſi ſente freddo. Ma dentro a un forno acceſo le cicale non cantano. Dunque dentro a un forno acceſo ſi ſente freddo.

Se queſte due riſpoſte non baſtano, quando così vogliate, ne aggiungeremo dell' altre. E' poſſibile, Reverendo Padre, che non vi ſiate accorto, che un ſillogiſmo in prima figura con la minor negativa nulla conchiude? E non potete già difendervi con dire, che nella voſtra maggiore debba ſottointenderſi la particella eſclu-

eſclusiva *ſolamente*, ſi che faccia il ſeguente ſenſo: *ſolamente quando in un decreto del Papa vi ſon le parole* Juxta ea, quæ ſuperiùs poſita ſunt, *giuſta il detto degli Auverſarj, quello non è aſſoluto*: nel qual caſo il voſtro ſillogiſmo ſarebbe in buona forma con tutta la minor negativa, perche paſſerebbe dalla prima alla ſeconda figura. Non potete, diſſi, ciò addurre in voſtra difeſa: mentre la ſteſſa maggiore così riformata (auvegnache con diverſe parole) la recate bensì da poi, ma in argomento diſtinto; e talmente diſtinto, che lo portate per confermazione, e non come ſpiegazione del precedente ſillogiſmo, il quale perciò rimane con tutta la ſua deformità. Vi farò poi vedere a ſuo luogo, quanto andiate ingannato nell' attribuire a' voſtri Auverſarj la ſudetta maggiore.

SETTIMO. A carte 38. havete una propoſizione ben miſerabile. *Indepedentemente* (dite voi) *da una tale intenzione* (religioſa) *un' opera può eſſere ſuperſtizioſa, come, per eſempio, certe OSSERVAZIONI de' ſogni, de' numeri, d'accidenti, per dedurre ſe un' impreſa dovrà terminarſi felicemente, ſono ſuperſtizioſe; e pure non ſi fanno con INTENZIONE RELIGIOSA.*

Nè pur quì, Reverendo Padre, par che habbiate l'idea giuſta di ciò che ſia ſuperſtizione. La ſpiegherò in modo, che tutti la intendano, con un' eſempio familiare, il qual varrà altresì riſpetto a' ſogni, e a' numeri &c. che havete recato.

Voi ſiete aſſiſo (poniamo) a un convito; e nel recarvi il ſale ſu'l piatto (come accade tal' hora) ne roverſciate sù la menſa una gran parte. A tal' accidente voi vedete turbarſi alcuni de' convitati; non certamente perche loro importi quella piccioliſſima perdita: ma perche hanno quel tale ſpandimento per annunzio, e per ſegno di qualche imminente diſgrazia. E non è già, che il ſale, a lor credere, habbia un tal ſignificato di ſua

propria natura, nella maniera che il fumo de' camini è indizio naturale del fuoco; nè v'hà chi penſi, ch'ei l'habbia da qualche iſtituzione humana, come auvien nelle voci. Adunque, ſe tuttavia ſe ne fà ſtima, e vi ſi ſtà ſopra con oſſervazioni, con ſollecitudine, e con tema; ciò deve ridurſi a una ſtolta opinione, che quello ſpargimento (il ſimile dicaſi a proporzione de' ſogni, e de' numeri) habbia conneſſione morale colle diſgrazie, in virtù di qualche alta cagione, la quale habbia dominio sù la natura delle coſe ſenſibili, e queſta medeſima habbia iſtituito quel ſegno a ſuo piacere. In ciò dunque conſiſte la ſuperſtizione, perche ſi ſtà ſopra tali coſe, oſſervandole ſollecitamente con farne conto, quaſi elle habbiano la ſudetta conneſſione nella maniera ſpiegata. Quindi ne viene in conſeguenza, che tali *OSSERVAZIONI* ſiano veramente *INTENZIONI RELIGIOSE*. Imperocche, quantunque elle non pretendano direttamente di preſtar culto a veruno (poiche appartengono all' intelletto) ſon però fondamento, e principio di culto religioſo; anzi contengono implicitamente un riſpetto, e una ſacra riverenza verſo quel principio morale e libero, a cui tacitamente hanno riguardo, come poc' anzi ſi è detto: E queſta ſtima, queſto riſpetto, queſta riverenza è la ſorgente naſcoſta, donde poi derivaſi il culto religioſo; onde, tolta queſta ſegreta mira, ſvaniſcono inſieme con eſſa le ſuperſtizioni. Ma a che più oltre ſtancare il Lettore? Chi non sà, che alla virtù della Religione ſi oppone la Irreligioſità *per defectum*, e la ſuperſtizione *per exceſſum*? Come adunque volete, Padre cariſſimo, che ſi dia intenzione, overo oſſervazione ſuperſtizioſa, la quale non ſia religioſa? Auvertite poi un' altro abbaglio, di cui non vi ſiete auveduto. Sia vera quella voſtra propoſizione. Chi vi hà detto, che i Cineſi habbiano quella ſpecie d'intenzione, di cui parlate? Non vedete, che queſta è una quiſtione anch' ella di puro fatto, tutta fuori del voſtro impegno?

PER

PER ULTIMO. In fine del primo libretto, che è in forma di lettera, hauvi una poſcritta, in cui riſpondete a due queſiti. Il primo è, ſe gli Accuſatori ſiano Gianſeniſti. Il ſecondo è, ſe in tal caſo la qualità di eſſi poſſa eſſere di pregiudicio alle loro accuſe.

Un ſoſpettoſo indiſcreto, in leggere queſta giunta di ſtile diverſo, e tutta fuori dell' argomento, l'havrebbe forſe per coſa alquanto miſterioſa: E il nuvolo ſi farebbe maggiore, riflettendo a quel voſtro ſentimento, ſfuggitovi per inauvertenza, Che le definizioni dogmatiche de' Sommi Pontefici non ſono *Ex Cathedra*, nè *infallibili*, ogni qual volta non ſiano lor precedute le ſolite diligenze; Ciò (dico io) in tutt' altri cagionerebbe ſoſpetto, eſſendo aſſai noto (ma voi nol ſaprete) chi, e quali ſiano que' tali, che pretendono eſame nuovo in materia di Fede contro le deciſioni già fatte, e lo pretendono appunto per non eſſerſi prima uſate, come eſſi dicono, le diligenze dovute, nè eſaminata a fondo la loro cauſa. Ma non ſia già vero, che in me cada nè pur' ombra di ſiniſtra opinione; maſſimamente che la voſtra ſcrittura, a cui riſpondo, è per altro lontana da tutti quegli aliti, e da tutti quei contraſegni di certe altre propoſizioni, onde gl' intendenti, e i ben' informati toſto diſtinguono dal fiato lo ſtomaco di certe perſone. Riſpondo adunque brevemente ad amendue le propoſte.

Chi ſiano, e quali ſiano queſti tali, conſta da' loro libri ſtampati, dalle loro contradizioni, dal parlar doppio, e dalle lor lettere inſerite ne' pubblici proceſſi. Intorno al ſecondo queſito, vi rimetto alla quinta e ſeſta Lettera al Dottor di Sorbona, che ſervono di riſpoſta a un Libello intitolato *La Calunnia Convinta*. Da eſſe ricaverete quanto importi alla cauſa preſente il fondato ſoſpetto di una tal macchia. Oltre che troppo importa alla noſtra Italia l'haver notizia d'huomini tali, accioche talun d'eſſi ſotto un' aſtuto parlar Cattolico,

e tal' altro ſotto l'apparenza ingannatrice d'un' eſterno grave e compoſto, non portino una tal contagione nelle pubbliche Scuole, e inſieme con eſſa le mode pernizioſe, cioè il Rigoriſmo, la libertà della pubblica maldicenza, lo ſcredito della Teologia Scolaſtica, e degli Ordini Regolari, le opinioni filoſofiche pericoloſe, il far paſſare una eresia per un fantaſma, le fazioni, le cabale, e l'altre turbolenze, che di preſente inquietano le Fiandre e la Francia.

Vengo hora, Reverendo Padre, a' punti capitali della noſtra diſputa, che devono eſaminarſi col ſolito ſtile, e col ſolito rigor delle Scuole: non perche il voſtro libro habbia biſogno d'eſſere diſteſamente rifiutato, ma bensì per mettere con tal' occaſione vie più in chiaro la materia e il fondo della quiſtione: anzi (mi proteſto) per difeſa dello ſteſſo decreto Clementino, a cui volete attribuire un ſentimento, che non è ſuo; cioè a dire, Che, qualunque ſia la eſpoſizione; ò veri ò falſi che ſiano i fatti rappreſentati; ò innocente ò rea che ſia l'iſtituzione di quell' Imperio; ò buone ò male che ſiano ſtate le interpretazioni de' teſti Cineſi; eziandio conoſciuta l'ignoranza del principale accuſatore; eziandio a coſto della eſtirpazione della Santa Fede, volete, dico, che ſia un decreto sì chiaramente, e incontraſtabilmente aſſoluto, e ſia talmente derogativo di quel di Aleſſandro VII. per ragioni recondite, e riſerbate, che debba ad ogni riſchio indiſpenſabilmente eſeguirſi. Non è vero, che la coſa ſia così; nè ſarebbe decoro della Chieſa, che foſſe così. Intenderete ciò dalla confutazione che imprendo de i due punti, ne' quali và a finire il voſtro diſegno. L'uno è, che il decreto di Clemente XI. non laſci più luogo a difendere per innocenti i riti controverſi della Cina. L'altro, che il decreto di Aleſſandro VII. non preſti a que' riti l'aſſiſtenza, che ſuppongono i difenſori. A queſti due impegni, che formano il principale ſoggetto

de'

de' voſtri libri, havete poi aggiunte certe poche rifleſſioni, circa il nome di Dio preſſo a' Cineſi. Io dunque, per non laſciare intatta coſa alcuna ſpettante alla cauſa della Cina, tratterò ancora di queſto punto in uno de' capi ſeguenti, i quali ſerviranno di continuazione all' Eſame Teologico.

CAPO II.

In cui ſi dichiara il legitimo ſenſo del decreto Clementino intorno a' riti controverſi.

L'Interpretazione, che dal noſtro Auverſario vien data al decreto di Clemente XI. non può eſſere più capriccioſa. A rifiutarla non meno con chiarezza, che con vigore, fà di meſtiere eſporne di nuovo la belliſſima idea. Pretende queſto Autore, che i riti Cineſi ſiano aſſolutamente vietati dal Regnante Pontefice: Non già perche ſiano di natura lor propria religioſi; poiche ammette non eſſervi alcun rito eſterno, il quale nel ſuo eſſere materiale porti il ſignificato della Sovrana Maeſtà. Nè pure, perche ſiano religioſi in virtù di qualche divina inſtituzione, che ancor perſeveri; poiche traſmette non eſſervi adeſſo divina inſtituzione, onde alcun rito eſterno (devonſi eccettuare i Sacramenti della nuova Legge) reſti conſacrato al culto proprio di Dio. Non finalmente, perche ſiano religioſi in virtù dell' intenzione, overo inſtituzione propria de' Cineſi; poiche confeſſa, che il Papa nulla hà deciſo intorno all' intenzione, overo inſtituzione ſudetta. Ma bensì, perche quei riti appunto (parla de' più ſolenni) co' quali viene honorato Confucio, ed i Progenitori defunti, ſono ſtati riconoſciuti dalla Chieſa per religioſi in virtù dell' univerſale conſentimento di tutti i Popoli, auvezzi ad honorare con tali riti eſterni il vero Dio, ò le falſe Divinità da eſſi adorate.

Ancora più oltre s'avanza nella pagina 17. del primo libro, con dire. *Ma via però sù: Fingiamoci, che*

i riti controverſi, indipendentemente dall' intenzione, con cui ſi fanno, nulla habbino di religioſo, nulla di ſacro (il che mai ſarà per concederſi) ſi potrebbe dire però, che in riguardo al noſtro eſſere Cattolico ſiano totalmente decenti? Quindi paſſa a provare, che le cerimonie Cineſi (ancorche per niun titolo foſſero religioſe, e ſacre) havrebbono nulladimeno il reato d'eſſere indecenti alla profeſſione Chriſtiana, e Cattolica. Adunque vi reſterebbe ancora un giuſtiſſimo titolo, per cui doveſſero aſſolutamente vietarſi. Sù queſto argomento ſi trattiene per cinque intiere facciate dalla pagina 17. inſino alla 22. e inculca in molti altri luoghi il medeſimo ſentimento. Anzi nella pagina 13. dello ſteſſo libro vorrebbe perſuaderci, che nel decreto di Clemente XI. non ſono vietati i riti del Plenilunio a cagione che ſiano religioſi, overo imbevuti di ſuperſtizione, ma bensì per altro diſtinto motivo. Ecco le ſue parole. *La Sacra Congregazione non dà il medemo reato alle cerimonie dell' Equinozio, & a quelle del Plenilunio, perche dichiara le prime imbevute di ſuperſtizione, e proibiſce puramente l'altre, come illecite; con che vuol dire, che ſono meno colpevoli, mentre tutto quello, che è ſuperſtizioſo, è anco illecito, ma non tutto quello, che è puramente illecito, è ſuperſtizioſo.* Adunque il noſtro Auverſario ci vuol fare auvertiti d'una notabile diſparità trà la condanna delle cerimonie più ſolenni dell' Equinozio, e la condanna delle meno ſolenni del Plenilunio. Imperocche tanto le une, quanto le altre ſono indecenti (come a lui pare) alla profeſſione Cattolica: Ma le ſole prime ſono imbevute di ſuperſtizione. Pertanto la Sacra Congregazione proibiſce le prime ſotto l'eſpreſſo titolo di ſuperſtizione, ch'è il reato di maggior peſo: Proibiſce le altre per il ſolo titolo dell' indecenza, e perciò ſi contenta d'uſare il vocabolo generale, puramente dichiarandole illecite. Ecco in riſtretto il penſiero di queſto Scrittore.

Hor

Hor quì ſiami lecito di rivolgermi a lui, e così interrogarlo: Havete voi letto con attenzione il decreto Clementino? Io ne dubito aſſai. Al più che ſia, può dirſi, che ne habbiate lette le riſpoſte; ma non già, che le habbiate confrontate co' previi queſiti. Così mi giova di credere per voſtra riputazione. Non vi offendete: leggerete più a baſſo le voſtre difeſe; dove farò vedere, che finora niuno più tolerabilmente di voi hà ſoſtenuto l'impegno della aſſoluta condanna de' riti Cineſi. Ma, ciò non oſtante, devo ripetere, che certamente non havete confrontate le riſpoſte del decreto Clementino con le previe propoſte. Voi in amendue i libri fate gran capitale di non ritrovarſi veruna delle ſolite formole condizionali nelle trè prime riſpoſte a' queſiti del quarto Articolo; e sù queſto appoggiate la voſtra principale aſſerzione, che tutti i riti Cineſi (benche per diverſi motivi) ſiano aſſolutamente proibiti; cioè li più ſolenni come ſuperſtizioſi, nella riſpoſta al primo queſito; e gli altri puramente come illeciti, nelle riſpoſte al ſecondo, & al terzo queſito. A queſto diſcorſo non mancherebbe la ſua buona apparenza, quando nelle trè ſudette riſpoſte foſſe compito il Giudicio della Sacra Congregazione circa i riti accennati: Ma noi ſiam lontani dal caſo.

Io dunque, per annullare tutto il voſtro ſiſtema, e inſieme convincervi del mancamento, che poc' anzi vi oppoſi, dichiarerò il legitimo ſenſo del decreto Clementino intorno a' riti controverſi, col farvi conoſcere queſte due incontraſtabili verità: La prima, che tutti quei riti ſono condannati per il ſolo titolo della ſuperſtizione: La ſeconda, che il Decreto condannativo non è aſſoluto, ma condizionato, mercè la di lui dipendenza dalla rappreſentata, ma non definita religioſa intenzione di quell' Impero.

Per voſtra maggiore intelligenza, e per mettere ſotto gli occhi de' Lettori tutto il ſoggetto di queſta diſ-

puta, il quale dovrà poi eſſere il fonte delle noſtre argomentazioni, regiſtrerò diſtintamente un per uno tutti i queſiti ſopra il quarto Articolo, con ſotto a ciaſcheduno le riſpoſte della Sacra Congregazione. Aggiungerò a' ſuoi luoghi qualche neceſſaria auvertenza, acciocche reſti più chiara la corriſpondenza di ciaſcheduna Riſpoſta al ſuo proprio Queſito.

PRIMO QVESITO SOPRA IL QUARTO ARTICOLO.

Primò. Quæritur, an ſuperſtitione imbuta ſint ſolemnia, quæ ſemel, & iterum ſingulis annis Confucio, & Progenitoribus offerri ſolent ſacrificia, ſeù oblationes, ità ut iis præeſſe, miniſtrare, aut intereſſe, Chriſtianis nullatenùs, nullaque de cauſa permitti poſſit.

Si oſſervi, che nella eſpoſizione delle mentovate cerimonie viene determinato il tempo, cioè l'equinozio della Primavera, e dell' Autunno.

RISPOSTA AL PRIMO QVESITO SOPRA IL QUARTO ARTICOLO.

Ad ſex Quæſita hujus Articuli Sacra Congregatio reſpondit.

Queſto, come ognun vede, è il comune preambolo alle ſei riſpoſte, che riguardano altretanti Queſiti ſopra il preſente Articolo. Di poi ſiegue immediatamente la riſpoſta al primo Queſito. *Chriſtianis nullatenùs, nullàque de causà eſſe permittendum præeſſe, miniſtrare, aut intereſſe ſolemnibus ſacrificiis, ſeù oblationibus, quæ in utroque æquinoctio cujuſque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri ſolent, tamquam ſuperſtitione imbutis.*

Prima di regiſtrare il ſecondo Queſito, convien udire il motivo, da cui fù ſpinta la Sacra Congregazione a volerlo formare. *Præ-*

Præter prædictas binas ſolemnes oblationes, aliæ minùs ſolemnes EODEM IN LOCO, ſeù quidam alii Ritus, & Cæremoniæ IN EJUSDEM CONFUCII HONOREM ſtatutis temporibus peraguntur, tum à Magiſtratibus, ſeu Gubernatoribus Urbium, tum à reliquis Literatis; de quibus, etſi ſpeciatim à Vicario Apoſtolico Maigrot mentio facta non fuerit, nihilominus, quia in Quæſitis Patris Martinii Societatis Jeſu aliqua ſaltem expoſita fuerunt; hic aliud Quæſitum, ad rem clariùs elucidandam, inſtituitur.

SECONDO QUESITO.

Secundò. Igitur quæritur, an Cæremoniæ, Ritus, & oblationes minùs ſolemnes, quæ fiunt IN HONOREM EJUSDEM CONFUCII, à Chriſtianis licitè exerceri, & peragi poſſint IN LOCO PRÆFATO.

Quì pure ſi oſſervi, che nella eſpoſizione de' predetti riti vengono determinate trè diverſe circoſtanze in riguardo al tempo. I. Si praticano da' Magiſtrati, e da' Letterati due volte per ciaſcun meſe, cioè ne' giorni del Novilunio, e del Pleniluuio. II. Da' Mandarini, Governatori di Città, e da' Magiſtrati in occaſione di prender poſſeſſo delle lor Dignità. III. Da tutti i Letterati in occaſione di ricevere i Gradi.

RISPOSTA AL SECONDO QVESITO.

Similiter nec eſſe permittendam in ÆDIBUS CONFUCII, quæ eo appellari dicuntur vocabulo, quo apud Sinas Idolorum Templum deſignari dicitur; exerceri, ac peragi à Chriſtianis cæremonias, ritus, & oblationes, quæ in HONOREM EJUSDEM CONFUCII, fieri dicuntur, tum ſingulis menſibus in Novilunio, & Plenilunio à Mandarinis, ſeù Primariis Magiſtratibus, aliiſque Officialibus, & Literatis, tum ab iiſdem Mandari-

darinis, ſeù Gubernatoribus, ac Magiſtratibus, antequam dignitatem adeant, ſeu ſaltem poſt ejuſdem poſſeſſionem adeptam: tum denique à Literatis, qui, poſtquam ad gradus ſunt admiſſi, è veſtigio AD TEMPLUM, ſeu ÆDEM CONFUCII ſe conferunt.

Prima del terzo Queſito convien pure udire il motivo, da cui fù ſpinta la Sacra Congregazione a volerlo formare.

Præter prædictas ſolemnes oblationes, quæ fiunt in honorem Defunctorum Progenitorum, aliæ etiam minùs ſolemnes oblationes, nec non alii ritus, ac cæremoniæ EISDEM IN ÆDIBUS, SEU TEMPLIS, diverſis anni temporibus, præſertim prima die anni Sinici, in ſolſtitio, ac ſingulis menſibus, in Novilunio ſcilicet, & Plenilunio, IN HONOREM EORUNDEM DEFUNCTORUM fieri ſolent; De quibus, licet Vicarius Apoſtolicus Maigrot ſpecificam mentionem non fecerit, expedire videtur, ob rationem ſupra allatam, ubi de oblationibus minùs ſolemnibus Confucio fieri ſolitis agitur, ut etiam ſpeciale Quæſitum hic inſtituatur: undè

TERZO QUESITO.

Tertio. Quæritur an Chriſtianis liceat in præfatis Ædibus, ſeù Templis ſupradictas oblationes minùs ſolemnes offerre, in eis miniſtrare, ſeù quomodolibet inſervire, nec non alios ritus, & cæremonias peragere.

RISPOSTA AL TERZO QUESITO.

Item non eſſe permittendum Chriſtianis in TEMPLIS, SEU ÆDIBUS PROGENITORIBUS DICATIS, oblationes minùs ſolemnes eiſdem facere, nec in illis miniſtrare, aut quomodolibet inſervire, vel alios ritus, & cæremonias peragere.

Avanti il quarto Queſito leggaſi il ſeguente preambolo;

bolo; in cui reſta dichiarato, che le cerimonie ivi propoſte non ſono diverſe dalle già rappreſentate negli altri Queſiti.

Alias inſuper oblationes tum ſolemnes, tum minùs ſolemnes Sinenſes facere ſolent mortuis Progenitoribus, præſertim à die obitus, uſquequo ſepulturæ tradantur, quæ, excepta circumſtantia TEMPLI, SEU ÆDIS, nec non VESTIUM SPECIOSARUM, quia lugubribus veſtimentis eo tempore utuntur, in cæteris cum ſupradictis reſpectivè concordant: Et ideò

QUARTO QUESITO.

Quartò. Quæritur an Chriſtianis liceat præfatas oblationes, ritus, ac cæremonias CORAM SUPRADICTIS PROGENITORUM TABELLIS in privatis Domibus, vel etiam in eorundem Progenitorum ſepulchris, aut antequam Defuncti prædicti ſepulturæ tradantur, in eorum honorem fieri conſuetas unà cum Gentilibus, vel ſeorſim peragere, eiſque miniſtrare, aut intereſſe.

RISPOSTA AL QUARTO QUESITO.

Demum, nec eſſe permittendum Chriſtianis præfatas oblationes, ritus, ac cæremonias, prout in Quæſitis relatæ ſunt, coram Progenitorum Tabellis, in privatis Domibus, nec in eorundem Progenitorum ſepulchris, aut antequam Defuncti ſepulturæ tradantur, in eorum honorem fieri conſuetas, unà cum Gentilibus, vel ſeorſim peragere, eiſque miniſtrare, aut intereſſe.

Eccoci finalmente al Queſito, la cui riſpoſta ſcioglierà tutto il nodo.

QUINTO QUESITO.

Quintò. Quæritur an Chriſtianis liceat PRÆFATAS

TAS OMNES oblationes tum ſolemniores, tum minùs ſolemnes, nec non alios ritus, ac cæremonias, tàm in ÆDIBUS, SEU TEMPLIS DEFUNCTORUM, quàm DOMI, & in SEPULCHRIS, prout ſupra relatæ ſunt, peragere, aut eis ſimul cum Gentilibus intereſſe, vel in eis miniſtrare, ſaltem præmiſsà publicà, vel ſecretà proteſtatione eos non religioſo, ſed civili tantùm, ac politico cultu erga Defunctos Progenitores hæc omnia præſtare, nec ab eis quidquam petere, aut ſperare.

RISPOSTA AL QUINTO QUESITO.

Imò prædicta omnia, tamquam à ſuperſtitione inſeparabilia, juxtà ea, quæ in Quæſitis propoſita ſunt, ne quidem eſſe permittenda Chriſtianis præmiſsà publicà, vel ſecretà proteſtatione, ſe non religioſo, ſed civili, ac politico tantùm cultu erga Defunctos illa præſtare, nec ab eis quidquam petere, aut ſperare.

SESTO QUESITO.

Sextò. Quæritur an liceat, ſeù permitti poſſit Chriſtianis eaſdem omnes oblationes reſpectivè in locis ſupradictis, vel ſaltem Domi, ac in Defunctorum ſepulchris ſeorſim, vel etiam cum Gentilibus offerre, alioſque ritus, ac cæremonias peragere, ſublatis omninò ſuperſtitioſis, vel ſuperſtitionis ſpeciem præſeferentibus; hoc eſt ea tantummodo offerendo, quæ juxtà Regni morem vivis offerri ſolent, & cum cæremoniis, ac ritibus erga vivos fieri, vel adhiberi ſolitis. Et an hoc ſaltem liceat, præmiſsà, ſeù adhibità ſupradictà proteſtatione.

A queſt' ultimo Queſito merita d'eſſere aggiunta la ragione ivi eſpreſſa, ò vogliam dire motivo, per cui debba concederſi a' Chriſtiani Cineſi favorevole riſpoſta.

Ratio

Ratio eſt; quia, niſi hæc ſaltem Sinenſibus Chriſtianis permittantur, valdè timendum eſt, nè qui Chriſtiani jam ſunt Chriſtianam Religionem penitùs abiiciant, & qui nondum illam ſuſcepere, impoſterum nullatenùs amplectantur: Imò in Chriſtianos, tamquam in Patriorum Rituum erga Defunctos Progenitores deſertores, ac deſtructores inſurgant, eoſque, ac Miſſionarios omnes minis, ac perſecutionibus exagitent, & à Regno penitùs excludant.

Prima della riſpoſta al ſeſto Queſito dee premetterſi la generale riflеſſione, che vien fatta dalla ſteſſa Sacra Congregazione ſopra le altre cinque previe riſpoſte: onde potrà comprenderſi quanta ſia la gravità del motivo poc' anzi citato ſotto queſt' ultimo Queſito.

Cæterum per reſponſa hujuſmodi non cenſendam eſſe damnatam præſentiam illam, ſeù aſſiſtentiam merè materialem, quam cum Gentilibus ſuperſtitioſa peragentibus, citrà ullam, ſivè expreſſam, ſivè tacitam geſtorum approbationem, ac quovis miniſterio penitùs ſecluſo, eiſdem ſuperſtitioſis actibus quandoque præſtari contingat à Chriſtianis, CUM ALITER ODIA, ET INIMICITIÆ VITARI NON POSSUNT, factà tamen fidei proteſtatione, & ceſſante periculo ſubverſionis.

RISPOSTA AL SESTO QUESITO.

Similiter nec per eadem reſponſa vetari, quominùs erga Defunctos peragi poſſint alia, ſi quæ ſint juxtà earum Gentium mores, quæ verè ſuperſtitioſa non ſint, nec ſuperſtitionis ſpeciem præſeferant, ſed intra limites civilium, ac politicorum rituum contineantur. Porrò quænam hæc ſint, & quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum Domini Patriarchæ Antiocheni Commiſſarii, & Viſitatoris Generalis in Imperio Sinarum, tum Epiſcoporum, ac Vicariorum Apoſtolicorum illarum

illarum partium judicio relinquendum esse; qui tamen intereà omni, quo poterunt, studio, ac diligentia, curare debebunt, ut Gentium cæremoniis penitùs sublatis, illi sensim à Christianis, & pro Christianis hac in re usu recipiantur ritus, quos Catholica Ecclesia pro Defunctis piè præscripsit.

Ed ecco regiſtrate tutte intiere, co'l ſuo proprio ordine, le Riſpoſte della Sacra Congregazione alli ſei Queſiti ſopra il quarto Articolo. Hor che dirà il noſtro Auverſario? Non è egli vero, Reverendo Padre, che tutte le cerimonie verſo i Defunti, tanto le più ſolenni dell' Equinozio, quanto le meno ſolenni del Plenilunio ſono propoſte trè volte alla Sacra Congregazione in trè diſtinti Queſiti? La coſa è troppo chiara: Non può negarſi. Primieramente ſono rappreſentate nel primo Queſito le cerimonie più ſolenni dell' Equinozio; e nel terzo le meno ſolenni del Plenilunio. Di poi tutte inſieme ſono propoſte nel quarto Queſito, colla ſola diverſità del Luogo, e delle Veſti: *Exceptâ circumſtantiâ Templi, ſeu Ædis, nec non Veſtium ſpecioſarum*: Così nel preambolo al mentovato Queſito. Finalmente tanto le une, quanto le altre ſono di nuovo rappreſentate nel quinto Queſito, ſenza alcuna reſtrizione di Luogo: *Præfatas omnes oblationes tum ſolemniores, tum minùs ſolemnes, nec non alios Ritus, ac Cæremonias, tàm in Ædibus, ſeu Templis Defunctorum, quàm Domi, & in Sepulchris*: Colla ſola aggiunta della previa proteſta: *Saltem præmiſsâ publicâ, vel ſecretâ proteſtatione*: Così nel predetto Queſito.

Poſto ciò, a che vale la mancanza delle formole condizionali nelle riſpoſte a' primi Queſiti, quando elleno ſi ritruovano cotanto eſpreſſe nelle riſpoſte al quarto, & al quinto Queſito, in cui reſtano compreſe tutte inſieme le cerimonie predette? *Prout in Quæſitis relatæ ſunt: Juxtà ea, quæ in Quæſitis propoſita ſunt.* Ma di queſto punto diſcorreremo più a baſſo.

Intan-

Intanto riſpondetemi, Reverendo Padre: Siete ben' a queſt' hora perſuaſo, che per lo meno tutti i riti verſo i Defunti, ogni qual volta premettaſi la deſcritta proteſta, non ſono per altro titolo vietati dal Regnante Pontefice, fuorche a cagione della ſuperſtizione? Non potete più dubitarne. Le parole ſono chiariſſime nella riſpoſta al quinto Queſito: *IMO PRÆDICTA OMNIA, TANQUAM A SUPERSTITIONE INSEPARABILIA &c.* Ma voi nella pagina 54. del primo libro rapportate le ſudette parole a quella parte del decreto Clementino, in cui ſi condannano gli honori de' funerali. Vi compatiſco: Se haveſte confrontate le riſpoſte con le propoſte, non fareſte caduto in un' abbaglio sì groſſo. Oltre di ciò, dalle ſeguenti parole (*Juxta ea, quæ in QUÆSITIS propoſita ſunt*) ben potevate accorgervi, che la materia ivi propoſta non era riſtretta *in QUÆSITO*, ma *in QUÆSITIS*. Che più? Volete voi, che quel *PRÆDICTA OMNIA* s'intenda riſtretto a' ſoli riti praticati ne' funerali, e condannati nel paragrafo *DEMUM*? Sia così. Hor ſappiate, che ivi ſi dà la riſpoſta al quarto Queſito, in cui pure ſono rappreſentati tutti inſieme i riti verſo i Defunti, con la ſola diverſità del Luogo, e delle Veſti, come auviſammo di ſopra. Penſavate forſe, Reverendo Padre, che quì ſi trattaſſe di altri riti, non propoſti ne' precedenti Queſiti? Non è così. L'inganno voſtro (ripeto la quarta volta) è prouenuto dal non havere confrontato diſtintamente ciaſcheduna riſpoſta col ſuo proprio Queſito. Potrei però quì ancora accuſarvi d'altra maggiore inauvertenza; mentre, ſenza altro confronto, dalla ſola Riſpoſta, che havete havuta ſotto gli occhi, potevate conoſcere, qualmente parlavaſi di cerimonie già riferite negli antecedenti Queſiti. Ecco le opportune parole: *Demum nec eſſe permittendum Chriſtianis PRÆFATAS oblationes, ritus, ac cæremonias, prout in QUÆSITIS relatæ ſunt &c.*

Chi

Chi non s'auvede trattarsi quì di cerimonie, già per avanti rappresentate ?

Comunque sia : resterete hora inalterabilmente convinto di questa importante verità, che tutte indistintamente le cerimonie Cinesi verso i Defunti sono riprovate da Clemente XI. per il solo titolo della superstizione. Imperocche per una parte leggesi questa sola espressa taccia nella risposta al quinto Quesito, ove comprendonsi (come più volte fù detto) tutte insieme le cerimonie verso i Defunti ; nè in altra risposta leggesi taccia di tenore diverso : e per l'altra la circostanza ivi aggiunta della previa protesta serve più tosto a mostrare, che tutte quelle cerimonie siano state giudicate (*Juxta ea, quæ in Quæstis proposita sunt*) sì altamente imbevute di superstizione, che nè pure la contraria protesta siasi stimata valevole a purgarle da questa macchia : *Tanquam à superstitione inseparabilia*. Questo discorso è invincibile, ma vuol' essere alquanto più rischiarato.

Direte forse : Perche dunque i riti più solenni sono separatamente dichiarati superstizioni nella risposta al primo Quesito ; ed i riti meno solenni sono puramente dichiarati illeciti nella risposta al terzo ? Oh questa sì che è bella ! Quasi che il dichiarare, che NE PURE i riti meno solenni devon permettersi a' Christiani ne' Tempj, ò Case dedicate a' Progenitori (*ITEM non esse permittendum Christianis in TEMPLIS, seu ÆDIBUS Progenitoribus DICATIS &c.*) non sia lo stesso in tali circostanze di cose, di proposte, e di risposte ; non sia (dissi) lo stesso, secondo la morale intelligenza, che il dichiarare non doversi permettere quei riti a cagione della superstizione, reato già espressamente attribuito a i riti più solenni. Se a voi non piace questa spiegazione, proponete il vostro dubbio alla Sacra Congregazione, ed ella vi risponderà. Nondimeno voglio ancor' io trà poco soddisfarvi più

ampia-

ampiamente. Intanto vi dico, che non dovete ſtorpiare il decreto Pontificio a cagione che non ſappiate il perchè di qualche ſua particella. E veramente ſarebbe pur coſa curioſa il pretendere, che il Papa non condanni come ſuperſtizioſi i riti meno ſolenni, perche in qualche luogo del ſuo Decreto puramente li dichiara illeciti, quando in un' altro eſpreſſamente determina il loro reato, col chiamarli *inſeparabili dalla ſuperſtizione*, e come tali dice non doverſi permettere, eziandio che venga adoperato il riparo d'una contraria proteſta. Adunque, ſe non ſapete riſpondere alla ſudetta interrogazione, habbiate pazienza: Al certo non dovete quindi inferire una concluſione, sì apertamente contraria allo ſteſſo Decreto.

Ma voi non ſarete ancora contento. Vorrete bensì ridurvi a concedere (così sforzato dalla evidenza) che anche i riti meno ſolenni ſiano condannati di ſuperſtizione nella riſpoſta al quinto queſito: Ma in oltre pretenderete, che ſiano altresì riprovati per un titolo più univerſale (come è quello dell' indecenza alla profeſſione Cattolica) poiche nella riſpoſta al terzo ſono puramente dichiarati illeciti. Potreſte ancora (ſoggiungo io) dire lo ſteſſo de' riti più ſolenni; cioè che ancor' eſſi ſiano riprovati per il ſudetto titolo d'indecenza alla Profeſſione Cattolica: Imperocche, ſe bene nella riſpoſta al primo queſito ſiano eſpreſſamente dichiarati ſuperſtizioſi, nulladimeno nella riſpoſta al quarto (in cui pure, come già dicemmo, ſono propoſti tutti i riti verſo i Defunti) reſtano condannati con la ſola formola generale: *Demum nec eſſe permittendum &c.* Che ve ne pare? La congettura è in tutto ſimile alla voſtra. Per me vi sò dire, ch' ella non può eſſere più miſerabile. Adunque finiamola: Io m'accingo a dimoſtrarvi il contrario con due ineſpugnabili oſſervazioni.

La prima è queſta. Certamente non può ſognarſi,

che la proteſta riferita nel quinto Queſito ſia appunto la circoſtanza, onde rendanſi infetti di ſuperſtizione i riti controverſi. Dopo ciò chi non vede, che la Sacra Congregazione nella riſpoſta al ſudetto Queſito non fà altro che ſpecificare il reato, per cui le cerimonie anche meno ſolenni verſo i Defunti già furono da eſſa vietate nelle riſpoſte a' precedenti Queſiti? *Imò prædicta omnia, tamquam à ſuperſtitione inſeparabilia, juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt, ne quidem eſſe permittenda Chriſtianis præmiſſa publicâ, vel ſecretâ proteſtatione &c.* Il ſentimento della Congregazione non può eſſer più chiaro. Decide non eſſer' utile qualſivoglia proteſta a fine di render leciti i riti controverſi. E perche? a cagione (dice ella) che ſono inſeparabili dalla ſuperſtizione, ſecondo il rappreſentato ne' Queſiti; e perciò (inferiſco io) ſecondo il Giudicio formato di eſſi nelle riſpoſte a' medeſimi Queſiti. Aggiungaſi la particella *ſaltem* adoperata nel quinto Queſito, e la corriſpondente *ne quidem* uſata nella riſpoſta, due pruove convincenti, che già ſuppongonſi condannati quei riti nelle previe deciſioni. Adunque la Sacra Congregazione non condanna in queſto luogo per la prima volta le ſudette cerimonie, ma ſol tanto ne determina il reato, che vale a dire il motivo, per cui già furono riprovate, cioè giudicate indegne d'eſſer permeſſe a' Chriſtiani; il reato, volli dire, della ſuperſtizione, sù cui in queſta riſpoſta viene appoggiata la finale ſentenza, che nè pure devon permetterſi col riparo della proteſta. Adunque è vano il penſare, che per altro diverſo titolo ſiano riprovati tutti indiſtintamente i riti verſo i Defunti, dapoiche la ſteſſa Sacra Congregazione ci hà ſpiegato con tanta chiarezza il proprio ſentimento. Fin quì la prima oſſervazione.

Siegue la ſeconda. Voglio trasmettere, che i riti ſudetti, oltre la condanna di ſuperſtizione, ſiano altresì riprovati nelle riſpoſte al terzo, & al quarto Queſito,

a ca-

a cagione d'eſſere ſcandaloſi, overo indecenti alla Profeſſione Cattolica: Ma inſieme deve concederſi ſenza replica, che le medeſime cerimonie, in quanto rappreſentate nel quinto Queſito, non ſono altramente proibite fuorche per titolo di ſuperſtizione. Dipoi ſi oſſervi, che i difenſori de' riti combattuti non hanno impegno di ſoſtenerli per innocenti ſeparatamente dalla proteſta, quando ſi giudichi neceſſaria; dove all' oppoſto gl' Impugnatori ſoſtengono doverſi rigettare come colpevoli non oſtante la mentovata cautela. Adunque, per non uſcire fuora de' limiti della vera preſente controverſia, convien riguardare quelle cerimonie ſotto l'hipoteſi della previa proteſta. Adunque non può dirſi, che i riti della Cina, in quanto formano il vero ſoggetto di queſta noſtra diſputa, ſiano per altro titolo condannati dal Papa, fuorche per quello della ſuperſtizione; giacche è chiaro come la luce del mezzo giorno, per queſto ſolo eſpreſſo titolo eſſere proibiti nella riſpoſta al quinto Queſito, cioè dove ſono rappreſentati ſotto l'hipoteſi già detta, che è quella appunto, ſotto cui formano il vero ſoggetto della noſtra controverſia. A queſto diſcorſo non v'è riſpoſta.

Nondimeno potreſte dire: Come mai la previa proteſta può fare, che laſcino d'eſſere ſcandaloſi, e indecenti alla Profeſſione Cattolica quei riti, che già ſupponganſi tali ſeparatamente dalla proteſta? Riſpondo non eſſervi in ciò nè pur la minima difficoltà. Ditemi, Reverendo Padre; Il ſolo accettare l'invito, e poi aſſiſtere (benche ſenza verun miniſtero, ò approvamento) a funzioni tenute per ſuperſtizioſe, le quali vengano eſercitate da Gentili, ò Idolatri, non è ella coſa ſcandaloſa, & indecente alla Profeſſione Cattolica? Chi ne dubita? E pure, quando ſi faccia per neceſſità, e ſi premetta l'opportuna proteſta, nè per altra parte vi ſia pericolo di ſouverſione, in tal caſo la ſudetta materiale aſſiſtenza perde ſubito gli accennati reati,

e perciò vien permeſſa a'Chriſtiani nel paragrafo *CÆTERUM* ſotto queſte condizioni : *Cùm aliter odia* (dice la Sacra Congregazione) *& inimicitiæ vitari non poſſunt, factâ tamen fidei proteſtatione, & ceſſante periculo ſubverſionis*. Facciaſi l'applicazione al noſtro caſo, e poi riuſcirà manifeſto non eſſere di verun peſo l'objezione poc'anzi fatta. Ma che occorre andar' in cerca di argomenti lontani? La Sacra Congregazione, ſtante l'hipoteſi della previa proteſta, non riconoſce altra macchia ne' mentovati riti ſe non quella della ſuperſtizione. Adunque è fuor d'ogni dubbio, che in virtù del decreto Clementino non ſi può loro imputare altro reato, ogni qual volta ſuſſiſta la predetta hipoteſi; che vale a dire, ogni qual volta ſiano conſiderati quei riti ſecondo il vero ſtato della preſente controverſia.

Reſta dunque per noi dimoſtrato con le due premeſſe oſſervazioni, che tutte le cerimonie controverſe in honor de i Defunti ſono proibite dal Regnante Pontefice per il ſolo titolo della ſuperſtizione. Devo hora ſuſſeguentemente provare, che il decreto proibitivo non è aſſoluto, ma condizionato. E chi può negarlo? *Imò prædicta omnia, tamquam à ſuperſtitione inſeparabilia, juxta ea, quæ in Quæſitis propoſita ſunt, ne quidem eſſe permittenda &c.* Così nella riſpoſta al quinto Queſito, in cui ſi riſtrigne, come di ſopra fù detto, tutta la preſente controverſia. In queſta ſalutevol riſpoſta vien dichiarata l'inutilità della proteſta a fine di render leciti i riti accuſati, i quali ſuppongonſi già proibiti nelle previe deciſioni: *Ne quidem eſſe permittenda Chriſtianis, præmiſſâ publicâ, vel ſecretâ proteſtatione &c.* Di più, leggeſi ivi eſpreſſo il formale motivo, per cui ſono riprovati: *Tamquam à ſuperſtitione inſeparabilia*. Finalmente, le parole (*juxta ea, quæ in Quæſitis propoſita ſunt*) ci invitano ad eſaminare la condizione, sù cui la Sacra Congregazione appoggia il Giudicio del reato, e con ciò la ſentenza riprovativa

de'

de' riti combattuti. Io m'immagino, Reverendo Padre, che voi ſareſte ſtato più favorevole alla cauſa de' Chriſtiani Cineſi, ſe haveſte letta con maggiore attenzione la tante volte citata riſpoſta al quinto Queſito. Havereſte primieramente oſſervato, eſſer' ivi, come in riſtretto, tutta la ſoſtanza della preſente controverſia, tanto in riguardo alla univerſalità della materia (parlo de i riti verſo i Defunti) quanto a cagione della ſpeciale circoſtanza dalla previa proteſta. Havereſte di poi auvertita la chiariſſima formola condizionale: *Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*. E quindi havereſte finalmente conchiuſo, che il Decreto riprovativo de' ſudetti riti non è aſſoluto, ma condizionato.

Ma forſe reſterete ancora all' oſcuro circa il vero ſenſo delle citate parole. Adunque vi dico dover' elleno riferirſi alla religioſa intenzione de' Cineſi, rappreſentata ne' queſiti. Sopra di che vi rimetto a carte 92. 93. e 94. del mio Eſame Teologico, il quale ſarà da voi più profondamente inteſo dopo le coſe da me ſcritte in queſta nuova Operetta. Nulladimeno, per commodo de' Lettori, non dee ommetterſi in queſto luogo una brieve dimoſtrazione di verità sì importante. Oſſerviſi adunque, che la Sacra Congregazione non dichiara aſſolutamente ſuperſtizioſi i riti accuſati, ma con queſta memorabile riſerva: *Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*: cioè a dire, ſtanti le coſe rappreſentate ne' Queſiti. Hor bene: E' certo non poterſi dire, che quelle parole habbiano riguardo alla religioſa intenzione dell' opera, ò ella ſia per divina inſtituzione, ò per natura propria di que' riti eſterni, ò per comune conſentimento di tutti i Popoli; poiche ne' Queſiti non ſi fà menzione alcuna di ſimili coſe. Adunque convien riſolvere, ch'elleno habbian la mira alla religioſa intenzione de' Cineſi, la quale veramente è rappreſentata ne' queſiti. E quì non può dirſi, che la Sacra Congregazione habbia accennata con quelle parole l'eſpoſi-

zione de' ſoli riti eſterni ſecondo il loro eſſere materiale. Imperocche la formola (*Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*) riguarda in univerſale tutte le coſe ivi eſpoſte, trà le quali occupa il miglior luogo la ſudetta intenzione. Adunque non può giuſtamente farſi il preteſo riſtringimento. Di poi, il ſolo conteſto (*Prædicta omnia, tamquam à ſuperſtitione inſeparabilia, juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*) dimoſtra ben chiaramente, altro eſſere il ſenſo delle prime parole (*Prædicta omnia*) le quali certamente han la mira alle eſterne cerimonie accuſate; altro eſſere e ben diverſo il ſenſo delle ultime (*Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*) non inutili, non vizioſe, ma aggiunte con tutta ſaviezza, le quali perciò reſtano ſpecialmente determinate a quella religioſa intenzione, di cui ne' Queſiti rappreſentanſi imbevute le ſudette cerimonie. Quindi poi ſiegue con tutta certezza non eſſere aſſoluto, ma condizionato il Decreto riprovativo de' riti accennati; mentre queſti ſol tanto vengono proibiti come ſuperſtizioſi, e dichiarati per tali, in quanto ſuſſiſta la predetta religioſa intenzione, rappreſentata ne' Queſiti. Tutto queſto diſcorſo riceverà maggior peſo da un' altra oſſervazione, che ſiam per fare trà poco in luogo più opportuno.

Imperocche convien prima render ragione ad una giuſta curioſità de' miei Lettori; cioè, come poſſano applicarſi a i riti di honore verſo Confucio le due verità da noi finora dimoſtrate circa i riti verſo i Defunti. Riſpondo ſubito, non doverſi di ciò dubitare. E primieramente le cerimonie più ſolenni in honor di Confucio ſono unite nella riſpoſta al primo Queſito alle cerimonie più ſolenni verſo i Defunti, e ricevono inſieme, ſenza minima differenza di parole, la medeſima condanna: le altre poi meno ſolenni d'amendue gli Ordini, ſeparatamente bensì, ma con formole del tutto ſimili ſono riprovate nelle riſpoſte al ſecondo, & al ter-

20 Quesito. Ciò stante: la Sacra Congregazione nella risposta al quinto (ove propongonsi i soli riti verso i Defunti con la cautela della protesta) interpreta le sue previe sentenze contro i medesimi riti; asserendo di riprovarli tutti come superstizioli: *Imò prædicta omnia, tamquam à superstitione inseparabilia*: E insieme di giudicarli per tali, non assolutamente, ma in virtù dell' esposizione di essi fatta ne' quesiti: *Juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt*: cioè a dire, supposta (come da noi fù conchiuso) la già detta religiosa intenzione, rappresentata ne' quesiti. Adunque non dee presumersi diverso senso nelle condanne de i riti in honor di Confucio. Di più: I riti esterni verso Confucio sono in tutto uniformi agli altri verso i Defunti. Adunque non v'è motivo, per cui ricevano diversa sentenza, quando ciò non sia a cagione del diverso soggetto, che con essi viene honorato. Ma questa diversità (se pur v'è) dee certamente fondarsi nella stima degli honoranti. Adunque per questo appunto sarà d'uopo ricorrere alla intenzione de' Cinesi, restando con ciò aperta la strada alle medesime illazioni. Finalmente, dalle sole risposte a' trè primi quesiti pretendo ricavare con tutta chiarezza le sudette verità, non meno in riguardo alle cerimonie di honore verso Confucio, che per le altre in honor de i Defunti.

E quì mi souviene della grave obbligazione, che presi fin dal principio di questo Capo. Io affermai, Reverendo Padre, che finora niuno più tolerabilmente di voi havea sostenuto l'impegno della assoluta condanna de' riti Cinesi. Hor' eccomi in buon punto a darvi quella lode, che già vi promisi. A me pare, che in questo inviluppamento di cose l'habbiate trà voi medesimo discorsa così. Non occorre pensare, che Clemente XI. habbia deciso esser vere le cose a se esposte, e specialmente la religiosa intenzione dell' Impero Cinese negli honori prescritti a Confucio, ed a' Progenitori

defunti. Primieramente queſta è materia (in riguardo alla Chieſa) di puro humano fatto, e perciò non ſoggetta a definizione dogmatica. Di poi è troppo evidente la generale contraria Dichiarazione, che ſopra tal punto leggiamo nella riſpoſta al queſito ſopra il terzo Articolo; la quale con ſavia, e miſterioſa providenza fù trasferita al fine delle riſpoſte ſopra il quinto Articolo, cioè dopo tutte le deciſive riſpoſte intorno a' punti controverſi. Havete in oltre oſſervato, che, eſcluſa l'intenzione de' Cineſi, vi reſtavano ancora trè Capi, da' quali poteſſe derivarſi la preteſa religioſità de' riti combattuti; cioè in primo luogo la natura propria di tali riti eſterni; in ſecondo la divina inſtituzione; e in terzo il generale conſentimento di tutti i Popoli nel deſtinare quei riti all' honore ſpeciale di Dio. Quindi, conſiderati i riti meno ſolenni, e conoſciuta ben chiaramente la loro indifferenza a ragione de' ſudetti trè Capi, vi ſiete voltato a dire, che non ſono condannati dal Regnante Pontefice a titolo di ſuperſtizione, ma bensì per motivo più univerſale, com'è quello della indecenza alla Profeſſione Cattolica: e havete creduto di poter fondare un tal detto ſulla ſeconda, e terza riſpoſta, ove i riti meno ſolenni ſono puramente dichiarati illeciti, ſenza eſprimere il titolo della ſuperſtizione. Ma circa i riti più ſolenni, i quali nella riſpoſta al primo queſito ricevono la formale condanna del predetto reato, non vi è paruto di potere ciò ſtabilire ſulla divina inſtituzione, e molto meno ſulla propria natura di que' riti eſterni, ma vi ſiete afferrato al generale conſentimento di tutti i Popoli, francamente aſſerendo che preſſo tutti quelle cerimonie appunto ſiano determinate al culto proprio di Dio. Finalmente, per ſoſtenere l'indipendenza delle ſudette condanne da ogni riguardo alla intenzione de' Cineſi, havete voluto auvertirci, che nelle accennate riſpoſte non ſi legge pur' una formola condizionale: Onde reſta per voi conchiuſo,

chiuſo, che quelle cerimonie, conſiderate nel ſuo eſſere materiale, ſono aſſolutamente proibite dal Regnante Pontefice, per li diverſi motivi poc'anzi eſpoſti. La condotta di tutto queſto diſcorſo merita la ſua lode: poiche in tal forma havete deſtramente ſchivato i due ſoliti inciampi, ò di volere ridotta a dogma una verità di puro humano fatto (qual ſarebbe la intenzione de' Cineſi) maſſimamente contro l'eſpreſſa Dichiarazione, che leggeſi nella mentovata riſpoſta al queſito ſopra il terzo Articolo; ò di ſognare, che qualche rito eſterno (non parlo de i Sacramenti della nuova Legge) poſſa eſſere riputato per ſacro indipendentemente da ogni humana inſtituzione. Voi dunque, Reverendo Padre, havete difeſo con qualche apparenza la voſtra cauſa, ſenza impegnarvi in ſimili aſſurdi. Queſta è la lode, ch' io v'havea promeſſo. Così ancora poteſſi lodarvi d'haver bene eſaminati i Queſiti, e le Riſpoſte Pontificie: ma in ciò (perdonatemi) ſiete ſtato troppo negligente. Spero, che un' altra volta ſarete più cauto.

Non voglio però, che il fin quì detto per voſtra lode ſia del tutto inutile al mio intento principale. Voi conoſcete (e niun ſavio può contradirvi) che i riti meno ſolenni non hanno merito d'eſſer creduti religioſi, nè per natura lor propria, nè per divina inſtituzione, nè per comune conſentimento di tutti i Popoli. Adunque, poſto che ſiano religioſi preſſo i Cineſi, non altro reſta ad inferirſi, ſe non che ſiano tali dipendentemente dalla intenzione, overo inſtituzione di quell' Impero. La conſeguenza è innegabile. Ma da noi fù moſtrato, che anche i riti meno ſolenni (cioè gli uſati verſo i Defunti) ſono proibiti come ſuperſtizioſi nella riſpoſta al quinto queſito. Adunque reſta infallibile, che ſono riprovati come tali dipendentemente dalla religioſa intenzione de' Cineſi, rappreſentata ne' queſiti. Ed eccovi l'oſſervazione promeſſa di ſopra. Non è egli chia-

riſſimo

rissimo, Reverendo Padre, che le parole (*Juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt*) devono riferirsi alla predetta religiosa intenzione? Non v'hà più luogo a dubitarne. La discorro così. Le mentovate parole non possono haver riguardo al solo essere materiale delle cerimonie controverse; poiche le meno solenni (che pure comprendonsi nella stessa condanna) non hanno alcun merito d'essere giudicate religiose indipendentemente dalla intenzione propria de' Cinesi. Adunque dee dirsi, ch' elleno habbian la mira all' intenzione accennata. E ciò basti sù questo argomento.

CAPO III.

In cui si prosiegue la stessa materia, col sostenersi l'impegno ultimamente preso.

MI resta finalmente a provare (ciò che fù il mio ultimo impegno) qualmente dalle sole risposte a' trè primi quesiti ricavansi con tutta chiarezza le pretese verità; cioè a dire, e che tutti in generale i riti controversi sono vietati per il solo titolo della superstizione, e che i Decreti riprovativi sono veramente condizionati. Farò dunque vedere, che anche nelle trè prime Risposte vengono condannati i riti Cinesi a sola cagione della religiosa intenzione, rappresentata ne' quesiti. In quest' unica verità comprendonsi le altre due. Vi si comprende la prima, come apparisce da' medesimi termini. Vi si comprende altresì la seconda; mentre per altra parte siam certi, che la Sacra Congregazione non hà definita la verità delle cose a se esposte, nè pure secondo il loro essere materiale, e molto meno secondo l'essere formale dipendente dalla intenzione. Veggasi la celebre Risposta al quesito sopra il terzo Articolo, prudentemente trasferita (come già avvertimmo) dopo tutte le decisive risposte intorno a' punti con-

controverſi. *Nunquam verò* (diceſi ivi nel fine) *ſuper expoſitorum hujuſmodi veritate, ſeu falſitate pronunciare conſuevit*. Ma prima d'andar più oltre convien notare alcune coſe, che riempiranno di luce tutto il ſeguente diſcorſo.

Primieramente. Due generi voglion diſtinguerſi di propoſizioni condizionate. Il primo è di quelle propoſizioni, alle quali non altro manca per eſſere aſſolute, fuorche l'aſſerzione della eſiſtenza del ſoggetto. Di queſto genere è la ſeguente propoſizione: *L'huomo è animal ragionevole*; dalla quale non viene aſſerita l'eſiſtenza del ſoggetto, cioè dell'huomo, ma ſol tanto la neceſſaria conneſſione, che hà con eſſo lui il predicato, cioè l'eſſere animal ragionevole. Chiamaſi poi condizionata, perche l'eſiſtenza dell'animal ragionevole viene ivi affermata ſotto condizione della eſiſtenza dell'huomo, in tal guiſa: *ſe mai v'hà huomo al Mondo, egli è animal ragionevole*; che è appunto il ſenſo della propoſizione già detta, la quale perciò diverrà ſubito, come ognun vede, aſſoluta, ſol tanto che a lei ſi aggiunga l'aſſerzione della eſiſtenza del mentovato ſoggetto. Il ſecondo genere è di quell'altre, dalle quali ſi afferma un tal predicato di qualche ſoggetto ſotto una condizione, che ſia fuori della eſiſtenza, e della idea propria dello ſteſſo ſoggetto, come può ſcorgerſi in queſt'altra propoſizione: *Il diſporre di coſa altrui è illecito, ſe vi manca il conſentimento del Padrone*: dove è ben chiaro, che la condizione, cioè la mancanza del ſudetto conſenſo, ella è totalmente eſtrinſeca al ſoggetto della propoſizione, cioè al diſporre di coſa altrui. Venendo hora al Decreto condannativo de' riti Cineſi, è fuor d'ogni dubbio, ch'egli è condizionato ſecondo la prima maniera. Imperocche è certiſſimo, non definirſi dalla Sacra Congregazione, che le cerimonie verſo Confucio, ed i Progenitori defunti, tali veramente ſiano in uſo là nella Cina (parlo ancora del loro eſſe-

re

re materiale) quali ſono eſpoſte per ſoggetto della condanna. Adunque l'accennato Decreto dee certamente riſolverſi in queſta forma condizionata : Se le cerimonie verſo Confucio, ed i Progenitori defunti ſono tali colà nella Cina , quali ſono eſpoſte come ſoggetto de i queſiti, non devon permetterſi a' Chriſtiani. Ciò ſtante: ſe io moveſſi lite contro l'eſpoſizione de' riti Cineſi , eziandio in riguardo al loro eſſere materiale; baſterebbe in tal caſo, che il Decreto foſſe condizionato nella ſudetta maniera, e varrebbe a ſciogliere tutta queſta controverſia un ſolo *Nego ſuppoſitum* : Niego, che i riti eſterni Cineſi ſiano quelli, che ſono ſtati condannati. Ma il mio impegno è più forte. Pretendo, che il Decreto riprovativo ſia altresì condizionato nella ſeconda maniera. Io dunque (traſmettendo l'eſiſtenza di que' riti, ſecondo tutta l'ampiezza del loro eſſere materiale) farò nulladimeno vedere, che ſono riprovati ſotto una condizione ad eſſi eſtranea, che è quella della religioſa intenzione, rappreſentata ne' queſiti. E quì auverto, che le propoſizioni, in cui non intervenga alcuna condizione eſtranea al ſoggetto , ſaranno da me in auvenire chiamate, e riputate come aſſolute.

In ſecondo luogo. Quando il ſoggetto di qualche propoſizione è compleſſo; ella, benche aſſoluta, può riſolverſi in una condizionata, col ſolo ſeparamento delle parti, che compongono il ſoggetto. Per eſempio. Se dirò così: *La bugia non è mai lecita*; dirò certamente il vero, e la propoſizione ſarà aſſoluta, in quanto riguardiſi tutto intiero il di lei ſoggetto. Ma, ſe vorrò conſiderare il ſolo eſterno parlare, che è il materiale della bugia, non ſarà già vero, che quello non ſia mai lecito; mentre il Confeſſore (per tacer d'altri caſi) violentato a riſpondere, può ſenza dubbio lecitamente uſarlo. Converrà dunque aggiungere per condizione ciò che è quaſi la forma, onde l'eſterna locuzione contraria alla mente viene coſtituita nell' eſſere

di

di bugia, in queſto modo: *Non è mai lecito uſar parole contro la propria mente, ſe un tal' uſo viene ad opporſi al fine del commercio humano, per cui è ſtato iſtituito il parlare.* Con ciò ſi havrà una propoſizione condizionata, e ſarà equivalente alla aſſoluta, che già dicemmo: *La bugia non è mai lecita.* Non ſi ſtanchi il Lettore, ſe mi fermo ancora per un momento in queſte minutezze di Logica, che è la madre e la maeſtra del diſcorrere, e troppo importano per intender la forza di ciò che poi devo dire. Torniamo a noi. Di tal fatta ſono ſpecialmente quelle propoſizioni aſſolute, nelle quali il ſoggetto principale viene riſtretto da qualche circoſtanza, che per lo più ſuole eſporſi col beneficio del relativo. Per eſempio: *Ogni huomo, Che è ſano di gambe, può correre* La propoſizione è aſſoluta, pur che al ſoggetto reſti incorporata la circoſtanza delle *gambe ſane*, dalla quale ei viene determinato a ſignificazione meno ampia. Ma, quando io voglia mirarlo nella ſua univerſalità, non potrò già dire, che ogni huomo poſſa correre, ſe non vi aggiungo per condizione la circoſtanza ſudetta; onde poi habbiaſi una propoſizione condizionata, equivalente alla aſſoluta, che habbiamo addotta in eſempio.

In terzo luogo. Diaſi una brieve occhiata alla prima Riſpoſta ſopra il quarto Articolo. Sono ivi riprovate come ſuperſtizioſe le cerimonie di maggiore ſolennità, tanto verſo Confucio, quanto verſo i Defunti: Ma, ſe ricerco, quali ſiano queſte cerimonie, cioè, qual ſia il ſoggetto determinato della condanna, non vi ritruovo altro che il nome generale di ſolenni ſacrificj, overo oblazioni, colla ſola aggiunta della ſeguente circoſtanza: *Quæ in utroque Æquinoctio cujuſque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri ſolent.* E pure io ſon contento di queſto poco: Mi baſta, che le accennate cerimonie ſiano compreſe, e riprovate ſotto il nome di ſacrificj. Imperocche chi non vede poterſi

toſto

toſto inferire, che que' riti eſterni non ſono aſſolutamente condannati, ma ſolamente ſul ſuppoſto d'una religioſa intenzione, onde vengano determinati all'eſſere formale di ſacrificj? Voglio dire, che la condanna de' ſacrificj in honor di Confucio, e de' Progenitori defunti ſarà veramente aſſoluta, in quanto riguardiſi tutto intiero il ſignificato del predetto ſoggetto; ma diverrà condizionata (come ricavaſi dalla precedente avvertenza) quando voglianſi conſiderare i ſoli riti eſterni, che ſono il materiale de' ſacrificj, e formano per ſe ſoli tutto il ſoggetto della noſtra diſputa. Nè vale il riſpondere, che, qualunque ſia la diretta intenzione de' Cineſi nel porgere quegli honori a Confucio, ed a' Progenitori defunti, è nondimeno baſtevole a coſtituirli nell' eſſere formale di ſacrificj la comune inſtituzione di tutti i Popoli (ſenza eſcludere da queſto ruolo il gran Popolo della Cina) per cui ſtimanſi ordinati al culto ſpeciale di Dio: Non vale, diſſi, il riſponder così. Imperocchè ſi fà con ciò paſſaggio da una religioſa intenzione ad un' altra parimente religioſa; e ſempre ſtà fiſſo, che il Decreto riprovativo ſia condizionato nella maniera da noi voluta. Poco importa, che i riti controverſi non ſiano riprovati ſul ſuppoſto d'una diretta intenzione, per cui vengano deſtinati a riconoſcere in Confucio, ò ne' Progenitori defunti qualche ſovrana eccellenza; quando reſti conchiuſo, che ſono riprovati ſul ſuppoſto d'una comune inſtituzione (la qual pure è negata da' Geſuiti, in riguardo alla Cina) onde ſiano determinati ad una ſignificazione tutta propria della Divina Maeſtà. E con ciò ſolo potrei penſare d'haver ſoddisfatto al mio impegno. Ma io voglio avanzarmi più oltre. Pretendo moſtrare, che il Decreto condannativo reſta appoggiato al ſuppoſto della diretta intenzione, poc' anzi ſpiegata.

Per intendere queſta gran verità, ci han da ſervire di ſcorta le parole, che riferimmo di ſopra. Eccole

un'

un' altra volta per maggiore chiarezza: *Quæ in utroque Æquinoctio cujuſque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri ſolent*. Dee dunque auvertirſi, che in queſto Decreto non ſono riprovati come ſuperſtizioſi tutti in generale i ſacrificj, benche fatti con ſolennità ſtrepitoſa, i quali poſſano praticarſi in honor di Confucio, ò de' Progenitori defunti (ſtò nel puro materiale de' medeſimi; il quale conſiſte nella azione traſmutativa, ò diſtruttiva di qualche coſa). Una condanna sì generale potrebbe riprenderſi di manifeſto errore; mentre ancor trà di noi, ſenza tema d'alcun reato, ſi uſano per honoranza politica maeſtoſe e ſolenniſſime azioni (come è quella frà l'altre d'alzar machine di fuochi artificiali, con pitture, ſtatue, e altre coſe di pregio, e poi conſumarle in honore de' noſtri Principi) alle quali non altro manca per eſſere ſacrificj, riſervati al culto proprio di Dio, fuorche la pubblica, ò la privata intenzione. Grazie nondimeno al Cielo: Le ſole parole del Pontificio decreto, ſenza l'ajuto d'alcun' eſtrinſeco argomento, ſono baſtanti a farci conoſcere il di lui vero ſenſo. Non ſono quì vietati come ſuperſtizioſi tutti in generale i ſolenni ſacrificj (ſempre mi tengo ſul materiale) ò altri riti pur ſolenni in honor di Confucio, ò de' Progenitori defunti; ma quei ſoli, i quali ſogliono farſi ne' due Equinozj di ciaſcun' anno: *Quæ in utroque Æquinoctio cujuſque anni fieri ſolent*. Non ſiam però ancor giunti al ſegno pretefo. Imperocche la circoſtanza dell' Equinozio non può certamente eſſer quella, per cui diventino ſuperſtizioſe le cerimonie controverſe. Adunque nè pure con la ſudetta circoſtanza reſta determinato il ſoggetto della condanna. Così è. Sacrificj (intendo l'azione materiale) Sacrificj, diſſi, ordinati all' honore di qualche Creatura, e Solenni ſacrificj, e Fatti ne' due Equinozj di ciaſcun' anno, non ſono certamente termini, che baſtino a coſtituire un ſoggetto, il quale ſia per ſe ſolo riprova-

provato come ſuperſtizioſo. Le machine di ſopra accennate, colla ſola aggiunta del tempo, che ſia l'Equinozio, ſono pruove invincibili del precedente aſſunto.

Potrebbe opporre taluno, che la qualità di Confucio, e de' Progenitori defunti, ſia capace di rendere ſuperſtizioſe le cerimonie, praticate in loro honore. Riſpondo, eſſer noi accertati e dalla ragione, e dall' autorità di Clemente XI. nella riſpoſta al ſeſto queſito, che l'eſſere alcun morto nella Idolatria, ò nel Gentileſimo non è circoſtanza, onde vengano ad infettarſi di ſuperſtizione i riti di honore a lui eſibiti, purche ſiano preſſo un tal Popolo veramente politici. Adunque; ſe a cagione delle ſudette Perſone honorate ſi vuol trasfuſa in que' riti la controverſa religioſità; non può al certo ciò naſcere ſe non dalla ſtima, in cui le medeſime ſiano preſſo i Cineſi: Con che otterremo, ſenz' altra pruova, che la condanna ſia appoggiata al ſuppoſto della diretta religioſa intenzione, che noi pretendiamo. Lo ſteſſo dee dirſi, quando ci venga oppoſto dagli Auverſarj, ſembrar loro miſterioſa la ſcelta de' due Equinozj, ò di qualcuna a noi ſtraniera cerimonia. Ritorniamo in cammino; e diaſi compimento al diſcorſo. Dalla eſpoſizione de' termini, che compongono il queſito, dee prenderſi l'intiero e determinato ſoggetto della Riſpoſta condannativa, di cui andiam favellando. Così vuole la retta ragione, acciocche la riſpoſta ſoddisfaccia, (come è dovere) al queſito, per cui vien data: E così ſempre vuole, qualora i termini, uſati nella riſpoſta, non ſono baſtanti (come accade nel noſtro caſo) a determinare il vero ſoggetto, di cui ſi parla. Aggiungo, che le notate parole (*quæ in utroque Æquinoctio cujuſque anni fieri ſolent*) tuttoche non baſtino a determinare il ſoggetto della condanna, vagliono pur nondimeno a diſegnarlo: La circoſtanza de' due Equinozj non è coſtitutiva, ma pur viene adoperata qual connotato, onde poſſan diſcernerſi da tutti gli altri i riti, che

quì

quì ſono riprovati. Siam dunque ammoniti per le ſudette parole (quando ſia che da noi voglia intenderſi il vero ſenſo del Decreto riprovativo) ſiam, diſſi, ammoniti a ricercare, quali ſiano i riti ſoliti a praticarſi ne' due Equinozj. Hor dico, che quelle parole non ci portano a conſiderare quei riti, i quali veramente ſi uſino là nella Cina ne' due Equinozj di ciaſcun'anno, ma bensì a conſiderare quelli, i quali ſono ſtati eſpoſti alla Sacra Congregazione come ſoliti a praticarſi in tal tempo. Non ci portano a conſiderare i primi; perche queſti (non havendo la Congregazione deciſo alcuna coſa intorno al fatto) poſſono eſſere del tutto a lei ſconoſciuti, cioè diverſi dagli eſpoſti. Adunque indiſpenſabilmente ci portano a conſiderare i ſecondi, che ſono gli eſpoſti, e i conoſciuti, circa i quali ſoli può ella haver proferita ſentenza. Adunque le riferite parole diſegnano i riti dell' Equinozio, quali appunto ſi leggono nella mentovata eſpoſizione; a cui perciò conviene far capo per ricevere tutto intiero il ſoggetto della riſpoſta condannativa. E queſto era lo ſcopo, che io m'era prefiſſo in queſta terza auvertenza.

In quarto, & ultimo luogo. Due ſono le coſe diſtintamente ſpiegate nella eſpoſizione già detta; cioè le eſterne cerimonie, che ſono come la materia; e la religioſa intenzione, che ne è la forma. Viene queſta eſpreſſamente dichiarata per trè notabili Capi. Primo, nella ſtima, in cui dice haverſi Confucio, ed i Progenitori defunti, che ſono gli honorati. Secondo, nel nome che viene attribuito alle Sale, in cui ſi porgon gli honori. Terzo, nella interpretazione delle Tavolette, avanti cui ſi eſibiſcono. Viene ella dimoſtrata col primo Capo. Imperocche leggiamo ivi eſpreſſe e preghiere, e promeſſe d'ogni ſorte di felicità, colla ſperanza di reſtar' eſauditi in ricompenſa degli honori preſtati: onde rieſce manifeſto in virtù di tale eſpoſizione, che i Cineſi riconoſcano in Confucio, e ne' Progenitori

defunti qualche potenza ſuperiore all' humana ; per tacere della ſantità , e di certa ſovrana eccellenza , attribuita ſpecialmente a Confucio . Viene dichiarata col ſecondo Capo ; mentre le dette Sale ſono rappreſentate come Tempj , a cagione (diceſi ivi) che il loro nome è quello appunto , con cui ſogliono diſegnarſi preſſo i Cineſi i Tempj degl' Idoli . Finalmente col terzo Capo reſta ſpiegata, più che altrove, la religioſa intenzione , di cui favelliamo . Imperocche la celebre iſcrizione ſulle Tavolette viene interpretata letteralmente, contro il ſenſo figurato attribuitole da' Cineſi . Pretendono ivi gli Auverſarj , che gli honori eſibiti avanti le Tavolette ricevan ſua origine dalla ſtolta credenza, che ſovra di eſſe , come in Trono , veramente riſieda lo ſpirito di Confucio, ò de' Progenitori defunti : onde è, che certe formole eſpreſſive di riverente affetto , qual devono gli Scolari a' Maeſtri, ed i Figliuoli a' Genitori (e queſte ſolite uſarſi nel principio , nel decorſo , e nel fine della funzione cerimoniale) vengono eſpoſte in tal ſenſo ; che i ſudetti ſpiriti ſiano prima riverentemente invitati a voler' honorare colla ſua reale preſenza la funzione ; poi ad eſſi, come a' preſenti nelle tavolette , ſi eſibiſcano gli oſſequj , e le oblazioni , perche ne godano ; e nel fine, con dimoſtrazione di gradimento , ſiano licenziati . Si può volere più chiaramente vinta la religioſa intenzione de' Cineſi nell' eſibire honori controverſi ?

Ma in riguardo alle eſterne cerimonie deveſi attentamente oſſervare, che nè pur queſte ſono eſpoſte ſenza l'accompagnamento della diretta intenzione, che le determini ad eſſer ſacre , e religioſe . Se ſi tratta di genuflessioni , e d'inchini (cerimonie anche frà noi civilmente uſate verſo l'Effigie di qualche Principe aſſente, a cui ſia dedicato un pubblico atto di Filoſofia , ò di Teologia) ſi rappreſenta la Tabella di Confucio come riposta ſovra un' Altare , con candele accese e profumi,

e col Maeſtro di Cerimonie, che dirigga il Miniſtro, e gli Aſſiſtenti. Eccone le parole: *A Miniſtro, & Aſſiſtentibus cum variis genuflexionibus, & inclinationibus, dirigente Cæremoniarum Magiſtro, ante Tabellam Confucii ſupra Menſam, ſeu Altare expoſitam, Candelis accenſis cum odorum ſuffitu &c.* Se ſi nomina l'animale, & il vino, che devono offerirſi (cioè coſe deſtinate ad un ſolenne banchetto trà i Letterati di quell' Impero, e per dimoſtrazione di politico oſſequio offerte in tal funzione a Confucio, ſupremo loro Maeſtro) vengono ſcelti i ſacri vocaboli d'immolazione, e di libamento. Se ſi tratta delle carni già offerte, ſi eſpone la ſtima, e la venerazione, in cui ſi hanno da tutti, con queſte formali parole: *Quæ inter aſſiſtentes, & alios peracta oblatione, ſeu ſacrificio diſtribuuntur, & ab omnibus magni fiunt, & comeduntur.* Che più? Chi non s'avvede non altro eſſere ſtato lo ſtudio di chi hà teſſuta l'accennata eſpoſizione, fuorche di colorire sì bene tutte le coſe, onde appariſſe per ogni parte la religioſa intenzione, che noi diciamo? I vocaboli di ſacrificj, di hoſtie, d'altari, d'immolazioni, di libamenti, ſono per certo baſtevoli a diſegnare la religioſa intenzione, tanto in riguardo all' azion principale, quanto per le eſterne circoſtanze, dalle quali è accompagnata. Aggiungaſi un' altra oſſervazione. L'eſporre, che le hoſtie, le quali devono immolarſi (così parlano gli Avverſarj) ſono ſcelte colla pruova del vino caldo, infuſo loro nelle orecchie: che il ſangue, & i peli de' ſudetti animali prima ſi offrono, e poi vengono ſeppelliti ſotterra; come pure panni di ſeta, i quali poi, fuori del Tempio, in un vicino cortile ſi abbruciano: che a' Miniſtri, prima del Sacrificio, ſono preſcritti con pubblica legge alcuni giorni di digiuno, e d'aſtinenza conjugale: L'eſporre, diſſi, cotali eſterne circoſtanze, ſenza ſpiegare i ſignificati politici, che hanno colà nella Cina (e ſono tali, e così opportuni all' intento, che ſolamen-

te uditi poſſono togliere ogni ombra di ſuperſtizione): Il così eſporre, torno a dire, quelle eſterne circoſtanze, non è egli volere, che noi Europei, preſſo i quali elle hanno ſignificato ſacro, e miſterioſo, reſtiamo ben perſuaſi della religioſa intenzione di que' Popoli in tutta intiera la rappreſentata funzione? La coſa è troppo manifeſta: Non v'hà biſogno di altra pruova. Quali poi ſiano i ſudetti ſignificati politici, non è quì luogo d'auviſarne i curioſi: A me baſta, che la ſteſſa eſpoſizione delle eſterne cerimonie porti anneſſa la rappreſentanza della religioſa intenzione, per cui diſcorro. Il fin quì detto circa l'eſpoſizione delle eſterne ſolenni cerimonie in honor di Confucio, può facilmente applicarſi all' altra eſpoſizione, che riguarda il materiale de' riti ſolenni verſo i Defunti. E ciò baſti per la quarta, & ultima auvertenza.

Eccomi hora, dopo le premeſſe auvertenze, a diſcorrerla così. Allora il Decreto riprovativo de' riti ſolenni ſarebbe condizionato nella maniera da noi preteſa, quando il ſoggetto principale della condanna reſtaſſe qualificato da una circoſtanza, che rinchiudeſſe la diretta religioſa intenzione de' Cineſi nel porgere quegli honori a Confucio, ed a' Progenitori defunti. Ma noi ſiamo veramente nel caſo. Adunque il Decreto riprovativo de' riti ſolenni è condizionato nella maniera da noi preteſa; cioè a dire, reſta appoggiato al ſuppoſto d'una circoſtanza eſtranea a' medeſimi riti (parlo ſempre del materiale) che è quella della accennata intenzione. L'argomento è in forma. La maggiore vien dimoſtrata con la ſeconda auvertenza La minore è dichiarata nella terza, e nella quarta auvertenza. Nè può riſpondersi, che nella eſpoſizione de' riti ſolenni, oltre la ſudetta religioſa intenzione, reſta ivi altresì dichiarata la qualità de' medeſimi riti, ſecondo il loro eſſere materiale; onde poi ſiegua, che i ſoli riti eſterni, baſtevolmente determinati, coſtituiſcano tutto il

ſogget-

ſoggetto della Riſpoſta condannativa. Imperocche io interrogo; con quale autorità poſſa farſi, che, eſſendo noi invitati dalle parole già riferite (*Quæ in utroque Æquinoctio cujuſque anni fieri ſolent*) a conſiderare l'eſpoſizione de' mentovati riti, per quindi conoſcere tutto intiero il ſoggetto della condanna; con quale, diſſi, autorità poſſa farſi, che pur non ſi voglia attendere, fuorche alla ſola ſpiegazione de' riti materiali, ſenza far conto della intenzione, che viene ivi così eſpreſſamente rappreſentata? Se, per determinare il vero intiero ſoggetto della Riſpoſta condannativa, convien ricorrere alla eſpoſizione de' termini, che compongono il Queſito: come mai può ſceglierſi per un tal fine una parte della eſpoſizione più toſto che un' altra? Di più: come mai può ommetterſi la parte più riguardevole, che è quella della religioſa intenzione, la quale ſola baſterebbe all' intento della condanna, quando anche il materiale delle cerimonie accuſate foſſe per ogni altra parte innocentiſſimo?

Ma io non voglio fidarmi di queſti ſoli argomenti, che diconſi negativi, tuttoche, ove trattaſi della intelligenza di qualche legge, efficaciſſimi; giuſta l'aſſioma de' Giuriſti: *Ubi lex non diſtinguit, neque nos diſtinguere debemus*. Ecco dunque l'argomento poſitivo, che ſolo può baſtare al biſogno. Attendete. In ogni parte della eſpoſizione da noi riferita, ò leggeſi eſpreſſamente dichiarata la predetta religioſa intenzione, ò ella truovaſi imbevuta nella ſteſſa rappreſentanza del materiale de' riti; come da noi fù moſtrato nella precedente auvertenza. Adunque reſta infallibile, che una tale intenzione deve eſſere inteſa come ſpeciale circoſtanza, onde ſia determinato l'intiero ſoggetto del Decreto condannativo: Deve, diſſi, eſſere inteſa; poiche reſta già inanzi conchiuſo, che dalla più volte detta eſpoſizione ſi hà da ricavare il vero determinato ſoggetto, di cui parliamo.

Siete hora contento, Reverendo Padre? ſiete appagato? ſietè pienamente ſoddisfatto? Hor bene. Havendo voi a carte 49. citato tutto il Mondo a mirare, ſe nel Decreto condannativo degli honori Confuciani vi ſia nè pur' ombra di particella condizionata; ed eſſendo coſa alquanto malagevole, che il Mondo tutto compaja in Tribunale alla citazione, che ſe gli è fatta: potrete voi medeſimo da qualche cima ò di Torre, ò di Campanile volgervi a Oriente, Mezzodì, Occidente, e Tramontana; e moſtrare alle quattro parti di eſſo la condizione eſpreſſa nelle ſeguenti parole: *Quæ in utroque Æquinoctio cujuſque anni fieri ſolent.*

Acciocchè poi ſappiate render ragione della dottrina, che ſiete in impegno di promulgare; eccovi di nuovo in ſuccinto tutto il mio argomento. Le ſudette parole diſegnano la circoſtanza, per cui il ſoggetto della Riſpoſta condannativa viene a perdere quella troppa univerſalità, che porterebbe errore nella condanna; eſſendo certamente falſo, che tutti in generale i ſolenni ſacrificj (mi ſerruo ſul materiale) ò altri riti pur ſolenni, i quali poſſano praticarſi in honor di Confucio, ò de' Progenitori defunti, ſiano rei di ſuperſtizione. Ma la circoſtanza ivi eſpreſſa de' due Equinozj non è per ſe ſola valevole all' intento, come ognun può conoſcere. Dee dunque determinarſi (ſe pur vogliam capire il vero ſenſo del Decreto condannativo) quali ſiano i riti ſoliti a praticarſi ne' due Equinozj. Aggiungo, eſſere indubitato, che non devono per un tal fine conſiderarſi quei riti, i quali veramente ſi uſino là nella Cina ne' due Equinozj di ciaſcun' anno; non potendoſi dire ſenza offeſa della Sacra Congregazione, che ella habbia condannati alla cieca i riti dell' Equinozio, qualunque ſia il loro vero eſſere nella pratica de' Cineſi. Adunque reſta, che debbano conſiderarſi quei ſoli, i quali ſono ſtati a lei eſpoſti come ſoliti a praticarſi in tal tempo. Dal che poi ſiegue, che le parole

role già riferite contengano il ſenſo della formola condizionale: *Juxta ea, quæ ſuperius poſita ſunt*. Oltre di ciò fù da noi dimoſtrato, che in ogni parte della ſudetta eſpoſizione viene rappreſentata la intenzione religioſa, che altrove ſpiegammo. Adunque è forza concedere, che il Decreto riprovativo delle ſolenni cerimonie ſia veramente condizionato nella ſtretta maniera da noi voluta. Che poi per lo ſudetto riprovamento ſia ſtato conſiderato il ſolo titolo della ſuperſtizione; pare a me coſa da non poterſene dubitare: mentre per una parte queſto ſolo è il reato, che truovaſi eſpreſſo nella condanna; e per l'altra queſto ſolo è preſo di mira nella riferita artificioſa eſpoſizione, in cui vengono accuſati que' riti.

Reſtano a dirſi quattro parole circa le riſpoſte al ſecondo, & al terzo queſito, ove ſono riprovate le cerimonie meno ſolenni. Vi parrà coſa difficile, Reverendo Padre, che io poſſa ancora quì ritrovare la diviſata condizione. Ma v'ingannate. Eccola in più modi nella prima delle dette riſpoſte. Vengono ivi proibite le cerimonie meno ſolenni in honor di Confucio, e ſono diſegnate con tali parole: *Quæ in honorem EJUSDEM CONFUCII Fieri Dicuntur tum ſingulis menſibus &c.* Oſſervo, che le accennate cerimonie ſi propongono colla circoſtanza di eſſer fatte in honore dello ſteſſo Confucio: E Confucio (giuſta l'eſpoſizione del primo queſito) già corre per qualche coſa di più che huomo nella ſtima de' Letterati Cineſi. Oſſervo ancora quelle parole (*Fieri Dicuntur*) le quali ci portano alla eſpoſizione del corriſpondente queſito. Leggeſi ivi, che le cerimonie ſi fanno avanti l'Effigie, overo Tabella di Confucio: E queſta pure (ſecondo la predetta eſpoſizione del primo queſito) già paſſa come ſuperſtizioſa nella riferita ſtolta credenza di quell' Impero. Adunque già per due capi di religioſa intenzione baſtantemente diſegnati nella riſpoſta al ſecondo que-

ſito, devonſi dire vietate le cerimonie meno ſolenni in honor di Confucio. Ma io voglio (per deſiderio di brevità) riſtringermi ad un ſol capo, il quale ſia anche comune alla riſpoſta condannativa de' riti meno ſolenni in honor de i Defunti. Queſto è il nome di Tempio, che viene attribuito alle Sale, in cui riſpettivamente ſi porgono gli uni, e gli altri honori meno ſolenni. Nella riſpoſta al ſecondo queſito è vietato il praticar queſti honori: *In ÆDIBUS CONFUCII, quæ eo appellari dicuntur vocabulo, quo apud Sinas Idolorum TEMPLUM deſignari dicitur.* E nella riſpoſta al terzo è vietato il praticarli: *In TEMPLIS, ſeu ÆDIBUS PROGENITORIBUS DICATIS.* Quindi è, che in virtù delle ſudette riſpoſte non può dirſi aſſolutamente vietato l'eſercitare i riti meno ſolenni, ma ſol tanto l'eſercitarli ne' ſuppoſti Tempj, overo Caſe dedicate a Confucio, ed a' Progenitori defunti: Onde poi inferiſco, che la ſuppoſta religioſità de' luoghi mentovati ſia appunto la circoſtanza, sù cui appoggianſi queſti Decreti condannativi.

Di più: Per conoſcere, quanto importi la circoſtanza del luogo ſacro ſulle bilance della Congregazione, baſta por mente, che intorno alle cerimonie verſo i Defunti (ò ſiano di maggiore, ò di minore ſolennità) vien formato il quarto queſito a queſto ſolo riguardo, che le ſteſſe cerimonie ſogliono anche praticarſi in luogo diverſo, cioè nelle Caſe private, ò ne' ſepolcri, ò prima che i loro cadaveri ſiano conſegnati alla ſepoltura. Ben' è vero, che ancora quì ricevono la condanna; ma vi s'aggiunge e nel queſito, e nella riſpoſta l'eſpreſſa menzione delle Tabelle (*Coram PROGENITORUM TABELLIS*) innanzi alle quali è ſempre coſtume di porgere gli honori preſcritti. Perloche reſta fermo, che queſti non poſſono dirſi in virtù di tale riſpoſta, altramente vietati, fuorche a titolo di ſuperſtizione, giuſta il rappreſentato circa le dette Tabelle.

Final-

Finalmente: Non è da ommetterſi un' altra riflеſſione, che può eſſere ſopra tutte opportuna. Ella è queſta. Nella riſpoſta al terzo queſito è vietato ne' ſuppoſti Tempj, overo Caſe dedicate a' Progenitori, ogni ſorte di culto verſo di eſſi: *Vel alios Ritus* (leggo ivi) *& Cæremonias peragere*. E nella riſpoſta al ſecondo è proibito l'eſercitare in honor di Confucio le cerimonie meno ſolenni; eziandio quelle, che ſono in uſo preſſo a' Letterati in occaſione di ricevere i gradi, le quali conſiſtono in candele accеſe, profumi, genuflеſſioni, e profondiſſimi inchini: è proibito, diſſi, l'eſercitarle ne' Tempj, overo Caſe a lui dedicate. Hora io ſoggiungo così. Ma non può dirſi, ſenza manifeſta ingiuria della retta ragione, che ogni ſorte di culto verſo i Defunti, overo i mentovati riti in honor di Confucio, ſiano meritevoli di condanna, ſeparatamente dalla eſpoſta religioſa intenzione ò in riguardo a' predetti Tempj, ò in riguardo alle Tabelle, ò in riguardo alle Perſone honorate. Adunque non dee metterſi in dubbio, che queſto ſolo ſia il titolo, per cui vengono condannati.

Dal fin quì detto reſta pienamente conchiuſo, che anche dalle ſole riſpoſte a' trè primi queſiti ricavaſi con ogni chiarezza, qualmente le cerimonie Cineſi non ſono per altro titolo proibite, fuorche per quello della ſuperſtizione, giuſta il rappreſentato ne' medeſimi queſiti.

CAPO IV.

Scioglimento delle Objezioni.

IN due claſſi, Reverendo Padre, hanno a dividerſi i voſtri argomenti. Con gli uni pretendete moſtrare, che la controverſia intorno a' riti della Cina ſia controverſia di diritto, e non di fatto. Con gli altri penſate di perſuadere, che il Decreto di Clemente XI. con-

tro i ſudetti riti ſia veramente aſſoluto, cioè indipendente da ogni intenzione, overo inſtituzione propria di quell' Impero. Incomincio dalla prima, in cui ripongo due argomenti che fate, l'uno circa i riti di maggiore, e l'altro circa quelli di minore ſolennità.

Circa i riti più ſolenni truovo che a carte 11. del primo libro la diſcorrete così. *Tutto quello, che hà l'eſſer materiale di ſacrificio, per conſenſo comune di tutti i Popoli della Terra, reſta determinato ad un culto ſacro, in tal guiſa, che non può mai ſervire ad un' uſo profano: Le cerimonie, che ſi fanno nell' Equinozio in honor di Confucio, hanno l'eſſere materiale di ſacrificio: Dunque reſtano dal comune conſenſo di tutti i Popoli della Terra così determinate ad un culto ſacro, che non ponno ſervire a qualſivoglia uſo profano.* Per la maggiore già havevate citata l'autorità del Suarez; il quale, non nel libro *De vera Religione* al capo quarto (come da voi ſi regiſtra, e non sò dove l'habbiate trovato) ma bensì *tom.1. De Relig. tract.3. lib.2. De ſuperſtitione cap.4.num.15.* parla in tal forma. *Licet ex natura ſua nullum ſignum externum habeat ſignificationem determinatam ad excellentiam Divinitatis, nihilominus, ex communi vel impoſitione, vel conſuetudine omnium Populorum, Sacrificium, & quæ illud concernunt, ut Templum, Sacerdotium, & ſimilia eſſe determinata ad Divinum cultum: & ideò quacunque intentione hæc tribuantur Creaturæ, ut rei principaliter adoratæ, Idoloiatriam committi aut veram, aut ſaltem affectatam, vel fictam.* Per la minore voi dite, che *tutti gli occhi la vedono, e gli Auverſarj la ammettono.* In fine aggiungete, che *la conſeguenza reſta invincibile.*

Riſpondo diſtinguendo la minore: Le cerimonie, che ſi fanno nell' Equinozio in honor di Confucio, hanno l'eſſere materiale di ſacrificio, preſſo il Popolo della Cina; io lo niego: Hanno l'eſſere materiale di ſacrificio, preſſo gli altri Popoli della Terra; io per hora

lo

lo trasmetto: E poi niego la conseguenza. Ma io resto attonito, come voi, Padre Teologo, havendo in mira di provare, che la controversia intorno a' riti della Cina è controversia di diritto, ne rechiate un' argomento, onde appunto dimostrasi, che per l'opposto ella è controversia di puro fatto. Sappiate adunque, che i Gesuiti non ammettono l'uniformità da voi asserita; anzi protestano, contro la vostra minore, esser notabile la differenza che passa trà il materiale degli honori, i quali si fanno nell' Equinozio a Confucio, overo a' Progenitori defunti, & il materiale de' sacrificj, co' quali honorasi là nella Cina il vero Dio, ò altra falsa Divinità. Se voi siete di contrario sentimento, vi supplico ad auvertire, che questa è certamente una quistione di puro fatto, la quale non può esser decisa senza l'esatta notizia de' costumi Cinesi: Perloche vien pure a risolversi in quistione di fatto la conseguenza, che ne traete.

Perche poi venga meglio a conoscersi la fiacchezza del riferito argomento, voglion notarsi due sensi, che può fare la sudetta maggiore. Il primo è, quando il soggetto di essa sia preso con quella sola distribuzione, che da' Logici vien chiamata *accommoda*: e allora havremo il senso seguente: *Tutto quello, che hà l'essere materiale di sacrificio, secondo l'istituzione propria di ciascun paese, resta egli rispettivamente determinato (e ciò per concorde sentimento di tutti i Popoli) resta, dissi, rispettivamente determinato ad un culto sacro, in tal guisa, che non può mai servire ad un' uso profano.* Tale è il vero sentimento del Suarez; come vi mostrerò più a basso: Onde la vostra minore, e con essa pure la conseguenza che ne traete, viene a cadere (come fù detto di sopra) in una quistione di fatto; cioè, se le cerimonie dell' Equinozio siano uniformi nel suo materiale a quegli honori, co' quali suol riconoscersi là nella Cina il vero Dio, ò altra falsa Divinità. Il secondo senso è, quando il soggetto di quella proposizione ven-

ga preſo con maggiore univerſalità : e ciò pure può intenderſi in due modi . L'uno, quando voglia affermarſi ſenza alcuno riſtringimento , che ogni eſterna cerimonia , la quale poſſa eleggerſi per materiale del ſacrificio (e vale a dire , ogni azione traſmutativa , ò diſtruttiva di qualche coſa) ſia per comune conſenſo di tutti i Popoli così determinata all' honore ſpeciale di Dio , che non poſſa lecitamente uſarſi per un culto profano . Ma è vergogna il mettere in diſputa una aſſerzione sì ſtolta : Riſouvengavi di ciò che dicemmo delle machine de' fuochi artificiali . L'altro modo è,per cui la già detta maggiore , con qualche riſtringimento del principale ſoggetto , riducaſi al ſenſo che ſiegue : *Tutto quello , che per comune conſenſo de i Popoli hà l'eſſere materiale di ſacrificio , reſta così determinato al culto proprio di Dio , che non può lecitamente uſarſi per civile, ò politica honoranza nè pure da altra nazione, che non entri in quel generale conſenſo*. Suppoſta una tal maggiore, baſterebbe, fuor d'ogni dubbio, al voſtro intento, che io vi traſmetteſſi la minore nel ſenſo di ſopra eſpoſto ; cioè , che le cerimonie dell' Equinozio veramente contengano quel materiale , di cui ſervonſi ne' ſuoi ſacrificj tutti gli altri Popoli della Terra : baſterebbe , diſſi , al voſtro intento ; poiche verreſte ſubito a conchiudere , che le cerimonie dell' Equinozio , indipendentemente da ogni intenzione , overo inſtituzione propria de' Cineſi , non poſſono lecitamente uſarſi in honore di qualſivoglia Creatura . Reſta adunque per fine , che io di nuovo riſponda al voſtro argomento , ſecondo la ſpiegazione poc' anzi data alle riferite premeſſe . Lo farò ; e vi aſſicuro di due invincibili riſpoſte.

La prima è queſta . Niego la maggiore come evidentemente falſa . E per verità , a che vale il ſacro ſignificato di qualche eſterna cerimonia preſſo il rimanente del Mondo , quando ella preſſo i Cineſi (che pur ſono una parte così notabile di tutti gli huomini della

Ter-

Terra) habbia un ſenſo meramente civile ; e politico ? Se una voce in tutto il rimanente del Mondo portaſſe il ſignificato di qualche attributo proprio ſolo di Dio : Sarebbe ella buona illazione , che anche preſſo a' Cineſi doveſſe havere un ſenſo uniforme , ſicche non poteſſe lecitamente uſarſi per ſignificare un pregio meramente humano ? E' pazzia il ſol dubitarne . Dico adunque, che in tal caſo potrebbero , al più che ſia , ſtimarſi obbligati i Cineſi ad iſtruire i Foreſtieri della ſignificazione , in cui foſſe preſſo di loro ò quella cerimonia , ò quella voce , a fine d'ouviare allo ſcandalo , che ne poteſſe auvenire : Ma non ſarebbe mai vero , che , ove trattaſi della libera iſtituzione ò delle cerimonie, ò delle voci, foſſero obbligati a dipendere dal rimanente del Mondo . In poche parole : Il ſignificato ò delle cerimonie , ò delle voci è libero a ciaſcun Popolo ; e perciò dalla iſtituzione propria di ciaſcun Popolo deve riſpettivamente prenderſi il detto ſignificato .

La ſeconda riſpoſta è queſt' altra . Traſmeſſa la maggiore , io niego la minore ; e , in quanto pretendiate di ſoſtenerla , vi auverto , che ricadete nella quiſtione di fatto . Primieramente : E' quiſtione di puro fatto , ſe là nella Cina vi ſiano Tempj , e Sacerdoti per le funzioni dell' Equinozio . E pure la circoſtanza de' Sacerdoti, e del Tempio, colla eſpreſſa, e pubblica dichiarazione del loro ſacro ſignificato , non è mai ſtata diſgiunta preſſo i Latini , i Greci , & altre Nazioni conoſciute ; non è , diſſi , ſtata mai diſgiunta dalle altre eſterne funzioni de' ſacrificj , i quali offerivanſi a tante falſe Divinità . Adunque non può volerſi (ſenza entrare in una quiſtione di fatto) che il materiale delle cerimonie più ſolenni ſia tale appunto, qual viene adoperato ne' ſuoi ſacrificj da tutte le altre Nazioni del Mondo . In oltre : Ella è pure quiſtione di fatto , ſe il materiale non controverſo delle accennate cerimonie ſia veramente in uſo ne' ſacrificj preſſo tutti in generale

gli

gli altri Popoli della Terra. E quì si osservi, che, essendo sì vasto il Popolo della Cina, non vi vuol meno che tutto affatto il rimanente del Mondo, acciocche possa venire in pensiero, che una cerimonia, adottata per sacra dagli altri Popoli, non possa da' Cinesi lecitamente usarsi per un fine meramente politico. Adunque converrà sapere il costume tenuto ne' sacrificj da tutti gli altri Popoli della Terra, senza ommetterne alcuno. Si può udire quistione di fatto più ampia di questa ...? Veggo bene, che quì si tratta di cosa non propria della Cina, anzi a Lei totalmente estranea: Ma pur si tratta di un mero fatto, il quale non può ricevere decisione dogmatica.

Che dite, Reverendo Padre? Come mai vi siete lasciato scorrere dalla penna, *che tutti gli occhi vedono* la verità di quella vostra minore? Certamente non si può dire, che tutti gli occhi vedano l'uniformità di quelle cerimonie co' sacrificj, i quali offronsi là nella Cina al vero Dio; mentre i Gesuiti fan veder chiara la notabile differenza trà il materiale delle une, e il materiale degli altri. Nè meno si può dire, che tutti gli occhi vedano l'uniformità delle stesse cerimonie ..., co' sacrificj di tutte le altre Nazioni, conosciute e sconosciute del Mondo: poiche a vederla vi vorrebbe tanto di tempo, di studio, e di esatti documenti, da non venirne giammai a capo. Rimetto poi al giudicio degl' intendenti, se quella vostra *invincibile conseguenza* possa più reggersi in piedi.

Ma devo ancora spiegare il vero sentimento del Suarez nelle citate parole. Voi credete, che la materia, posta ivi in disputa dal mentovato Autore, sia il sacrificio; intorno a cui si prenda egli a mostrare, che non possa, con qualunque intenzione, offerirsi a Creatura, senza peccato d'Idolatria. V'ingannate. Eccovi il titolo di quel Capo: *Quomodo adoratio divina tribui possit Idolo, & consequenter quotuplex sit Idololatria.*

Esa-

Esamina ivi il Suarez, come, e in quante maniere si possa dare l'Idolatria. A questo proposito si fà quattro difficoltà. La quarta di esse hà per maggiore; che niun' atto esterno contiene l'adorazione di Latria, fuorche nella intenzione dell' operante. Siegue la minore; che questa intenzione ò non può esservi (nella adorazione di qualsivoglia Creatura) ò spesse volte ella manca. Quindi viene la conseguenza; che ò non sia possibile, ò ben rare volte auvenga di commettersi Idolatria. Risponde l'Autore, non essere sempre necessaria per l'Idolatria la intenzione dell' operante; mentre il Sacrificio, il Tempio, il Sacerdozio, & altre cose spettanti allo stesso sacrificio, ancorche non siano di sua natura determinate a significare la Divina eccellenza, sono però determinate dal comune volere de i Popoli al culto proprio di Dio. Ciò stante: Ecco spiegato con tutta chiarezza il vero sentimento del Suarez. Tutti i Popoli sono accordati in iscegliere qualche sacrificio per il culto speciale di Dio: Adunque in ogni Popolo si è potuta commettere Idolatria, cioè con offerire a Creatura (qualunque poi fosse la intenzione dell' operante) il sacrificio ivi determinato al sudetto culto di Dio. Quindi intenderete, perche l'Autore si riferisca al concorde sentimento de i Popoli, e nondimeno parli di una privata Persona, la quale offra sacrificio a qualche Creatura. E ben' havereste ciò inteso, se vi foste degnato di confrontare la risposta colla difficoltà; ò almeno haveste ponderate quelle ultime parole: *Et ideo quacunque intentione hæc tribuantur Creaturæ, ut rei principaliter adoratæ, Idololatriam committi aut veram, aut saltem affectatam, vel fictam.* Non insegna quì il Suarez, che, nell' offerirsi sacrificio a qualche Creatura, sempre si commetta la vera Idolatria (la qual consiste nella esterna adorazione, accompagnata da interna stima, & affetto di honorare la Creatura qual Dio) ma sol tanto con distinzione

ò la vera, ò la affettata, ò la finta Idolatria; diſtinzione, che può ſolo haver luogo trà le Perſone private, e nell' uſo de' ſacrificj, riſpettivamente determinati in ciaſcun paeſe al culto ſpeciale di Dio.

Dirà taluno: Se il Suarez non parla del puro materiale de' ſacrificj, ma vi aggiunge il ſuppoſto del formale ſignificato, ſecondo la varia ſcelta, & iſtituzione di claſcun Popolo: Come mai può aſſerire, che il ſacrificio ſia determinato al culto proprio di Dio, ſolamente per conſuetudine, overo per comune volere de i Popoli? Queſta aſſerzione può ben' applicarſi al ſacrificio, conſiderato nel ſuo puro materiale; ma non già, quando venga preſo colla ſua formale ſignificazione. Riſpondo, appartenere alla virtù della Religione non ſolo il deſtinare eſterni riti per il culto di Dio, ma ancora il deſtinare alcuni tutti propri per lui, i quali perciò ſi chiamano *determinati*, e, vale a dire, *privativamente deſtinati* all' honore del medeſimo Iddio. E' poi libera a ciaſcun Popolo non meno la ſcelta de' primi, che la ſcelta de' ſecondi. Ci auviſa per tanto il Suarez, che tutti i Popoli ſon convenuti in iſcegliere qualche azione materiale di ſacrificio, per imporle un ſignificato tutto proprio della Divina Maeſtà. Non baſta adunque, acciocche una tale azione s'intenda determinata al culto proprio di Dio; non baſta, diſſi, che ella ſia deſtinata al culto di Dio; ma conviene, che ſia privativamente deſtinata al di lui honore: cioè a dire; non baſta, che poſſa adoperarſi, qual ſegno equivoco, a ſignificare la Divina eccellenza; ma deve portarne ſempre, come ſegno univoco, il formale ſignificato, in virtù della ſua pubblica inſtituzione. Quindi è, che, ſe preſſo di un qualche Popolo non v'haveſſe alcun rito eſterno per il culto di Dio, che non foſſe altresì in uſo per honorare alcune Creature (conoſciute, e dichiarate pubblicamente per tali) dovrebbe egli certamente riprenderſi come Irreligioſo,

ma

ma non già come Idolatra, nè come Superſtizioſo: mercè che negherebbe a Dio bensì un culto eſterno, che gli ſi deve, cioè tale, onde reſti ſenſibilmente diſtinto da ogni Creatura; ma non ſarebbe poi vero, che accomunaſſe alla Creatura un'honore ſol proprio di Dio, cioè un culto eſterno, il quale porti nel ſuo formale ſignificato la Divina eccellenza. Quando poi alcun rito eſterno hà ricevuto dalla pubblica iſtituzione di qualche Popolo il ſignificato della Divina Maeſtà, non è più lecito l'adoperarlo in honore di qualſivoglia Creatura: ò ciò ſi faccia con ſtima, & affetto di honorarla qual Dio; e ſi commette la vera Idolatria: ò ſi faccia per adulazione, e con fingimento; e ſi commette la affettata, ò la finta Idolatria. Non è però vero (come voi moſtrate di credere a carte 12.) che il ſudetto ſignificato ſia di poi inalterabile. Non è così. Siccome le voci, così ancora i riti poſſono cambiare l'antico ſignificato, ò per pubblico Decreto, ò per lunga conſuetudine: ſe bene, quando un rito già ſacro diventa politico per ſola conſuetudine, non può a meno, che la prima introduzione non ſia per lungo tempo ſuperſtizioſa, overo idolatrica; cioè a dire, ſinche reſti fiſſata nella comune intelligenza la diverſa ſignificazione. Ma io m'auveggo d'havere diſcorſo più del biſogno sù queſta materia.

Vengo dunque alla ſeconda objezione. Ella riguarda ſpecialmente le cerimonie meno ſolenni; ma inſieme abbraccia con più ragione ancora le altre. Pretendete (e lo truovo inculcato in molti luoghi de' due voſtri libri) che i riti controverſi (ancorche non foſſero per alcun titolo religioſi) poſſano eſſere nondimeno vietati e perche indecenti alla Profeſſione Cattolica, e perche atti a generare ſcandalo nelle altre Nazioni. Anzi a carte 38. del primo libro, con una ſottigliezza Teologica non più udita, entrate in penſiero, che poſſa darſi una intenzione, overo oſſervazione ſu-

perſtizioſa, ſenza che ella ſia religioſa.

Per conto di queſte voſtre idee, vi rimetto al primo Capo della preſente operetta. Brevemente. L'indecenza, che ſognate, appartiene anch'ella certamente a controverſia di fatto; poiche deve appoggiarſi alla comune apprenſione degli ſteſſi Cineſi.

Intorno allo ſcandalo, vi dico di nuovo, (e vorrei eſſer ben' inteſo) che a' Cineſi nulla importa, nè deve importare del giudicio, che altri Popoli voglian fare delle loro coſtumanze. Non merita attenzione quello ſcandalo, che prende origine da un giudicio temerario, e preſuntuoſo: E tale appunto ſarebbe il giudicio di noi altri Europei contro i riti Cineſi; perche regolato colle ſole noſtre idee, e non colle proprie de' ſudetti Cineſi.

Deſidero poi ſapere, in quale epiſtola di Paolo Apoſtolo, come pure, in quali annali Eccleſiaſtici habbiate letto, che, a puro titolo d'impedire lo ſcandalo di Nazioni ſtraniere, ſia ſtato vietato a qualche Popolo un ſuo antico coſtume? Non baſta il citare così in generale (come fate a carte 32. del primo libro) l'autorità di S. Paolo, e la pratica della Chieſa; ma convien recarne i preciſi documenti. Io sò, che l'Apoſtolo, (nel c. 8. e nel 10. della prima a' Corintj) proibiſce a' Fedeli, per la ſola cagione dello ſcandalo, il mangiar carni immolate agl' Idoli. Ma nel primo luogo ei mira ſoltanto al biſogno de i deboli nella Fede: *Videte autem* (così parla a' più forti) *ne hæc licentia veſtra offendiculum fiat* INFIRMIS. E nel ſecondo pretende, che l'Infedele non habbia giuſto motivo d'interpretare ſiniſtramente la intenzione del Fedele, il quale ſiede invitato alla medeſima menſa. Ecco le ſue parole. *Si quis vocat vos Infidelium, & vultis ire: omne, quod apponitur vobis, manducate, nihil interrogantes propter conſcientiam. Si quis autem dixerit vobis: Hoc immolatum eſt Idolis: nolite manducare, propter illum, qui indi-*

iudicavit, & propter conſcientiam. Conſcientiam autem dico, non tuam, ſed alterius. Ut quid enim libertas mea judicatur ab aliena conſcientia? Hor ditemi: Chi ſono i deboli in queſta controverſia de' riti Cineſi? Forſe gli Europei, antichi Criſtiani, che la fanno da Attori, e da Giudici? Overo i Cineſi, che ſoſtengono la parte di rei, convertiti di freſco alla fede, pochi di numero, in mezzo ad una immenſa moltitudine di Gentili, e d'Idolatri, e ſoggetti al dominio temporale d'un' Imperatore Gentile? Chi non vede, che i deboli da ſouvenirſi e da cuſtodirſi ſono i ſecondi? Adunque è in favor loro la prima regola dell' Apoſtolo. Non ſono i Criſtiani Cineſi, i quali debban guardarſi di non ſcandalezzare gli Europei colla pratica de' ſuoi riti: Ma, per l'oppoſto, ſono gli Europei, i quali devon guardarſi di non ſcandalezzare que' novelli Criſtiani colle ſue indiſcrete, ed auſtere procedure. E quando pur voglia opporſi (il che appartiene alla ſeconda regola dello ſteſſo Apoſtolo) che gl' Infedeli Cineſi poſſono interpretare ſiniſtramente la intenzione di chiunque eſercita, come eſſi, le cerimonie preſcritte dalla legge di quell' Impero; Riſpondo, apparir ſubito chiara la quiſtione di puro fatto: cioè a dire; ſe ſia, ò non ſia baſtantemente intimata la civiltà di que' riti, ſecondo l'intenzione della legge, e, molto più, ſecondo l'interpretazione data loro da' Criſtiani. Adunque l'autorità di Paolo Apoſtolo non è in verun modo contraria alla cauſa de' Criſtiani Cineſi.

Finalmente, perche formiate la giuſta idea di ciò che ſia ſuperſtizione, vi prego a rammentarvi, che queſta contienſi ſotto la Religione, quaſi ſpecie ſotto il ſuo genere, non eſſendo ella altro, che una ſtolta ed importuna Religione: Onde rieſce troppo ſtrano l'udire, che un Maeſtro di Teologia, qual vi ſuppongo, non foſſe già iſtruito, che ogni intenzione ſuperſtizioſa è certamente intenzione religioſa. E poi: O' ſia, è

non ſia religioſa la intenzione, per cui ſi pretende eſſere ſuperſtizioſi i riti Cineſi : Non è ella quiſtione di puro fatto, ſe vi ſia, ò non vi ſia nella Cina una intenzione di tal natura ? Chi ne dubita ? E ciò ſolo a me baſta.

Aggiungo al fin quì detto tré altre oſſervazioni ; non perche io mi ſtimi così obbligato dalla voſtra objezione, ma per puro genio di ſoddisfare pienamente a' Lettori.

La prima è queſta. Quando anche, Reverendo Padre, haveſte ſodamente conchiuſo, che, oltre il titolo della ſuperſtizione, ve n'hà qualche altro, per cui i riti Cineſi poſſano eſſere giuſtamente vietati ; potreſte ben' in tal caſo vantarvi d'haver diſpoſta la materia per un nuovo Decreto, ma non già d'haver colto il legitimo ſenſo di queſto preſente che habbiam per le mani, ove il tutto riſtrigneſi (come vedemmo) al ſolo reato della ſuperſtizione.

La ſeconda. Voi domandate, ſe gli honori, che ſi fanno là nella Cina a Confucio, poteſſero ancor trà di noi lecitamente eſibirſi a Maometto ; qualora vi foſſe pubblica dichiarazione, non altro pretenderſi con quegli honori, che di riconoſcere in Lui il pregio di Gran Capitano : E dalla negativa in riguardo a Maometto ne inferite la negativa ancor per Confucio. Miſerabile diſcorſo. Una delle due, Reverendo Padre : O voi inciampate in quella fallacia, che chiamaſi *petizione di principio* : ò commettete quell' altra, che diceſi *fallacia dell' accidente*. Ve lo dimoſtro. O voi diſcorrete ſul ſuppoſto, che venga tolto ogni divario trà un caſo, e l'altro : E in conſeguenza, che il Paeſe, in cui debba honorarſi Maometto, ſia ſimile in ogni coſa alla Cina ; cioè a dire e ne' coſtumi tanto diverſi da' noſtri, e nelle leggi, e nel Sovrano Gentile, ma non Perſecutore de' Criſtiani, ò della loro Religione, e nel poco numero de' medeſimi Criſtiani, e per fine in tutte le altre circoſtanze, che poſſono far cambiamento in

queſto

questo negozio: E similmente, che sia tolta dal nome di Maometto (ma non basta il solo prescindere) la sporca taccia di falso Profeta, e di empio Legislatore, sicche altro di Lui non resti nella comune stima, fuorche il puro pregio della virtù militare. Se voi fate una tale supposizione, eccovi subito la petizione di principio. Questo desso è il caso di Confucio: Siccome dovevate addurre le pruove contro gli honori, che si esibiscono là nella Cina a Confucio: Così hora dovete addurre le pruove contro gli honori, che in tal caso si porgerebbono quì trà di noi a Maometto. Ma queste pruove non le recate. Adunque incorrete nella petizione di principio. Overo non discorrete sul predetto supposto: Ed eccovi la fallacia dell'accidente. Sarebbe illecito quì trà di noi il porgere quegli honori a Maometto; non a cagione di ciò che è comune agli honori Confuciani (perche nol provate; e a provarlo dovreste prima rimuovere le notabili diversità) ma bensì a titolo di qualche speciale circostanza, che non milita là nella Cina per Confucio. Adunque l'argomentare da un caso all'altro è certamente far passaggio dall'accidente alla sostanza. Il simile convien dire in riguardo a Platone, Aristotile, e Seneca, che di poi mettete in ballo a carte 18. del primo libro. Ma io non posso dissimulare un'ingiurioso paragone, che ivi leggo trà Maometto, e Confucio. *Se alcuno rispondesse* (son vostre parole) *che Maometto è un'empio, ed io direi, che Confucio è un Gentile, che perciò differisce da quello, come è diverso Lucifero da Satanasso*. Adagio, Reverendo Padre. Che cosa volete voi dire, quando dite, che Confucio (il qual precedette di molti Secoli la nascita del Salvatore) sia stato Gentile? Forse, che egli non era del Popolo d'Israello, che non era circonciso, che non professava la legge di Mosè? Io lo concedo. Ma non potete, senza error nella fede, per questo

ſol titolo accuſar d'empietà quel Filoſofo. Chi non sà, che il genere humano non fù mai obbligato alla profeſſione della legge Moſaica? Adunque ſotto il nome di Gentile havete voluto rappreſentarci Confucio per Idolatra, e forſe ancora per Ateo. Hor' io v'interrogo: Come, e d'onde havete voi ſaputo, che quel Filoſofo habbia mancato nel conoſcimento, e nell' oſſequio del vero Dio? Havete voi letti, ed eſaminati i ſuoi libri? Certamente che nò. Adunque ſiete reo d'havere avanzata una propoſizione, che non potete ſoſtenere. Nè baſta il riſpondere, che vi ſiete attenuto alle atteſtazioni degli Accuſatori. Imperocche dovevate inſieme riflettere, che i Geſuiti, ed altri Religioſi havevano già confutate le accuſe, e ſpiegati in lingua latina i di lui volumi in viſta dell' Univerſo. Con quale ardimento dunque, Padre mio, vi ſiete aſſunto la podeſtà di aſſicurare così empio nelle ſue dottrine Confucio, come fù certamente empio ne' ſuoi dogmi Maometto, ſino alla temerità di non volere altro divario trà l'uno, e l'altro, fuor di quello che paſſa trà *Lucifero, e Satanaſſo?* Queſto vuol dire il diſegno di ſcrivere al popoletto ignorante.

La terza. Non niegano i Geſuiti (attento bene) che i riti Cineſi, qualora ceſſi il pericolo di mettere in rovina quella Criſtianità, poſſano eſſer vietati dalla Chieſa pel ſolo titolo della indecenza. Ma voi non moſtrate di capire, come una azione poſſa eſſere indecente, quando ſia fatta ſenza alcuna neceſſità; e quella iſteſſa laſci di eſſere tale, quando non poſſa ommetterſi ſenza grave diſcapito. Ditemi: Non è egli indecente ad un Veſcovo il comparire danzando in una pubblica piazza con indoſſo gli habiti Pontificali? Chi vuol dubitarne? E pure, ſe ciò egli faccia, così aſtretto dalla violenza di qualche Barbaro, a fine di liberar la ſua greggia dal minacciato eſterminio: chi non ve-

de,

de, che quella istessa azione non solo lascia di essere indecente, ma giunge in oltre ad essere virtuosa e lodevole? Vi hò già fatto auvertire questa importante verità nella materiale assistenza a' riti superstizioſi de' Gentili, che vien permessa da Clemente XI. nel paragrafo *Cæterùm*. Adunque intendete. I Gesuiti hanno vietate a' suoi Neofiti della Cina alcune cerimonie, tuttoche riputate da essi d'istituzione meramente politica; e le hanno vietate, perche han creduto di poterle impedire senza disturbo di quella tenera Cristianità: ma è fallace l'illazione, che quelle istesse possano essere proibite, eziandio che vi sia pericolo di qualche grave disastro. Di più: Altro è il permettere, a fin di aprire la strada all' accettazione del Vangelo, un' azione cattiva, che non lascia di essere tale in virtù della sudetta circostanza: Altro è il permetterne un' altra in simile circostanza, in cui appunto ella cessa di essere, qual per altro sarebbe, indecente e scandalosa. I riti Cinesi appartengono alla seconda classe; poiche di essi non v'è certezza, che siano assunti a culto religioso, anzi hauvi dichiarazione contraria del Supremo Legislatore di quell' Impero. I riti non controversi, ma certamente adoperati in senso sacro presso gli Hebrei, ò Maomettani, ò Gentili appartengono alla prima classe; mercè che la privata intenzione non può lor togliere il significato che hanno dalla pubblica autorità, onde sono inseparabilmente superstizioſi, e perciò incapaci d'esser permessi, tuttoche utili ò necessarj al conseguimento d'un' ottimo fine. Quando poi alcuni de' sudetti Infedeli vivano in mezzo al Popolo Cristiano; dipende allora dal solo volere de' medesimi il tralasciamento delle antiche costumanze: Onde è, che, quando rendonsi Cristiani, hà nuova ragione la Chiesa di proibir loro ogni cerimonia, che habbia del misterioso; sì per ricevere da essi questo esterno contrasegno della loro sincera conversione; come ancora pel solo titolo della

pubblica decenza, motivo per ſe ſolo baſtevole, qualora non oſta il pericolo di più grave diſordine. E con ciò penſo di havere ſoddisfatto non ſolamente a voi, Reverendo Padre, ma ancora alla più fina curioſità de' Lettori.

Siegue la ſeconda claſſe de' voſtri argomenti, i quali devon più toſto udirſi ſotto il nome di conghietture. Il voſtro impegno è quì di provare, che i riti Cineſi, ſenza alcuna dipendenza dalla religioſa intenzione, overo inſtituzione propria di quell' Impero, ſiano per lo Decreto di Clemente XI. aſſolutamente condannati.

La prima conghiettura voi la traete (a carte 6. e 7. del primo libro, e altrove) la traete, diſſi, dal non ritrovarſi, nelle riſpoſte a' tre primi queſiti ſopra il quarto Articolo, alcuna delle ſolite formole condizionali, che pur leggonſi uſate dalla Sacra Congregazione, quando hà voluto, in queſta iſteſſa cauſa della Cina, proferire ſentenza ſoltanto condizionata; come nella riſpoſta al ſecondo queſito ſopra il primo Articolo, ove trattaſi delle voci *Tien*, e *Xamti*, che vengono accuſate di ſenſo improprio per la eſpreſſione del vero Dio de' Criſtiani; e nella riſpoſta al queſito del ſettimo Articolo, in cui ſi tratta de' libri Cineſi, ſoliti a ſpiegarſi nelle Scuole di quella Nazione, accuſati di Superſtizione, e d'Ateiſmo. Aggiungaſi, per dare maggior forza alla conghiettura, che anche nelle riſpoſte al quarto, & al quinto queſito ſopra lo ſteſſo quarto Articolo, trovanſi eſpreſſe le formole condizionali: *Prout in quæſitis relatæ ſunt*: *Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*: Onde rieſce tanto più forte l'illazione, che la Sacra Congregazione hà preteſo di pronunciare ſentenza aſſoluta, nelle riſpoſte a' ſudetti tre primi queſiti, per queſto appunto che non hà ivi uſata veruna di tali formole.

Riſpondo, non poter' eſſere più fiacca la conghiettura. Se la Congregazione vuol riprovare le voci *Tien*, e *Xamti*

e *Xamti* come improprie ad esprimere il Dio de' Cristiani; non può al certo, senza offesa della sana ragione, imputar loro questa improprietà, per natura delle medesime voci: Adunque dee riguardare il significato che elle hanno presso i Letterati Cinesi. Ciò stante: Poteva ella in poche parole spedirsi, cioè con aggiungere al riprovamento di quelle voci la seguente condizione: *Giusta l'esposto nel quesito*: Ma hà creduto più opportuno (essendo la cosa assai breve) di registrare nella risposta il significato di Cielo materiale, è di sua virtù attiva, che viene ad esse imputato nella esposizione, come sentimento de' Letterati Cinesi; e poi fondare sopra un tale supposto il predetto riprovamento. Lo stesso a proporzione dee dirsi circa la risposta al quesito del settimo Articolo. Hor bene. E' altresì certo nel caso nostro, che la Sacra Congregazione non poteva proibire le solenni cerimonie in honor di Confucio, e de' Progenitori defunti, senza aggiungere qualche maggiore determinazione al soggetto della condanna. Ma era cosa troppo lunga l'inserire nella risposta tutta intiera l'esposizione. Pertanto hà ella pensato di poter' esprimere il supposto della religiosa intenzione, col disegnare quei riti sotto il nome di sacrificj; e, molto più, col riferirsi per le parole esaminate a suo luogo (*Quæ in utroque Æquinoctio cujusque anni fieri solent*) col riferirsi, dico, alla predetta esposizione, tanto in riguardo al materiale delle cerimonie combattute, quanto in riguardo al loro essere formale, dipendente dalla accennata intenzione. Il simile può applicarsi alle risposte intorno a' riti di minore solennità.

Opporrete: Perche dunque la Sacra Congregazione, nelle risposte al quarto, & al quinto quesito, non si è contentata di accennare le previe esposizioni, colle parole (*PRÆFATAS Oblationes*: *PRÆDICTA Omnia*) ma hà pensato doversi aggiungere qualche formola più espressiva, acciocche le risposte comparissero, quali

vera-

veramente ſono, condizionate ? Riſpondo primieramente: E pure in queſte iſteſſe riſpoſte ſi parla di tutte affatto le cerimonie verſo i Defunti, già condannate aſſolutamente (come voi dite) nelle riſpoſte al primo, & al terzo queſito. Dobbiam forſe penſare, che la Sacra Congregazione habbia dipoi mutato penſiero ? Anzi, che habbia ritrattate le ſue previe ſentenze aſſolute, col ſoſtituirne altre condizionate ? Il Ciel mi guardi da un tale ſentimento. E le une, e le altre ſono condizionate; ma le ſeconde hanno la condizione più chiara per li meno intendenti: Il che vale, ſe fia d'uopo, acciocche poſſano, e debbano interpretarſi nello ſteſſo ſenſo ancora le prime. Riſpondo in ſecondo luogo, col produrre la manifeſta diſparità. Sotto il quarto, & il quinto queſito non ſi legge alcuna eſpoſizione, a cui poſſano haver riguardo le riſpoſte. Le parole poc'anzi citate vagliono bensì a dinotare le eſterne cerimonie, già rappreſentate ne' prevj queſiti, ma non baſtano a diſegnare l'intenzione, con cui elle ſi fanno. Adunque, ſe la Congregazione voleva proferire ſentenza puramente condizionata, non poteva ommettere quelle formole più eſpreſſive, onde appariſſe, che le cerimonie condannate dovevano prenderſi con tutte le circoſtanze de' ſudetti prevj queſiti. Ma non v'era tale neceſſità per le riſpoſte a' tre primi; poiche hauvi per ciaſcun d'eſſi la ſua propria eſpoſizione, a cui han riguardo le mentovate riſpoſte, come dimoſtrammo a ſuo luogo. Anzi chi aggiungeſſe ad alcuna di queſte la eſpreſſa formola condizionale (*Giuſta l'eſpoſto nel queſito*) ſarebbe degno di biaſimo; come appunto lo ſarebbe, chiunque a queſta propoſizione (*Il furto non è mai lecito*) penſaſſe doverſi eſpreſſamente aggiungere la condizione (*Se il Padrone non vi conſente*) condizione affatto ſuperflua, perche rinchiuſa nello ſteſſo ſoggetto, che è il furto. Sarebbe, diſſi, meritevole di biaſimo; mentre un tale riguardo già è con altre parole baſtantemen-

temente ſpiegato in ciaſcuna delle dette riſpoſte.

Dopo udita una sì chiara diſparità, intenderete, Reverendo Padre, in qual ſenſo a carte 92. del mio Eſame Teologico io habbia ſcritto così. (*Non dice aſſolutamente la Congregazione: Prædicta omnia, tamquam à ſuperſtitione inſeparabilia, permittenda non eſſe Chriſtianis: ma con queſta riſerva: Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*). Imperocche non hò preteſo con ciò d'aſſerire (come voi inſinuate a carte 49. del voſtro primo libro) non hò, diſſi, con ciò preteſo di aſſerire, che, ovunque manchi la ſudetta, ò altra ſimile eſpreſſa formola condizionale, il Decreto habbia a tenerſi per aſſoluto; ma ciò hò ſcritto per ragione particolare di una tale riſpoſta, in cui le parole (*Prædicta omnia*) ſono determinate a ſignificare i ſoli riti eſterni. Udite ſe nol credete, come proſieguo a ſcrivere nella pagina citata. *Riflettaſi in terzo luogo, che, ſtante la proteſta de' Criſtiani, rimanevano in quiſtione i ſoli riti eſterni; ſe foſſe lecito, ò non lecito a' medeſimi il praticarli. Adunque le parole (Prædicta omnia) ſono ivi determinate a ſignificare i ſoli riti eſterni.* Havete inteſo? Oltre a ciò: Chi non vede, che in quel luogo io faccio il paragone tra una Riſpoſta eſpreſſamente condizionata, & un'altra, la qual ſarebbe ne' ſuoi termini aſſoluta; ſenza però negare, che ancora queſta, col ſeparamento del ſoggetto nelle ſue parti, poſſa riſolverſi in una condizionata? Ma io non devo perdere più tempo in queſta inezia.

Paſſiamo alla ſeconda conghiettura. A carte 40. del primo libro opponete, che, *ſe il Decreto di Clemente XI. foſſe condizionato nella maniera, che vogliono gli Auverſarj, ſarebbe oſcuro, ſarebbe manchevole, ſarebbe falſo, ſarebbe tale, che in virtù di eſſo ſi potrebbe prudentemente credere vero quello che è falſo, e peccare di coſcienza erronea, che inſieme foſſe prudente.* Tutta poi la pruova di così gravi aſſurdi, che ſeguirebbono,

bono, riducesi a questo falso supposto; Che il senso naturale di quel Decreto sia assoluto, e in conseguenza, che, quando ei fosse nulladimeno condizionato, solamente i più dotti, ed i più informati di tutto il vero essere di questa causa potrebbero ricavare il di lui senso legitimo.

Rispondo. E' ben fatto, che solamente i più dotti, ed i più informati possano intendere il vero senso del presente Decreto: Tocca appunto a' più dotti, ed a' più informati l'interpretarlo; ancorche l'esecuzione debba poi arrivare insino a' rozzi del Popolo. Aggiungo. Il Decreto è oscuro a chi legge le sole risposte; non così a chi legge, com'è di tutta necessità, ancor le proposte colle annesse dichiarazioni. Per altro io niego, che il senso naturale del decreto Clementino sia assoluto. Anzi dico, che la prima idea d'ogni savio è in favore del senso condizionato. Imperocche ogni risposta si presume sempre appoggiata a tutte le circostanze riferite nel quesito, se non in quanto le parole della medesima ci costringano a fermarsi in quelle sole, senza altro riguardo. Il punto è, che bisogna far conto d'ogni minima particella, e confrontare, se fia d'uopo, ogni vocabolo della risposta colla esposizione del previo quesito. Ma voi a carte 55. del libro citato siete d'opinione, *che certe speculazioni troppo sottili, e certe interpretazioni troppo ingegnose di Particelle, di Termini, di Vocaboli non dovrebbero haver luogo in questa gran controversia*. Lo sò ancor' io, Padre mio, che il Decreto vi sembrerà oscuro, se vi regolate con una massima sì importuna. Come mai volete intendere le risposte Pontificie, che devon credersi dettate con saviezza, e perciò piene di senso in ogni suo vocabolo: Come mai, dissi, volete intenderle, se non usate la dovuta attenzione per capirne i vocaboli, i termini, le particelle? Chi non sà, che un sol vocabolo, una sola particella, un sol termine può variare tutto affatto il senso

d'una

d'una propoſizione? Che dico un vocabolo? E' nota la mancanza di una virgola, a cui afferroſſi Michel Baio per rendere vana la Bolla di Pio Quinto. Mà voi, Padre mio, non fate differenza trà il cavillare, e l'interpretare. L'attaccarſi ad un termine, ad una particella, ſenza riflettere al conteſto di tutta l'orazione, queſto è cavillare, queſto è biaſimevole. L'eſaminare ogni termine, ogni particella; il confrontare ogni coſa; da una parte più chiara far paſſaggio alla ſpiegazione di altra men chiara; queſto è interpretare, queſto è lodevole, queſto è indiſpenſabile a chi vuol penetrare il ſenſo de' Pontificj Decreti.

E quì riſpondetemi, Reverendo Padre: Perche mai, havendo voi preſo impegno (alla pagina ſettima del primo, e alla quinta del ſecondo libro) di ſoſtenere per aſſolute le riſpoſte a' trè primi queſiti ſopra il quarto Articolo, per le quali vengono condannati tutti i riti d'honore non meno verſo i Defunti, che verſo Confucio: Perche, diſſi, quaſi dimentico dell' impegno ſudetto, vi riſtringete poi nel decorſo a' ſoli riti Confuciani; anzi a carte 48. e 49. del primo libro non vi moſtrate ſollecito di ſoſtenere per aſſoluta la condanna de' riti in honor de i Defunti, a cagione che intorno ad eſſi hauvi nella riſpoſta al quinto la formola condizionale (*Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*)? Lo sò ancor' io (torno a ripetere) che il Decreto ſarà oſcuro, ſe vi prendete di queſte licenze. Voi non interpretate, ma aggiuſtate a voſtro talento le riſpoſte Pontificie. Se havevate genio di comprendere il ſenſo del decreto Clementino, dovevate trà voi medeſimo diſcorrerla così. Per una parte io veggo, che nelle trè prime riſpoſte ſopra il quarto Articolo ſono ugualmente riprovati e gli honori de i Defunti, e quelli di Confucio. Non v'hà la minima differenza trà una condanna, e l'altra; anzi gli honori più ſolenni d'amendue gli Ordini ſono riprovati colle ſteſſe formali parole nella pri-

ma riſpoſta. Adunque, ſe è aſſoluta la condanna degli honori Confuciani, deve altresì dirſi aſſoluta la condanna degli honori verſo i Defunti. E parimente: ſe è condizionata la condanna de i ſecondi, non può non eſſere condizionata anche la condanna de i primi. Per l'altra io oſſervo, che nella riſpoſta al quinto tutti in generale i riti verſo i Defunti ſono di nuovo proibiti ſotto la eſpreſſa condizione: *Juxta ea, quæ in quæſitis propoſita ſunt*. Non è da crederſi, che la Sacra Congregazione habbia mutato penſiero circa queſti riti. Adunque è da dirſi, che ancora nelle prime riſpoſte la condanna ſia condizionata. Adunque è da dirſi lo ſteſſo circa la uniforme condanna de i riti verſo Confucio. Se haveſte diſcorſo così, vi ſareſte poi applicato ad eſaminare più attentamente il ſenſo delle dette riſpoſte, e lo haverеſte conoſciuto, qual veramente è, condizionato. Ma voi havete imbrogliato ogni coſa. A carte 54. del primo libro (oltre il confondere il paragrafo *IMMO* col paragrafo *DEMUM*) date moſtra di credere, che gli honori, de' quali ivi ſi tratta, ſiano diverſi da i condannati nelle prime riſpoſte; E pur' altrove date moſtra d'intendere, che ſiano i medeſimi; e vale a dire, che in quel paragrafo *IMMO* ſi riſponda di nuovo ſopra tutte affatto le cerimonie verſo i Defunti. In un luogo v'impegnate a ſoſtenere, che nelle trè prime riſpoſte ſiano aſſolutamente condannati i riti più ſolenni dell' Equinozio, e i meno ſolenni del Pleniluno, ò ſiano verſo Confucio, ò ſiano verſo i Defunti: E in un' altro vi contentate di riſtringer l'impegno a' ſoli riti Confuciani, ſenza prenderne licenza dal decreto Clementino. A me non cale di rinvenire l'origine di queſte voſtre confuſioni, e diſcordanze da voi medeſimo: Dico ſolo, che, ſe haveſte letto con più attenzione quel Decreto, le riſpoſte, le propoſte, e le dichiarazioni, non haverеſte sì bruttamente inciampato.

Torniamo al punto. Imperocche devo ſciogliere un'

un' argomento che fate a carte 8. e 9. del ſecondo libro, in virtù di cui potreſte credere baſtantemente conchiuſo, che il ſenſo naturale del preſente Decreto ſia aſſoluto; onde poi doveſſero temerſi le ree conſeguenze da voi diviſate, quando ei foſſe nulladimeno condizionato. Ecco il voſtro diſcorſo. *In primo luogo* (dite ivi) *ſi cerca alla Sacra Congregazione, ſe alcuni riti, ſe alcune cerimonie Cineſi, che ſi fanno in honore di Confucio, e de' Progenitori defunti, ſi poſſano permettere ò nò alli Criſtiani. Dopo ſi portano alcune ragioni, s'adducono alcuni motivi, per li quali ſi crede che quelle debbano vietarſi. La Sacra Congregazione ſempre riſponde al primo, ma circa il ſecondo ò non ne parla, ò ne parla ſolo condizionatamente. Decide, che quei riti, de' quali ſi parla nel queſito, ſono illeciti, ma non dice mai aſſolutamente, che le ragioni, che poi dopo s'adducono, ſiano vere. Adunque, ſe mai la Sacra Congregazione dice, che le ragioni ſudette ſiano vere aſſolutamente, è ſegno, che preſcinde dalla lor verità, ò pure aſſolutamente non le ammette, e in conſeguenza non è poſſibile, che alla loro ſuppoſta verità ella habbi appoggiato il ſuo Decreto condannativo.*

Queſto è il voſtro diſcorſo. Se voi habbiate inteſo ciò che havete ſcritto, io ne rimetto il giudicio ad ogni ſavio Lettore. *La Sacra Congregazione* (dite voi) *non decide mai, che quelle ragioni ſiano aſſolutamente vere: Adunque non è poſſibile, che alla lor ſuppoſta verità habbia ella appoggiato il Decreto condannativo.* Dio buono! Che razza di conſeguenza è coteſta? Se io, per eſempio, decido, che un tal contratto, il quale mi vien' eſpoſto come ſolito a praticarſi con tali circoſtanze, è illecito; per certo, io non dico, che quelle circoſtanze ſiano aſſolutamente vere; anzi preſcindo affatto dalla lor verità. E pure chi non vede, che la mia deciſione ſi appoggia tutta al ſuppoſto delle circoſtanze rappreſentate? Un Logico di pochi giorni intende ciò

molto

molto bene. Ma di queſto abbaglio dovrò correggervi più ampiamente nella riſpoſta alla terza conghiettura. Mi reſta intanto a ſpiegare, in qual ſenſo poſſa affermarſi, che le dichiarazioni de' queſiti ſopra le cerimonie Cineſi contengano (come dite) *alcune ragioni, overo motivi, per li quali ſi crede che quelle debbano vietarſi*. Confeſſate il vero, cariſſimo Padre: Quel preambolo (*Ratio dubitandi eſt*) vi hà meſſo in imbroglio. Voi havete creduto, che ivi ſi apportino le ragioni *del diritto*; e vi ſiete ingannato: Non ſi apportano che i ſoli motivi *del fatto*. Mi ſpiego. Per haverſi la conſeguenza, che i riti della Cina ſiano meritevoli di condanna, v'hà biſogno d'una maggiore, in cui ſi dica, che ogni rito di tale e di tale fatta è meritevole di condanna. Vi vuole in oltre la minore, in cui ſi faccia l'applicazione a' riti Cineſi, col dichiarare, che queſti ſono appunto di tale e di tale fatta. Le dette premeſſe contengono unite inſieme l'adeguata ragione, per cui dee ammetterſi quella conſeguenza; ò, vogliam dire, l'adeguato motivo, ſù cui dee appoggiarſi l'aſſerzione della medeſima, e perciò la condanna de' riti ſudetti. Nella maggiore contienſi, come è noto, la ragione ò ſia motivo del diritto, il quale non è libero a verun' huomo; e nella minore contienſi la ragione ò ſia motivo del fatto, che dipende in ogni ſua parte dall' arbitrio de' Cineſi. E' poi manifeſto, che nelle dichiarazioni accennate troviamo benſì eſpoſto l'eſſere materiale de' riti controverſi, e la intenzione di que' Popoli; il che appartiene alla ſudetta minore, che è tutta del fatto: Ma non v'è nè pur l'ombra di altra ragione (la quale apparterrebbe alla maggiore, che riguarda il diritto) con cui voglia provarſi, che que' riti ò conſiderati nel ſuo puro materiale, ò preſi colla circoſtanza della eſpoſta intenzione, ſiano meritevoli di condanna. E' dunque vero, che quelle dichiarazioni contengono i motivi del fatto; ma non può ſimilmente dirſi, che contengano i motivi del diritto.

Dopo

Dopo ciò ſi oſſervi, che chiunque riſponde con ſavieZza a qualche interrogazione, riſponde ſempre aſſolutamente in riguardo al diritto; ma però ſul ſuppoſto della ragione ò ſia motivo del fatto, ſe così porta la materia della propoſta. Riſponde ſempre aſſolutamente in riguardo al diritto, e non ſul ſuppoſto della ragione del medeſimo, la quale forſe trovaſi addotta nella propoſta; atteſoche chi interroga vuol' eſſere ſopra di eſſo aſſolutamente informato, onde altro a lui non reſti da eſaminare fuorche il fatto. Una riſpoſta condizionata ſullo ſteſſo diritto è inutile a chi interroga, perche già la ſapeva; & è indegna di chi riſponde, perche chi interroga non rimane iſtruito di ciò ch' ei vuole. Quindi è, che i Romani Pontefici, laſciati da Gesù Criſto alla ſua Chieſa per Maeſtri e Giudici infallibili nelle controverſie di fede, ſe ſono interrogati intorno a qualche propoſizione accuſata come heretica, non riſpondono condizionatamente, ma aſſolutamente ch' ella è tale, ancorche nella propoſta ſianſi addotte le ragioni di dubitare, per le quali ſi pruovi che quella propoſizione è contraria alla ſcrittura, overo a' Concilj, ò al comune ſentimento de' Padri e de' Fedeli, ragioni tutte ſpettanti al diritto: Non riſpondono, diſſi, condizionatamente, cioè ſul ſuppoſto che tali ragioni ſiano vere; ma danno aſſoluta riſpoſta, che la propoſizione è heretica; Imperocche queſto iſteſſo (ſe fia d'uopo per la riſpoſta) è il punto di diritto, ſù cui ſono interrogati; cioè a dire, ſe una tale propoſizione ſia contraria alla Divina parola ò regiſtrata nelle ſacre Carte, ò conſegnata agli ſcritti Eccleſiaſtici, ò conſervata nella comune credenza de' Fedeli. In poche parole: I Pontefici non ſuppongono nelle ſue riſpoſte le ragioni del diritto, ma riſpondono aſſolutamente ſullo ſteſſo diritto. Pertanto non havete a temere, Reverendo Padre, che i Gianſeniſti, ò altri Heretici poſſano giuſtamente perſuaderſi, che le condanne de' loro errori ſiano condizio-

nate; perciocche, appartenendo al diritto le ragioni addotte contro di essi dagli Accusatori, non v'hà alcun titolo di riputare per questo capo condizionati i Pontificj decreti. Ma ciò non vieta, che il decreto Clementino, se bene assoluto in riguardo al diritto, sia però condizionato in riguardo del fatto, cioè proferito sul supposto delle rappresentanze, ò, vogliam dire, ragioni del medesimo fatto. Anzi dico, tanto essere necessario, che questo, e qualunque altro Pontificio decreto, il quale esca in risposta ad interrogazioni contenenti un puro fatto, sia nella detta maniera condizionato; quanto è necessario, che ogni savia risposta, sinche mantiensi nell'essere di pura risposta, non esca fuori de i termini della previa proposta. Perloche argomento di nuovo così.

Allora le risposte a' trè primi quesiti sopra il quarto Articolo sarebbono anch'elle condizionate nel senso da noi voluto, quando i riti Cinesi non fossero ivi condannati, fuorche sul riguardo alle esposizioni de' medesimi. Ma noi siamo nel caso. Adunque le sudette risposte sono anch'elle condizionate nel senso da noi voluto. Per dimostrare la minore, di cui sola può dubitarsi, auvertasi, che i Quesiti, e le Risposte, separatamente dalle Esposizioni, non sono bastanti a determinare il soggetto, di cui si parla. Questa verità è innegabile. Si fingan perdute le esposizioni; e poi mi si dica, che cosa è proibito in quelle risposte. Adunque è necessario, ch'elle habbian riguardo alle dette esposizioni. E questa è la minore, che restava a provarsi. Brevemente. Quelle risposte sono pure e precise risposte; poiche non sono concepute con tali termini, che bastino da se soli ad istruire il Lettore del suo vero senso. Adunque è infallibile, ch'elle hanno il riguardo sudetto. Adunque è infallibile, che sono condizionate nella maniera da noi voluta. Andate hora a dire, Padre mio, che il senso naturale del decreto Clementino

tino è assoluto. Quel senso, che voi dite naturale, è un senso che non è senso: Togliete a quelle risposte il sudetto riguardo, onde sono condizionate, e già non hanno più senso. Adunque l'unico, il vero, e naturale senso delle medesime è il solo condizionato.

La terza & ultima conghiettura diramasi in due capi, che tosto esporremo. Hanno assai del popolare; son di bella apparenza, ma con poca ò niuna sostanza. Per la risposta sarà bastevole, che io spieghi due punti. L'uno; che cosa vogliono dire i Gesuiti, quando dicono, che il decreto condannativo de' riti Cinesi si appoggia tutto al supposto delle cose rappresentate da Monsignor Maigrot, e dagli altri Accusatori. L'altro; che cosa intendasi, in questa controversia, sotto i nomi di Causa del diritto, e di Causa del fatto.

Incomincio dal primo capo. A carte 16 e 17. del secondo libro, dopo d'havere osservato, che le ragioni di Monsignor Maigrot, e di altri pochi Prelati suoi pari, indirizzate a mostrare la religiosità de' riti Cinesi nella istituzione di quell' Impero, non sono che *un granellino d'arena al confronto d'una montagna, una pruova debole, che al più, per honorarla, si può chiamar semiprobabile in concorrenza d'altre pruove innumerabili, forti, anzi, al parer de' Gesuiti, evidentissime*: Proseguite in tal forma. *E se così è, come da' Cristiani si potrà dire con fondamento, come si potrà credere senza scrupolo, che la Sede Apostolica, dopo d'havere per tanti anni esaminate con tanta diligenza, e con tanta attenzione le sudette pruove d'ambe le parti, dopo d'haver conosciuta, come deve supporsi, fino alla comprensione, la forza delle une, e la debolezza delle altre, in una Causa sì grande, e sì importante, dove si tratta della Purità, dell' essere della Fede Cattolica, habbi voluto appoggiare il suo Decreto così famoso, così aspettato da tutto il Cristianesimo, ad una pruova sola infelice, e appena semiprobabile di Monsignor Maigrot, che espo-*

neva, che quelle cerimonie nell' istituzione della Cina erano sacre, quando dall' altra parte haveva dimostrazioni evidenti de' Gesuiti, che quelle nell' istituzione sudetta erano puramente civili? Dovevate ancora dire, per dar maggior forza alla conghiettura: *In una causa, da cui dipende la conservazione, ò la perdita d'un' intiera Cristianità in un vastissimo Impero.* Ma forse havete ommessa una tal circostanza, perche i Lettori, assistiti da qualche altro lume, non ne traessero conseguenza di poca vostra soddisfazione. Ritorniamo in cammino. Per confermare la riferita conghiettura, aggiungete a carte 18. *una bellissima riflessione, suggeritavi* (dite) *dagli Avversarj medesimi*. Ella è, che dall' essere permessi a i Defunti nel decreto di Clemente XI. i riti meramente politici, secondo il costume di quelle genti, argomentasi da un' acuto Scrittore Francese, non essere stato quel Pontefice assolutamente persuaso, che là nella Cina i Defunti siano tenuti in conto di Divinità, ò di Idoli: Onde poi venite a conchiudere così. *Dunque con qual fondamento potranno dire li Gesuiti, che la Sede Apostolica in questa gran Causa habbi unicamente fondato il suo Decreto, che ella dichiara essere decisivo, nelle attestazioni semiprobabili, anzi false, come essi dicono, di Monsignor Maigrot, non solamente in faccia delle loro ragioni forti, & evidenti, ma, quel che è più, contro li sentimenti medesimi interiori del proprio spirito, che assolutamente disapprovava quella pruova, e quelle esposizioni sudette.* Adagio, Padre mio: Altro è il *disapprovare*; altro il *non restar persuaso*: I Gesuiti argomentano il secondo; ma nulla dicono del primo: Comunque però ciò sia. Egli è chiaro, che la presente vostra conghiettura riducesi a questo punto: Non esser dicevole alla Santa Sede, nè al Regnante Pontefice, che il di lui Decreto sia fondato sulle attestazioni di Monsignor Maigrot, e degli altri Accusatori; le quali, messe a confronto delle contrarie

trarie ragioni, appena ritengono (come ci fate auvertiti) qualche tenue grado di probabilità.

Rispondo con distinzione. Non è dicevole, quando il Decreto sia assoluto; io lo concedo. Non è dicevole, quando sia puramente condizionato; io lo niego. E' possibile, Reverendo Padre, che non habbiate conosciuta la differenza trà la proposizione condizionata, e la causale, che dee haversi in conto di proposizione assoluta? I Gesuiti dicono a chiare note, che il decreto Clementino è condizionato; e voi argomentate contro essi, quasi dicano, ch' egli è assoluto, se ben dipendente, come da causa, dalla verità delle previe rappresentanze. Non è questo il loro sentimento. Quel Decreto non deve essere spiegato in tal forma: *si condannano i riti Cinesi, PERCHE sono tali, quali vengono rappresentati*: Ma bensì in quest' altra: *Si condannano i riti Cinesi, SE sono tali, quali vengono rappresentati*. Quando i Gesuiti abbracciassero la prima spiegazione, havrebbe allora ogni peso la vostra conghiettura: e ben potreste asserire a carte 51. del primo libro, che la Sacra Congregazione contradirebbe a se stessa; mentre in un luogo protesterebbe di non voler rispondere, se sia vera ò falsa la esposizione del Martinio; e in un' altro la dichiarerebbe almeno implicitamente per falsa. Ma il Decreto vien da essi spiegato nella seconda maniera. Dicono, che si appoggia al supposto delle cose rappresentate; non come a causa, da cui derivi la verità assoluta d'una asserzione parimente assoluta; ma come a condizione, da cui dipenda la verità assoluta d'una asserzione soltanto condizionata. (Mi compatisca il Lettore, se mi trattengo in queste minuzie Logicali). Ciò stante: Ecco svanita in fumo la presente vostra conghiettura. Hà potuto il Papa, senza offesa del suo eccelso carattere, condannare i riti Cinesi sul supposto delle fatte esposizioni, ancorche non fosse assolutamente persuaso della loro

verità. Chi non lo vede? Chi può dubitarne? E' paſſato in proverbio quel detto Logicale: *Conditio nihil ponit in eſſe*: E vuol dire a noſtro propoſito; che la riſpoſta ſotto condizione non favoriſce più una che l'altra parte de i Litiganti, ſinche non reſti purificata la appoſta condizione. Al caſo poi di quel Giudice, che leggo a carte 19. del voſtro ſecondo libro, darete voi medeſimo la riſpoſta, oſſervando, che egli hà l'obbligazione d'eſaminare il fatto, e di giudicare *aſſolutamente* ſulle pruove del medeſimo fatto. Vi ſarebbe ancor luogo per una replica in voſtro favore; ma la troverete più a baſſo colla ſua riſpoſta.

Reſta il ſecondo capo. A carte 23. del ſecondo libro interrogate i voſtri Auverſarj, che coſa voglia dire in ſoſtanza quel loro enunciato: *E' finita la cauſa del diritto*. Di poi a carte 24. oſſervate, che inanzi al Tribunal della Chieſa non vi fù mai controverſia, ſe i riti eſterni Cineſi, poſto che ſiano religioſi nella iſtituzione di quell' Impero, debbano vietarſi a' Criſtiani. *Queſto ſempre coſtantemente* (ſon voſtre parole) *hanno ammeſſo li Geſuiti, nè v'è frà Cattolici chi poſſa diſputare, anzi dubitare di una tal verità, che è viſibile a tutti gli occhi. E ſe* (proſeguite a dire) *circa il punto ſudetto non nacque mai controverſia, mai fù fatta, nè ſi può fare cauſa inanzi al Tribunal della Santa Sede: Dunque queſta non poteva mai dire con verità, che circa quel punto la cauſa è finita, mentre circa un tal punto la cauſa non fù mai incominciata, nè potè cominciarſi.*

Riſpondo. Voi prendete le coſe troppo materialmente, Reverendo Padre. Chi vuol' entrare in quiſtioni di tal natura deve eſſer fornito d'occhi più acuti. Uditemi. Nella eſpoſizione de' riti più ſolenni viene rappreſentata, è vero, la religioſa intenzione de' Cineſi; ma non così nella eſpoſizione degli altri di minore ſolennità. Circa i primi non v'è ſtata, nè hà potuto

eſſervi

eſſervi controverſia, ſtante l'eſpoſizione ſudetta. Ma vi è ſtata circa i ſecondi, eziandio ſuppoſta la religioſa intenzione in riguardo a' primi. In pruova di che oſſervate, che Monſignor Maigrot non condanna nel ſuo Mandato ſe non i riti di maggiore ſolennità, accuſato perciò d'incoerenza da' Geſuiti di Roma: e ciò potevate ben conoſcere (ſe non havete letto il ſudetto Mandato) da i ſoli preamboli, che vanno avanti al ſecondo, & al terzo queſito. Vi rimetto poi sù queſto punto a carte 77. e 78. della *Lettera a' Signori del Seminario &c.* Dico ſolo, eſſervi ſtata controverſia, ſe le cerimonie meno ſolenni, tuttoche per ſe ſole non condannevoli, doveſſero nulladimeno vietarſi a cagione di ciò che han di comune colle altre pubbliche e ſolenni; cioè a dire, perche con quelle e ne' medeſimi luoghi, e avanti le ſteſſe Tabelle viene honorato lo ſteſſo Confucio, ed i medeſimi Progenitori. Sopra di che potrete leggere una mia riflеſſione a carte 77. e 78. dell' Eſame Teologico. Di più: Hà potuto eſſervi controverſia, ſe almeno fuori de' ſuppoſti Tempj foſſero lecite a' Criſtiani le cerimonie verſo i Defunti, già deſcritte nelle eſpoſizioni del primo, e del terzo queſito. In oltre: Poteva metterſi in dubbio, ſe la proteſta foſſe valevole a purgare le dette cerimonie da ogni macchia di ſuperſtizione. In queſti due ultimi punti, che appartengono al quarto, & al quinto queſito, v'eſorto a rivedere con più attenzione il citato Eſame a carte 80. e 106. Finalmente: Poteva alcuno temere, che nè pure foſſe lecita la materiale aſſiſtenza a cerimonie tenute in conto di ſuperſtizioſe, la quale è permeſſa nel paragrafo *Ceterum*: Come ancora, che nè pur con riti civili poteſſero lecitamente honorarſi i morti nella Idolatria; opinione per molto tempo ſoſtenuta dagli Auverſarj, e riprovata nella riſpoſta al ſeſto queſito. E queſti, Padre Cariſſimo, ſono i punti di diritto, circa i quali v'hà potuto eſſere, e vi è ſtata controverſia

nel Tribunal della Chiesa. Aggiungete, che gl' Impugnatori de' riti Cinesi pretendevano una condanna assoluta, ò perche volevano definita la verità delle loro esposizioni, ò perche credevano potersi vietare que' riti come superstizioni indipendentemente da ogni intenzione, overo istituzione propria di quel Paese. Ecco dunque, che voglia dire: *E' finita la causa del diritto*: Vuol dire, che già si è data risposta intorno a tutti i punti di diritto accennati di sopra; e che non v'hà luogo di aspettare in auvenire una condanna assoluta delle cerimonie controverse, dapoiche la Chiesa hà giudicato di non poterla dare se non condizionata.

Mi resta hora a dire alcuna cosa intorno alla causa del fatto. Ma io vi dò la lode d'haver molto bene inteso, ch' ella comprende, oltre i riti esterni, ancora la istituzione propria di quell' Impero. In oltre, havete ben conosciuto, che questa causa non può dirsi finita nel Tribunal della Chiesa, mentre ella a chiare note protesta di non havere decretato sulla verità, ò falsità delle diverse esposizioni. Adunque mi contento di prender quindi motivo per la replica poc' anzi promessa. Se quel Giudice, di cui parlate a carte 19. del secondo libro, non può condannare Seia di homicidio sul fondamento di attestazioni, da lui conosciute di poco peso in confronto di altre gravissime favorevoli alla medesima; e ciò non può fare lecitamente, perche a lui tocca (come io diceva) l'esaminare il fatto, e poi giudicare assolutamente sulle pruove del medesimo fatto: Potrebbe similmente opporsi, che, se bene Clemente XI. riguardasse al solo diritto, rimettendo il giudicio del fatto all' Impetator della Cina, non era però conveniente, che il Pontefice proferisse un Decreto condizionato, il quale fosse da lui conosciuto totalmente inutile per la pratica. A questa replica, che è indirizzata a provare, non poter' essere condizionato il decreto Clementino, per questo appunto che vien detto

da

da alcuni Geſuiti non eſſere ſtato quel Pontefice aſſolutamente perſuaſo delle rappreſentanze intorno a' riti controverſi, riſpondo due coſe. La prima; che a queſto fine ſi è uſata gran diligenza dagli Auverſarj, acciocche l'eſpoſizione, sù cui dovea appoggiarſi il Decreto condannativo, giungeſſe ad havere una buona apparenza di verità; e ciò baſta per ſoſtenere la dignità, e l'utilità del Decreto. La ſeconda; che prima del preſente Decreto non erano arrivate in Roma le notizie sì chiare del vero fatto, che ſono venute dapoi; onde non può giuſtamente penſarſi, che il Regnante Pontefice foſſe aſſolutamente perſuaſo della falſità delle eſpoſizioni a lui fatte, e perciò della inutilità del ſuo Decreto in riguardo alla pratica.

Ed ecco ſciolti con evidenza tutti i voſtri argomenti, e tutte le voſtre conghietture. Ma non devo por fine alla preſente materia, ſe non dopo eſaminato il decreto di Aleſſandro VII.

CAPO V.

In cui ſi premette la difeſa, e la ſpiegazione del decreto di Aleſſandro VII. E poi ſi ſpediſce intieramente la controverſia de i riti.

RIſtringo a trè Punti la materia del preſente Capo. In primo luogo ſcelgo a moſtrare l'inalterabil vigore del decreto Aleſſandrino, in ciò che appartiene al dogmatico. Nel ſecondo, e nel terzo devo ſpiegare le due permiſſioni che ivi leggonſi, l'una de i riti in honor di Confucio, l'altra de i riti in honor de i Defunti.

Intorno al primo Punto. Fà pur compaſſione, Reverendo Padre, il guazzabuglio delle coſe che dite sù queſto argomento. Io confeſſo di non intendervi. Da principio ſembra, che non vogliate opporvi al decreto di Aleſſandro, ſe non per conto del fatto: e in ciò

v'è

v'è permeſſa da' Geſuiti una piena libertà. Confeſſano anch' eſſi, che quel Decreto non è aſſoluto; ammettono, che non reſta per lui definita la polizia, ò civiltà di quei riti; traſmettono, che, in riguardo al ſuppoſto della detta polizia, ſi appoggia tutto alla eſpoſizione del Martinio. Sembra, diſſi, non altro eſſere il voſtro diſegno, quando uſate ogni sforzo per interpretare, a voſtro genio le riſpoſte di quel Pontefice. Ma poi (havendo forſe temuto, che le voſtre interpretazioni non reggeſſero a' colpi d'una gagliarda batteria) vi avanzate ad impugnarne il vigore eziandio nel dogmatico, ò, vogliam dire, in ciò che ſpetta al diritto. A carte 46. del primo libro (di cui parlerò ſempre in auvenire) moſtrate ben chiaro il voſtro ſentimento, colle ſeguenti parole. *Non eſſendoſi allora fatto, come ognuno sà, eſame diligente di quei Riti, e di quella Cauſa, la deciſione s'appoggiò unicamente al credito, & alla eſpoſizione del Martinio, in cui dicevaſi, che quei riti come politici non potevano in modo alcuno eſſer' illeciti.* Oh Dio! Che animoſità è mai la voſtra, Cariſſimo Padre? Dove mai havete letto nella eſpoſizione del Martinio, *che quei riti come politici non potevano in modo alcuno eſſere illeciti?* L'eſpoſizione è in faccia a tutto il Mondo: La può leggere chiunque vuole. Eſpone egli bensì, che que' riti di honore ſono meramente politici ſecondo l'iſtituzione di quell' Impero; ma non v'è pur ſillaba, in cui dica, che *come tali non poſſono eſſere in alcun modo illeciti*; anzi di queſto appunto chiede riſpoſta al Pontefice, ſe, eſſendo politici di loro iſtituzione, poſſano permetterſi a' Criſtiani.

Egli è vero, che nel ſecondo membro del quarto queſito il Martinio dà il nome di *lecite* alle propoſte cerimonie verſo i Defunti; ma è troppo chiaro, ch' ei parla così in ſuppoſizione di riſpoſta affermativa al primo membro dello ſteſſo queſito. Odaſi, per maggior chiarezza, l'una e l'altra interrogazione. *Quarto quæritur,*

num

num cæremoniæ, quæ sunt, ex Philosophorum placitis, circa Defunctos, Christianis permitti possint, prohibendo quidquid superstitiosum accessit? Quæritur iterum, num Christiani simul cum Infidelibus consanguineis eadem LICITAS cæremonias facere possint? Chi non vede, che l'interrogazione del secondo membro non può havere alcun luogo, se non in quanto siasi ottenuta risposta affermativa alla principale interrogazione contenuta nel primo? Adunque in altri termini deve ella risolversi così. *Et, quatenus affirmativè; Quæritur iterum, num Christiani simul cum Infidelibus consanguineis eadem cæremonias facere possint?* Ma io non hò tempo da perdere in argomento sì frivolo. Più oltre: Intendete voi bene, Reverendo Padre, il senso di quella vostra asserzione? Voi dite in buon linguaggio, che *la decisione* di Papa Alessandro *s'appoggiò unicamente al credito, & alla esposizione del Martinio*, non solo in riguardo al fatto ò sia supposto dell' essere que' riti meramente politici secondo l'istituzione di quell' Impero, ma ancora in riguardo al diritto del doversi conseguentemente permettere come tali. Si può udire proposizione più stolta? Quasi che (tralascio per hora l'assistenza dello Spirito Santo promessa alla sua Chiesa) non vi fosse in quella savia Congregazione, chi potesse dir suo parere sopra un punto di diritto: Onde Alessandro si trovasse perciò astretto a regolarsi colla sola autorità del Martinio.

Ma io non mi maraviglio, che voi trattiate sì male Papa Alessandro, quando scrivete anche peggio del Santo Pontefice Zosimo. Volete darci ad intendere, che questo savio Pontefice, nelle lettere da lui scritte con risentimento a' Padri Africani, per cagione della condanna di heresia da essi proferita contro Celestio, e Pelagio: Volete, dico, ch' egli habbia errato eziandio nel diritto, approvando la professione di fede, già da costoro esibita al suo predecessore Innocenzo?

Di

Di queſta profeſſione dite a carte 34. *che pareva Cattolica*. Falſo, Padre mio, falſiſſimo. Non ſol pareva Cattolica; ma veramente lo era. A carte poi 37. truovo ſpiegato più chiaramente il voſtro ſentimento con queſte parole. *Se tutti concedono, che l'Elogio di Zoſimo era condizionato, perche, unicamente appoggiandoſi a quell' apparenza di verità, che havevano i dogmi Pelagiani, era fatto ſolo ſul ſuppoſto, che quelli foſſero in ſoſtanza quello, che moſtravano d'eſſere nell' apparenza; anco tutti devono concedere &c.* E quì proſeguite il paralello col decreto di Aleſſandro. Voi dunque aſſerite, che Zoſimo approvò i dogmi Pelagiani, in due lettere Apoſtoliche ſcritte a' Padri di due Concilj Provinciali. Siete veramente di tal parere? Hor ſappiate, che tanto baſta a chi niega l'infallibilità de' Romani Pontefici nelle deciſioni dogmatiche. Nè vale il riſpondere, che l'approvamento fù ſoltanto condizionato; poiche queſto è un ſutterfugio di mere parole. Quello, che voi dite *ſuppoſto*, era, Padre mio, il midollo, era tutto il punto del diritto: cioè a dire, ſe que' dogmi foſſero in realtà, quali moſtravano di eſſere nella apparenza puri e Cattolici. Adunque, havrebbe certamente errato quel Pontefice in approvarli come tali, e havrebbe errato nel diritto, non oſtante quel ſuppoſto da voi ſognato; Ma ditemi, Reverendo Padre: Havete voi veduta con gli occhi voſtri la confeſſione di Pelagio, che leggeſi preſſo il Baronio, da voi citato per le due lettere di Zoſimo? Nol penſo. Non ſareſte quel buon Cattolico, che vi credo, ſe, havendola letta e ben' inteſa, pur nondimeno la cenſuraſte come heretica. Udite, come ne parla il ſudetto Baronio all' anno di Criſto 417. ſul fine della pagina 405. *Iſta mecum ipſe conſiderans, & ſingula accuratè perpendens, obſtupeſco: quomodo impius hæreſiarcha, cùm ſe ab Innocentio Papâ fore damnandum ſenſit, mox, ut mentiretur ſe non eſſe lupum quem*

gereret,

gereret, & agni in omnibus ſpeciem præſeferret, CATHOLICA CONFESSIONE tanquam ovinam pellem, quâ totus Catholicus appareret, ſuperinduxit; atque adeò, UT NE PILUM QUIDEM INESSE VIDERI POSSET HÆRETICI. Così egli. Se poi opponete, che la mentovata confeſſione non poteva dirſi *aſſolutamente* Cattolica, atteſo che, ſe bene foſſe eſente da ogni error poſitivo, era però manchevole nel punto eſſenziale di riprovare diſtintamente gli errori ſpeciali, di cui Pelagio era reo preſſo i Padri Africani: Se, diſſi, opponete così (oltre il riſpondervi, che una tal mancanza apparteneva non al diritto, ma al fatto de' ſudetti ſpeciali errori, ſopra cui non era Zoſimo baſtantemente informato) vi rimetto di nuovo allo ſteſſo Barònio. Udite, come proſiegue sù queſto argomento. *Etenim eſto quod minùs plena, quo ad ſingula capita ſuæ hæreſis condemnanda, ejuſmodi profeſſio adverſariis, Lynceis oculis ejus errores ſingulos perſcrutantibus, videri potuiſſet: in eo tamen, quod ſententiâ illâ ad finem poſuit coronidem totius confeſſionis, adverſantium ora clauſit, ſtrepitumque compeſcuit: ut nullus planè, qui in eum velut hæreticum jure mutiret, inveniri poſſet, dum videlicet verba illa ſubjunxit: (ſi minùs peritè, aut parum cautè, aliquid fortè poſitum eſt; emendari cupimus à te, qui Petri fidem, & ſedem tenes). Quidnam reliquum Accuſatoribus ut in eum afferre poſſent, qui ad normam fidei perfectionem expectare ſe profiteatur à Catholicæ Sedis Antiſtite? &c.* Indi conchiude. *Ejuſmodi planè fuit techna Pelagii, ut non potuerit, eâ confeſſione præmiſſâ, ut hæreticus condemnari.* Dilettiſſimo, dove ſi tratta di coſe Teologiche di tal conſeguenza, convien mettere il piede più fermo. Voi non potete dire, che la profeſſione di Pelagio conteneſſe alcuna hereſia: Leggetela attentamente, e troverete ch' ella è inteſſuta di pure verità Cattoliche. Se quell' hereſiarca ſi

di poi

di poi condannato dal medeſimo Zoſimo, non reſtò perciò condannata la di lui prima confeſſione: Fù condannato e per altri errori, che in lui furono ben chiaramente ſcoperti, e perche non iſpiegava nel ſenſo veramente Cattolico alcune parole della ſua ſteſſa profeſſione. Adunque Zoſimo non precipitò il Giudicio Apoſtolico, che riguarda il diritto, ma errò ſolamente nel fatto, cioè a dire, circa i veri inſegnamenti di quell' aſtuto ingannatore. Il ſimile dee dirſi in riguardo a Celeſtio.

Non è poi mio penſiero d'eſaminare accuratamente, onde habbiano a diſcernerſi le deciſioni Pontificie *Ex Cathedra* da quelle che non ſono tali. Uſcirei troppo fuori del mio argomento, e dovrei eſſere troppo lungo per ſoddisfare alla dignità della materia. Mi baſta dunque l'auvertirvi di trè coſe, perche poſſiate cambiar ſentimento circa il decreto di Aleſſandro. La prima. E' intolerabile l'ingiuria che fate a queſto Pontefice, mentre dite non eſſerſi da lui uſate quelle diligenze, le quali ſoglion premetterſi dalla Chieſa alle definizioni dogmatiche. Come lo ſapete voi? Che documenti ne havete, per poter ciò aſſerire con tanta franchezza? La materia, di cui ſi trattava, era certamente dogmatica: La riſpoſta doveva ſervire di regola e ad un mezzo Mondo di habitanti nella Cina, perche l'eſeguiſſero, ò poteſſero eſeguirla, e a tutti i Miſſionarj Europei, perche l'inſegnaſſero: Già era preceduto il decreto d'Innocenzo, riprovativo di que' riti ſulle eſpoſizioni del Morales Domenicano; e queſto era ſotto gli occhi di Aleſſandro, da cui viene diſteſamente regiſtrato prima di proferire il ſuo. E in tal compleſſo di circoſtanze, che deve a voi eſſer noto, potete ſcrivere ſenza ſcrupolo, non eſſerſi uſate da Aleſſandro quelle diligenze, le quali ſoglion premetterſi dalla Santa Sede alle definizioni dogmatiche? La ſeconda. Quella ragione, che voi recate a carte 37. e 47. a fin di provare, che

il de-

il decreto di Aleſſandro non è proferito *Ex Cathedra*, ella è certamente erronea. E' vero, che la Chieſa non deve tentare il Signore, onde è obbligata ad uſare le diligenze humane prima di ſtabilire alcun dogma: Ma è falſiſſima, e ſommamente pericoloſa la regola da voi data, cioè, che quelle ſole deciſioni habbian da riguardarſi come proferite *Ex Cathedra*, alle quali ſiano precedute *le ſolite humane diligenze*. Guai alla Chieſa, ſe veniſſe a diffonderſi un ſentimento così erroneo. Sapete voi, che il decreto delle Indulgenze fù compilato in una ſola notte da i Padri di Trento? Così riferiſce il Cardinal Pallavicino al capo 8. del libro 24. della ſua Iſtoria. Per voſtro conto quel Decreto non ſarebbe proferito *Ex Cathedra*, nè ſarebbe d'infallibile verità. Ma intorno alle peſſime deduzioni, che trarrebbonſi da quella voſtra regola, poſſo rimettervi al capo primo di queſta operetta, ove ſono baſtantemente accennate. La terza. Voi non potete togliere il credito al decreto di Aleſſandro, ſenza toglierlo a quello del Regnante Pontefice; poiche queſti nella riſpoſta ſopra il terzo Articolo appruova, in ciò che ſpetta al diritto, i Decreti de' ſuoi Predeceſſori, colle ſeguenti parole: *Apoſtolica Sedes..... ad ea, quæ ſibi pro tempore, tametſi diverſimodò expoſita fuerunt, reſponſa.. veritatis ſemper dare.... conſuevit*. E in ſimil forma circa i mentovati decreti d'Innocenzo, e di Aleſſandro havea già riſoluto Clemente Nono: *Utraque vim habere pro diverſa facti, & circumſtantiarum expoſitione*. Havete inteſo, Reverendo Padre? Nè Innocenzo X. nè Aleſſandro VII. hanno errato nel diritto: Tutta la differenza dee riſolverſi nelle diverſe eſpoſizioni del fatto, e delle circoſtanze del medeſimo fatto. Così decide Clemente Nono. Così conferma lo ſteſſo Regnante Pontefice. Adunque non può dirſi, ſenza offeſa della Sede Apoſtolica, che il decreto Clementino, in cui vengono condannati i riti Cineſi,

con-

contradica nel diritto all' Aleſſandrino, in cui vengono permeſſi; anzi non può impugnarſi il vigore di queſto ſecondo, in riguardo al diritto, ſenza che reſti abbattuto anche il vigore del primo. E con ciò penſo d'haver ſoſtenuto l'impegno del Punto preſente.

Facciam paſſo al ſecondo, il quale riguarda la permiſſione de' riti in honor di Confucio. Due ſono in queſto particolare i voſtri più conſiderabili errori; Eccovi il primo. Voi non intendete, qual ſia il vero oggetto della riſpoſta di Aleſſandro al terzo queſito del Martinio. V'immaginate, che queſta cada ſull' apparenza della civiltà e polizia de' riti propoſti, e vi affidate alla ſcorza di quelle parole: *Quia videtur cultus eſſe merè civilis ac politicus*; ſopra le quali voi riflettete, che il Pontefice non hà detto *Quia eſt*, ma ſolamente *Quia videtur*; onde poi inferite, non eſſere ſtato da lui deciſo, che que' riti ſiano in realtà meramente politici, ma ſoltanto, che pajono tali. Come mai vi è potuto entrare in capo, e poi uſcir dalla penna un diſcorſo sì groſſolano! Aleſſandro non hà deciſo nè che que' riti ſiano meramente politici nella iſtituzione propria de' Cineſi, nè che aſſolutamente lo pajano. La deciſione è, che devono eſſer permeſſi, e ciò a cagione dell' apparire meramente politici. *Sacra Congregatio juxta ea, quæ ſuperiùs propoſita ſunt, cenſuit permittendas Sinenſibus Chriſtianis præeminatas cæremonias; quia videtur cultus eſſe merè civilis ac politicus*. Se voi, Padre Reverendo, prima di accennare in lettere majuſcole la ſudetta voſtra ſpecolazione, haveſte più ſottilmente eſaminato il vigore di quella formola, havereſte certamente conoſciuto, che, per conto del diritto, veniva ad eſſere aſſai più favorevole alla cauſa Cineſe il *Quia videtur*, che non ſarebbe ſtato il *Quia eſt*. Imperocchè con la prima formola reſta definito, che, a poterſi lecitamente uſare quelle cerimonie, baſta la ſola apparenza della loro civiltà o polizia;

mentre

mentre colla seconda sarebbe stato (per ciò che spetta al diritto) solamente deciso, ch' elle debban permettersi, quando in realtà si truovino meramente politiche, e vale a dire, qualora si habbia tanta certezza del loro essere, che possano con piena fidanza, libera da ogni dubbio, giudicarsi assolutamente per tali: E non crediate, che questa sia una nuova speculazione. Già osservai a carte 105. e 106. dell' Esame Teologico, che a costituire un rito esterno nell' essere di religioso, cioè a formarlo *segno sensibile* d'interno culto religioso, non basta qualunque pubblica istituzione, se non in quanto ella sia in tal maniera intimata e conosciuta, che non vi resti più luogo a soda probabilità in contrario. E la ragione si è; perche, andando altramente la cosa, dovrà un tal rito, al più che sia, tenersi in conto di *segno equivoco*, e come tale riputarsi indifferente a ricevere dall' espressa protesta del particolare operante, ò la qualità di religioso, ò quella di puramente politico. E' dunque piena di savièzza la risposta di Alessandro, onde impariamo, che, a potersi lecitamente usare come politico un rito esterno, non v'hà bisogno di più se non che passi per tale sotto una buona apparenza.

Dopo ciò mi resta a spiegare, perche io non habbia detto assolutamente, ma soltanto *in riguardo al diritto*, che il *Quia videtur* sia più favorevole alla causa Cinese di quel che fosse per essere il *Quia est*. Rispondo, questa esserne la cagione. Colla formola *Quia est* sarebbesi havuto un Decreto causale pienamente assoluto, in virtù di cui sarebbe stato definito il medesimo fatto, cioè l'essere que' riti meramente politici nella istituzione propria de' Cinesi: Dove, all' opposto, colla formola *Quia videtur* non hassi che un Decreto condizionato. Ecco poi la ragione di questa istessa disparità. Col *Quia est* si determina l'oggetto, come è invariabilmente in se stesso: Col *Quia videtur* resta determinato, come è nell' apparenza; la quale, se ben riguar-

di il medeſimo oggetto, nè è la medeſima in tutti, nè dura ſempre in uno iſteſſo la medeſima. Adunque l'approvare i riti controverſi *perche ſono meramente politici nella iſtituzione dell' Impera Cineſe* ſarebbe un' approvamento aſſoluto; ma l'approvarli perche *paiono tali* non è che un' approvamento condizionato, cioè a dire, ſoltanto valevole, in quanto habbiaſi là nella Cina, e poi vi perſeveri la ſudetta apparenza. Comunque ſia. Non può negarſi, che il *Quia eſt* direbbe meno, in riguardo al diritto, e ſeparatamente dalla inſpezione del fatto, di quel che dica il *Quia videtur*. E ciò baſta al mio preſente diſegno.

Il voſtro ſecondo errore, Padre Reverendo, è queſt' altro. A carte 57. ſcrivete così: *Il decreto di Aleſſandro non dice, nè può mai dire, che quei riti, indipendentemente dalla loro iſtituzione, non poſſano eſſer colpevoli*. La voſtra difficoltà conſiſte in non intendere, come Aleſſandro poſſa haver permeſſo i riti controverſi ſul ſolo ſuppoſto, che ſiano meramente politici nella iſtituzione di quei popoli; eſſendo certo che poſſono eſſere per altra parte colpevoli: Onde è, che a carte 56. quel *MERE' civilis* (nella riſpoſta al terzo queſito del Martinio) è da voi interpretato in tal guiſa, che non ſolo eſcluda ogni miſchianza di religioſo, ma nè pur laſci macchia alcuna d'altro reato. L'interpretazione non può eſſere più meſchina. Adunque, per voſtro conto, il ſenſo di quella riſpoſta Aleſſandrina ſarebbe queſto; *che, quando quei riti* (ſon voſtre parole) *ſiano totalmente immacolati, e non diſcordino in modo alcuno dalla profeſſione Cattolica, ſi devon permettere*. Oh la bella riſpoſta! E vi par' ella degna del Vicario di Gesù Criſto, del Maeſtro Univerſale de' Fedeli? Padre mio, lo Spirito Santo, che parla per bocca de' Romani Pontefici nelle deciſioni dogmatiche, non burla in queſto modo la ſua Chieſa. Chi non ſapeva, che dovevano permetterſi quei riti, quando foſſero totalmente

mente Immacolati, e non discordassero in modo alcuno dalla professione Cattolica? Non era questa la controversia, per cui facesse bisogno di ricorrere all' oracolo di Papa Alessandro. I Romani Pontefici non rispondono, come già dissi nel Capo precedente, sul supposto del diritto, ma istruiscono assolutamente del medesimo; e però, se rispondono sotto condizione, non è essa mai altramente che di qualche humano fatto. Le parole (*Quia videtur cultus esse MERE' civilis ac politicus*) contengono il supposto, sù cui appoggiasi da Alessandro la permissione de' riti a se proposti. Non contengono elle alcun supposto di diritto; qual sarebbe l'esclusione da' medesimi d'ogni sorte di reato, overo, specialmente, l'esclusione della religiosità per qualunque titolo independente dalla istituzione propria di quell' Impero; Nò, Padre mio, non contengono alcun tale supposto, il quale renderebbe vana, e perciò indegna dello Spirito Santo la risposta Alessandrina. Contengono il supposto d'un puro fatto Cinese, cioè, che que' riti siano meramente politici nella loro propria istituzione; *Soli studiosi, & Philosophi conveniunt* (riferisce il Martinio nel predetto quesito) *Confucium tanquam Magistrum suum agnoscentes civilibus, ac politicis ritibus, ex sua prima institutione ad merum cultum civilem institutis*: E sovra questo supposto decreta Alessandro, che quelle cerimonie devon permettersi a' Cristiani.

Ma io non hò ancora soddisfatto a quella vostra grande objezione: Come mai può Alessandro dichiarare per lecite quelle cerimonie sul solo supposto della loro politica istituzione? Forse non possono essere colpevoli, se non in quanto siano religiose nella istituzione di que' Popoli? Rispondo, Se si parla così in astratto, lo possono essere. Ma la quistione batteva tutta sù questo punto, se que' riti meritassero d'esser vietati a titolo di Superstizione, ò d'Idolatria. Per dimo-

strare che ciò sia vero, non v'hà bisogno di lunga pruova. Basta dare un' occhiata al decreto Clementino, nel di cui principio viene scritto, che fin da' tempi d'Innocenzo, e di Alessandro l'origine delle controversie Cinesi era questa: *Propterea quod alii ex Missionariis affirmarent actiones illas Superstitiosas, vel Idololatricas esse, alii è contra civiles tantùm, & politicas.* Adunque Alessandro, in approvare que' riti sul detto supposto, non fà altro che dichiararli illesi da ogni macchia di superstizione, per cui solo riguardo erasi mossa disputa contro i medesimi. Questa è la prima risposta. Eccovi la seconda. O' voi parlate delle cerimonie distintamente riferte a quel Pontefice: E di queste vi dico, che l'approvarle sul solo supposto della loro politica istituzione egli è un dichiarare, che, tolto il motivo della istituzione religiosa, non ve n'hà alcun' altro, per cui meritino d'essere pubblicamente vietate; non perche, discorrendo così in astratto, la politica istituzione sia per se sola bastevole a purgare quelle cerimonie, da qualsivoglia macchia; ma perche, tolto il reato della superstizione in virtù del supposto più volte detto, resta chiara per ogni altra parte l'innocenza delle medesime. Overo parlate delle cerimonie non proposte espressamente ad Alessandro; circa le quali m'innoltro a mostrare (a carte 71. dell' Esame) che tutte, di qualunque fatta elle siano, vengono comprese da quel Pontefice nel diritto della permissione, posto che truovinsi rinserrate dentro i limiti della civiltà, e polizia propria di quell' Impero. E di queste asserisco, che in virtù della risposta Alessandrina argomentansi permesse, non già secondo le ragioni particolari del loro essere materiale, in cui può intervenire qualche altro reato, ma solamente secondo la ragione formale di *cerimonie di honore*, dalle quali intendesi escluso ogni reato, qualora intendesi escluso quello della superstizione. Più chiaramente: Il materiale delle cerimonie Cinesi

può

può forſe opporſi a qualche altra virtù: Ma le medeſime, conſiderate ſecondo la ragione formale di *cerimonie di honore*, non poſſono opporſi che alla virtù della Religione. A queſta poi non oppongonſi, ſe non in quanto ſiano Superſtizioſe, overo Idolatriche. Adunque l'approvar come lecite le cerimonie in honor di Confucio, eziandio le propoſte così in aſtratto, non è altro alla fine che dichiararle eſenti da ogni macchia di ſuperſtizione, ancorche forſe, a cagione del ſuo materiale, poteſſero giudicarſi per altra parte colpevoli. Adunque, mentre Aleſſandro appruova come lecite le cerimonie in honor di Confucio, eziandio le propoſte così in aſtratto, e le appruova ſul ſolo ſuppoſto che ſiano iſtituite là nella Cina per un culto meramente politico, rieſce affatto evidente, che nium rito eſterno dee tenerſi, per auviſo di quel Pontefice, in conto di ſacro, ſe non in quanto ſia tale in virtù della ſua propria iſtituzione. Con che reſta di nuovo ſciolta quella voſtra difficoltà; ed inſieme vien dichiarata, per vigore della riſpoſta Aleſſandrina, l'innocenza da noi inteſa di tutti in generale que' riti. In oltre: Che, tolto il riguardo alla virtù della Religione, non poſſa metterſi in dubbio l'innocenza di tutto intiero l'eſterno compleſſo, che leggeſi riferito nel decreto Clementino, ſarà da me opportunamente ſpiegato verſo il fine di queſto Capo.

In tanto devo ſpedirmi dal terzo Punto, in cui haſſi a diſcutere la permiſſione de' riti in honor de i Defunti. Ecco la riſpoſta di Aleſſandro a' due primi membri del quarto queſito del Martinio. *Sacra Congregatio junta ea, quæ ſuperiùs propoſita ſunt, cenſuit poſſe tolerari Sinas converſos adhibere* DICTAS CÆREMONIAS *erga ſuos Defunctos, ſublatis tamen ſuperſtitioſis*. Io veggo, Reverendo Padre, che le parole (*Sublatis tamen ſuperſtitioſis*) vi hanno confuſo il cervello. A carte 48. voi oſſervate eſſere incredibile, *che il Martinio Uomo*

sì religioso, e prudente habbi fatto un quesito sì miserabile: cioè a dire; *se alcune cerimonie superstiziose, e sacrileghe, che può essere sian state framischiate da' Gentili Cinesi colle pubbliche di quell' Impero si debbino permettere a' Cristiani*: Onde inferite essere altresì incredibile, *che li honori esclusi da Alessandro come superstiziosi siano puramente quelli, che gli Avversarj dicono essere stati aggiunti dagl' Idolatri agli honori pubblici dell' Impero*. In poche parole: Voi siete di sentimento, che quel Pontefice non habbia permesse in honor de i Defunti tutte le cerimonie a lui esposte dal Martinio, ma quelle sole frà di esse, le quali siano esenti dalla superstizione. Rispondo essere assai più incredibile, che un Maestro di Teologia non habbia intesa una cosa di tanta chiarezza. Padre mio: Siccome la stima, che voi havete del Martinio, vi rende affatto incredibile, ch' egli habbia proposto un quesito sì miserabile; così pure la stima, che certamente havete della Sede Apostolica, doveva molto più accertarvi, ch' ella non può haver data una risposta cotanto insulsa. Bella risposta in vero! *Le riferite cerimonie si possono tolerare, purche escludansi alcune di esse, le quali sono superstiziose*: E poi non si dice parola, non si dà alcuna istruzione, onde possano discernersi le une cerimonie dalle altre. Questo non è rispondere, è burlare.

Udite adunque il motivo, per cui volle il Martinio esprimere, qualmente alle comuni cerimonie dell' Impero, fondate sù gl' insegnamenti de' Filosofi, erano state aggiunte alcune altre superstiziose. Non bastava, che Alessandro ammettesse per lecite tutte le cerimonie, a lui rappresentate di politica istituzione, qualora potesse opporsi, che di poi erano state assunte, unitamente con altre, ad un culto certamente religioso: Non bastava, dissi, ancorche il cambiamento fosse appoggiato al volere delle Sette particolari, e non regola-

to con pubblica autorità. Imperocchè v'era luogo a temerſi, che in virtù del ſudetto volere, non ſolamente le cerimonie aggiunte, ma eziandio le comuni di tutto l'Impero foſſero così infette di ſuperſtizione, e vale a dire, così determinate ad un culto ſacro e religioſo, che non poteſſero (tanto più in unione co' Gentili) lecitamente uſarſi da i Criſtiani. Per ouviare a queſto pregiudicio non ricerca il Martinio, ſe poſſano permetterſi a' Criſtiani, ò col beneficio della proteſta, ò in altra forma, le aggiunte cerimonie ſuperſtizioſe, cioè le introdotte con intenzione religioſa; ma interroga, ſe, col proibire le aggiunte, poſſano permetterſi le altre (*Quæ ſunt ex Philoſophorum placitis*) non oſtante il diſordine già ſeguito della ſudetta meſchianza. *Quæritur, num cæremoniæ &c. PROHIBENDO QUIDQUID SUPERSTITIOSUM ACCESSIT.* Riſponde di sì il Pontefice, eziandio unitamente co' Gentili; e ſolamente eſclude le aggiunte cerimonie ſuperſtizioſe, giuſta il propoſto nello ſteſſo queſito. E queſta, Reverendo Padre, ella è ben degna riſpoſta di Aleſſandro al prudente queſito del Martinio. Tutte adunque le cerimonie in honor de i Defunti, fondate sù gl' inſegnamenti de' Filoſofi, ſono permeſſe da quel Pontefice a' Criſtiani Cineſi; E, quel ch'è più, ſono da lui permeſſe, non oſtante la faſtidioſa circoſtanza di eſſere ſtate a quelle iſteſſe aggiunte altre ſuperſtizioſe, cioè introdotte da' Gentili con intenzione religioſa.

Sbrighiamoci hora da alcune altre voſtre ſpecolazioni, e con ciò diaſi fine a tutta intiera la controverſia intorno a' riti. Io truovo che a carte 28. eſponete un voſtro penſiero aſſai nuovo. Dite, *che nel decreto di Aleſſandro, dove ſi tratta degli honori che ſi fanno a' Defunti, non c'è pure, come è viſibile, una ſillaba ſola, che parli delle intenzioni, con cui ſi fanno quei riti.* Dio buono! Havete voi, Cariſſimo Padre, oſſervate quelle parole (*Quæ ſunt ex Philoſophorum*

placitis) ? Queſte dichiarano la politica iſtituzione. Havete voi oſſervate quelle altre (*Probibendo quidquid ſuperſtitioſum acceſſit*) ? Queſte accennano l'intenzione religioſa. Havete fatta rifleſſione, che Aleſſandro non dice *doverſi permettere* le rappreſentate cerimonie, ma ſoltanto *poterſi tolerare* ? Queſto è chiariſſimo indizio, che le cerimonie, eſcluſe da Aleſſandro come ſuperſtizioſe, devono eſſere tali in virtù di qualche intenzione de' Cineſi, non pubblica dell' Impero, che tutte le abbraccerebbe; adunque propria delle Sette particolari: E', diſſi, chiariſſimo indicio della premeſſa verità; perciocche, ſe non ſi haveſſe riguardo ad alcuna intenzione de' Cineſi, le altre cerimonie che rimarrebbono, dopo eſcluſe le ſuperſtizioſe, ſarebbon' elle così pure ed innocenti, che ſarebbe vergogna il ſolamente dire *poter' elleno tolerarſi*. La ragione poi, per cui Aleſſandro non dice *doverſi permettere*, ma ſoltanto *poterſi tolerare* le cerimonie dell' Impero, tuttoche rappreſentate di politica iſtituzione, ella è queſta; perche, ſe la quiete di quella tenera Criſtianità non conſigliaſſe altramente, potrebbono ancora eſſe giuſtamente vietarſi a cagione che le medeſime ſono adoperate da molti Gentili per un culto religioſo, cioè unitamente con altre, le quali hanno miſterioſa e ſacra ſignificazione preſſo le Sette particolari di quel Paeſe.

A carte 31. vien da voi oſſervato, che i Geſuiti non poſſono accertare, qualmente la pubblica iſtituzione de' riti più ſolenni ſia meramente politica; e molto meno, che ſia tale l'intenzione de' particolari operanti, quando gli ſteſſi Geſuiti confeſſano, che da molti Gentili ſono adoperati i medeſimi riti con intenzione religioſa. Riſpondo. Non è neceſſario, che ſi accerti il ſenſo della pubblica iſtituzione: Baſta una buona probabilità, ch' ella ſia meramente politica; baſta il *Videtur*: Così hò moſtrato a ſuo luogo. Circa l'intenzione de' particolari operanti vi dico, che, eſſendo

ella

ella *piegata dentro un velo impenetrabile di tenebre*, per questo appunto non può fovra di essa fondarsi la proibizione de' sudetti riti, se non in quanto ciò si potesse con tutta tranquillità, a fine di togliere a' Cristiani ogni pericolo di sinistra intenzione. Per hora basta, che questi siano convenevolmente istruiti, sicche non possano peccare se non per pura malizia. Intorno allo scandalo delle Nazioni straniere, di cui susseguentemente parlate, già hò risposto altrove. Nulladimeno han merito d'essere specialmente udite queste vostre parole: *Si che da una parte vi è certezza totale, che quei riti nel loro essere materiale sono sacrileghi, dall' altra è solamente probabile, che IN REALTA', e nel loro essere formale siano INNOCENTI; e però &c.* Che cosa havete scritto, Padre mio? Se que' riti nel loro essere materiale sono sacrileghi; come mai possono essere *IN REALTA' INNOCENTI*, ancorche vi fosse piena certezza della istituzione, & intenzione politica? Non solo saranno illeciti per lo scandalo, ma lo saranno assolutamente in se stessi. Nulla dico per dimostrare la falsità di quella vostra asserzione circa il materiale sudetto, sì perche ne hò discorso a suo luogo, come ancora perche trà poco devo dire due altre parole sullo stesso argomento. Solamente aggiungo, che la regola di attenersi al più sicuro, a cui sembra habbiate havuta la mira, ella è sommamente opportuna alla causa de' Cristiani Cinesi. Imperocche chi non vede essere men male il pericolo d'un' errore puramente materiale, overo ancora d'un peccato formale, purche questo si fondi sulla pura malizia del particolare operante; essere, dissi, men male che il promulgare una legge impeditiva di tal pericolo, onde prevegga si il totale sterminio d'una intiera Cristianità? Dopo le quali cose resta annullato quel vostro sillogismo, con cui pretendete mostrare, che le cerimonie solenni dell' Equinozio non siano comprese nella permissione di Alessandro.

A car-

A carte 39. voi riferite come propoſizione fondamentale de i Geſuiti, *che indipendentemente dall' intenzione, con cui ſi fanno quei riti, non ſiano condannabili*. Riſpondo. I Geſuiti non parlano con queſta univerſalità, ſe non dopo conoſciuto il materiale de' medeſimi riti: Dicono ſolo in aſtratto, che queſti non poſſono eſſere riputati per ſacri, ſe non per vigore della ſudetta intenzione. Che poi, diſcendendo al materiale de' riti controverſi, non poſſano eſſi trovarſi colpevoli, ſe non in quanto ſiano ſacri, e perciò opponganſi alla virtù della Religione, ella è coſa troppo manifeſta. Mi contento, che raduniate inſieme tutto intiero il compleſſo de' riti eſterni, rappreſentati nel decreto Clementino. Hor ditemi: Non potrebbono queſti lecitamente praticarſi in una Tragedia, eſibita per ricreazione del Popolo? Chi può metterlo in dubbio? Adunque è certo, che il loro materiale non ſi oppone ad alcuna virtù, qualora ſi eſcluda la circoſtanza dell' eſſere deſtinati ò con pubblica, ò con privata intenzione al vero oſſequio del Perſonaggio honorato. Adunque, ſe ſono illeciti, non lo ſono per altro titolo, ſe non in quanto opponganſi alla virtù mentovata, cioè a dire, in quanto con eſſi diaſi alla Creatura un' honore ſol proprio di Dio. Ivi pure aggiungete, che *quella propoſizione, non eſſendo nè rivelata da Dio, nè definita dalla Chieſa, nè inſegnata dalla ſcrittura, non è tanto vera, & infallibile, che non poſſa eſſer falſa, e come tale poſſa eſſere conoſciuta dalla Chieſa e dal Papa*. Riſpondo. Quella propoſizione è d'infallibile verità. Già hò moſtrato, che i riti controverſi non poſſono riputarſi illeciti, ſe non in quanto ſiano ſacri, e perciò opponganſi alla virtù della Religione. Venendo poi a queſta: Egli è indubitato, che l'iſtituzione di altre Nazioni non hà che far colla Cina. In oltre è indubitato, che la divina iſtituzione, qualunque ſia ſtata di molti riti eſterni, non hà più luogo dopo la promulgazio-

gazione del Vangelo : Per ommettere altre pruove, può ciò moſtrarſi dall' eſſere ſtata per qualche tempo permeſſa a' Criſtiani la circoncifione; il che ſarebbe ſtato certamente illecito, ſe ella haveſſe ritenuto il ſuo antico ſignificato. Finalmente è certo, che ſiccome le voci, così pure i riti eſterni non ſignificano *a nome altrui*, ſe non dipendentemente da qualche libera intenzione. Adunque reſta infallibile, che i riti controverſi non poſſono giudicarſi colpevoli, ſe non in quanto ſiano ſacri in virtù della iſtituzione, overo intenzione propria de' Cineſi, onde opponganſi alla detta virtù. Oltre a ciò: I Geſuiti non impugnano il decreto Clementino, che voi ſupponete chiaramente aſſoluto, cioè condannativo de' riti controverſi ſenza alcuna dipendenza dalla intenzione propria de' Cineſi; non lo impugnano, diſſi, ma lo pruovano condizionato; per il qual fine non è neceſsario, che quella loro propoſizione, ò qualunque altra sù cui appoggino queſto ſentimento, ſia d'infallibile verità, baſtando fuor d'ogni dubbio ch' ella ſia aſſiſtita da buone e ſode ragioni. Se bene, a dir vero, il giudicio intorno al ſenſo del decreto Clementino non è fondato da' Geſuiti ſovra quella aſſerzione; poiche anzi riceve ella nuovo fondamento dallo ſteſso decreto, il quale dimoſtraſi condizionato nella maniera da noi voluta, col rigoroſo eſame del di lui proprio conteſto. Ma non dee ommetterſi a queſto propoſito un' altra oſservazione. Ella è queſta. In quanto ſi diſputa, ſe i riti Cineſi ſiano ſacri indipendentemente da ogni libera iſtituzione, overo intenzione propria de' Cineſi, non penſino già gli Europei di poter ſoſtenere ad occhi chiuſi la parte affermativa, quaſi più pia, e non ſoggetta al pericolo di quello ſteſso reato, che viene oppoſto a' ſudetti riti. Imperocche, ſiccome i Cineſi ſaranno ſuperſtizioſi *nel fatto*, quando gli Europei l'indovinino; così pure gli Europei ſaranno ſuperſtizioſi *nella idea del diritto*, quando eſſi ſiano gl' in-

gl' ingannati : Cioè a dire ; ſiccome è ſuperſtizione il dare alla Creatura l'honore ſol proprio di Dio ; così ancora è ſuperſtizione il penſare riſerbato a Dio un culto, che egli hà laſciato comune alle Creature.

A carte 44. havete un' altra propoſizione aſsai avanzata. Dite, *che quel che in primo luogo DOVEVA cercare in queſta controverſia la Chieſa, è in ſoſtanza, ſe quelle cerimonie, ò quelle azioni ſiano innocenti, ò pure colpevoli, ſiano buone, ò ree ; e queſto, come ognun vede, è puriſſima materia di diritto.* Riſpondo. Havrà dunque, per voſtro auviſo, mancato al ſuo *dovere* la Chieſa, mentre già hò moſtrato, ch' ella non hà mai eſaminata la quiſtione ſotto la generalità da voi propoſta, ma ſempre ſi è riſtretta alla virtù della Religione, cioè ricercando, ſe quelle cerimonie foſsero ſuperſtizioſe, overo meramente politiche. In oltre : Quando anche vi traſmetteſſi, che la quiſtione ſia ſtata introdotta nella forma da voi preteſa ; reſta però infallibilmente ſtabilito, che quelle cerimonie non poſsono riputarſi colpevoli, ſe non in quanto opponganſi alla ſudetta virtù. Ma voi bramereſte il naſcondiglio di *ragioni note alla Chieſa*, acciocche ſi troncaſse ogni diſputa. Siete pur' ingannato, Reverendo Padre. Egli è vero, che i buoni Fedeli non devono cercar dalla Chieſa il perchè delle ſue riſoluzioni ; ma deve ella nondimeno haverlo pronto a qualunque biſogno, e ſpecialmente, quando ne ſia interrogata con piacevolezza da un Principe, Gentile bensì, ma propizio a' Criſtiani ; un Principe, diſſi, a cui la legge, intimata per li Criſtiani dalla Chieſa, poſsa recare notabile diſturbo nel governo del ſuo popolo, la maſſima parte infedele. Torniamo a noi. Devo aggiungere per maggiore chiarezza, che lo ſteſso titolo della indecenza alla profeſſione Cattolica, che voi proponete, deve in fine ridurſi all' oppoſizione colla virtù mentovata, per cui riguardo vengono eſcluſi da Clemente XI. nella riſpoſta

al

al ſeſto queſito non ſolo i riti ſuperſtizioſi, ma ancora quelli, i quali *ſuperſtitionis ſpeciem præſeferant*. Ma quì ſi auvertano tré coſe. La prima, che il giudicio di queſta iſteſſa apparenza, il quale è commeſso in quel paragrafo a Monſignor Patriarca Viſitatore Apoſtolico, a' Veſcovi, & a' Vicarj Apoſtolici di quelle parti, non dee regolarſi colle idee proprie degli Europei, ma colle proprie de' Cineſi. Quindi è, che quella (dirò così) ſcrupoloſa eſattezza, da' Cineſi oſſervata nell' uſo di tali riti, quantunque ad un' occhio Europeo, niente pratico de' lor coſtumi, poſſa ingerire ſoſpetto di religioſa; in verità però non dee ſembrar tale a chi ſia bene informato delle loro idee, nella pratica d'altri riti, fuor d'ogni dubbio puramente politici, niente meno diligente e minuta. Onde poi ſiegue, che la controverſia intorno a queſta iſteſſa apparenza non è controverſia di diritto, ma di fatto. La ſeconda è, che tolto agl' Infedeli ogni giuſto motivo d'interpretare in ſenſo ſacro i riti praticati da' Criſtiani, potrebbono quelli, ciò non oſtante, venir proibiti dalla Chieſa, a cagione, ſe non altro, d'impedire ne' Criſtiani per fin' il pericolo di concorrere allo ſcandalo degl' Infedeli, ſe ben meramente paſſivo: potrebbono, diſſi, venir proibiti; ma la prudenza inſegna a non fare così, qualora poſſa temerſi qualche grave diſordine, ſenza colpa degli ſteſſi Criſtiani. La terza è queſta, che, quando Clemente XI. haveſſe per tal motivo aſſolutamente vietati quei riti, non ſarebbe però aſſoluto il Decreto in ragione di dogma, ma ſoltanto in ragion di precetto, come ſpiego a carte 111. dell' Eſame, onde ammetterebbe la ſoſpenſione della eſecuzione nella forma ivi accennata.

E quì dò fine alla controverſia de i riti. Devo hora ſoddisfare ad alcune voſtre rifleſſioni circa il ſignificato delle voci *Tien*, e *Xamti*.

CA-

CAPO VI.

In cui ſi diſcorre del nome di Dio preſſo a' Letterati Cineſi, e ſi conchiude la preſente operetta.

MI ſpediſco con ogni brevità. A carte 42. ammette il noſtro Auverſario, che la quiſtione intorno a' vocaboli *Tien*, e *Xamti*, ſe ſiano, ò non ſiano atti a ſignificare il Dio de' Criſtiani, ella è *controverſia di fatto, mentre la di lei deciſione dipende dalla vera intelligenza della lingua Cineſe*. Queſta ſola confeſſione può baſtare al mio principale intento. Nulladimeno mi farei troppa forza a non auviſarlo in queſto luogo d'un ſuo detto molto pericoloſo. Parlando egli a carte 43. della dichiarazione Imperiale (e ancor dubita, ſe vi ſia) ſcrive così: *Eſſere neceſſario, che la Dichiarazione ſudetta eſprima a chiare note, che* Tien, ò Xamti *ſignifica un' eſſere, in cui concorrono tutti quegli attributi, che ſi richiedono per formare l'idea del Dio de' Criſtiani, ſenza miſchianza alcuna di qualche imperfezione, che poteſſe diſtruggere quell' idea*. Che coſa volete mai dire, Reverendo Padre? Volete forſe, che per ſignificare, e conoſcere il vero Dio, ſia neceſſario il ſignificare, e conoſcere eſpreſſamente tutti i di lui attributi? Se così è, nè pure i Criſtiani Europei conoſcono il vero Dio. Direſte mai, eſſere almeno indiſpenſabile, che non gli ſia attribuita veruna imperfezione? Quando ciò ſia, Voi, Padre Maeſtro in Teologia, non ſiete ſicuro di conoſcere il vero Dio; poiche non ſiete ſicuro, qualmente ogni opinione, che havete di lui, ſia libera da ogni imperfezione: a cagion d'eſempio (per dirnè una frà molte) ſe mai penſaſte, che Dio non ritruoviſi negli ſpazj imaginarj; opinione incerta, e dubbioſa. Ma queſti ſono aſſurdi intolerabili. Deve adunque baſtare, che gli attributi di Dio ſiano rinchiuſi, tuttoche non eſpreſſi, in quell'

eſſere

essere sostanziale, sotto cui viene formalmente significato, e conosciuto. Udite Francesco Suarez nel libro secondo *De Superstitione* al capo primo. *Cùm dicimus ad cultum veri Dei, sivè legitimum, sivè superstitiosum, necessariam esse veram de Deo existimationem, non est sensus, oportere ita esse veram, ut nullam habeat admixtam falsitatem; alioqui nulli infideles, vel hæretici adorarent verum Deum; quod falsum est, dicente Paulo de Gentibus*: Qui, cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, *ad Rom.* 1. *Et de Judæis cap.* 10. Testimonium perhibeo illis, quòd æmulationem Dei habent, sed non secundùm scientiam. *Sensus ergo est, necessariam esse de vero Deo existimationem, saltem quoad substantiam, & existentiam ejus confusè conceptam, etiamsi alia de illo ignorentur, vel falsò existimentur.*

Passiamo avanti. Nella stessa pagina commettete un bruttissimo errore di Logica, facendo passaggio dalla suppositione, che dicesi *Personale*, all' altra, chiamata suppositione *Semplice*. Asserite, che il senso di quella Imperiale Dichiarazione al più potrebbe essere, questo, che *Tien* ò *Xamti* significa il Padrone del Cielo, il quale attributo vien concesso anche da' Cristiani al loro Dio; *ma* (soggiungete) *con ciò non si pruova, che il Padrone del Cielo sia il Dio de' Cristiani*. Lo stesso pensiero vien da voi espresso a carte 42. colle seguenti parole. *Il dire, che* Xamti *è il Creatore del tutto, è dire che nel Dio de' Cinesi ci è un' attributo del Dio de' Cristiani, ma non per questo ne siegue, che vi sia tutto il Constitutivo del nostro Dio*. Bellissima riflessione! Ditemi, Reverendo Padre: Non mettete già in lite, se il solo vero Dio de' Cristiani sia il Padrone del Cielo, overo il Creatore del Mondo; cioè, se gli accennati attributi siano propri del solo vero Dio? Un tal dubbio sarebbe mancanza di vera fede. Adunque volete soltanto, che il concetto di Padrone del Cielo, overo

di

di Creatore del Mondo non ſia quel concetto sì ampio, e così eſpreſſivo, che vie ſi intimato a' Criſtiani nella ſpiegazione del Catechiſmo. Chi ne dubita? Chi vel contraſta? Chi vel niega? Ma queſto (Padre mio riveritiſſimo) è paſſare dalla ſuppoſizione perſonale alla ſemplice: Non ſi fà quì paragone trà concetto e concetto; ma ſolamente trà coſa e coſa. Solamente ſi cerca, ſe le predette voci ſiano atte a ſignificare il noſtro Dio, ſeparatamente da ogni coſa, che non è Dio; e vale a dire, ſe il loro concetto formale objettivo preſſo i Cineſi ſia così proprio del vero Dio, che vaglia a diſcernerlo da ogni coſa diſtinta da lui. Reſta poi evidentemente deciſa la parte affermativa, qualora ſappiaſi, che quelle voci ſignifichino il Padrone del Cielo, overo il Creatore del Mondo; non potendoſi dubitare, che al ſolo vero Dio de' Criſtiani convengano ſì mentovati attributi.

Ma io conoſco l'origine de' voſtri errori in queſta materia. Voi non ſapete diſtinguere trà il ſenſo *quid rei*, & il ſenſo *quid nominis*, e perciò non haverete inteſo il mio diſcorſo dalla pagina 57. inſino alla 62. dell' Eſame. Voi penſate, che, ſe Confucio non hà riconoſciuto alcun' eſſere perfettamente ſeparato dalla materia (il che è falſo, ma ſi traſmetta) e in conſeguenza, ſe per Padrone del Cielo non hà egli riconoſciuto altra coſa, fuorche lo ſteſſo Cielo materiale; penſate, diſſi, che quel concetto, e la voce di lui eſpreſſiva, non debba ammetterſi per ſignificare il vero Dio. Siete pur buono, Cariſſimo Padre. Quaſi che il Dio de' Criſtiani habbia laſciato di eſſere il Padrone del Cielo, perche è piacciuto a Confucio, ò ad alcuni Letterati Cineſi di applicare quel concetto al Cielo materiale, overo a qualche virtù attiva del medeſimo. Nò, Padre mio: Non devono perciò eſcluderſi le voci *Tien*, e *Xamti*, che hanno *in quid nominis* un formale ſignificato, tutto proprio del noſtro Dio, a cui ſolo conviene e l'eſſere

il Pa-

il Padrone del Cielo, e l'essere il Creatore del Mondo. Se i Filosofi Cinesi hanno errato sovra tal punto *in quid rei* ò malamente applicando, ò falsamente dichiarando le altre proprietà del sudetto Padrone, e Creatore del tutto, devono essere istruiti, ed impugnati; ma devon tenersi quelle voci, come utili, e necessarie a dimostrarsi antica presso quel Popolo la notizia del vero Dio. Così già fece la Chiesa intorno alla voce latina *Deus*, e alla greca *Theos*, dichiarando l'immensità, la providenza, & altri attributi proprj del Supremo Ente non conosciuti, e contrastati da molti Filosofi Gentili. Il fare altramente è commettere la fallacia, detta da' Logici *non causæ pro causa*: Condannare al fuoco le viti, perche a molti il vino è cagione d'ubbriachezza. Che più? Il Regnante Pontefice, nella risposta al terzo quesito sopra il primo Articolo, riceve come buona la voce *Tien-Chu* (*Cæli Dominus*) per significare il nostro Dio. Posto ciò: Come mai vi è potuto passar per la mente, che debbano rigettarsi come non buone le altre due *Tien*, e *Xamti*, dopo di havere concesso, che gli accennati vocaboli significhino *l'Imperadore del Cielo, ò il Creatore del Mondo?* Ma voi così in questa materia, come in altre, vi siete sognato a vostra posta un Decreto, e non havete considerato quel vero, che havevate per le mani. Hora però che ne siete auvertito, dovete cancellare dalla pagina 42. le seguenti parole. *Anco l'antico Giove dalla Teologia Pagana era considerato come il Creatore del tutto, come il Padrone del Cielo, e pure non v'è chi possa pretendere, che il Giove del Paganesimo fosse il vero Dio de' Cristiani*. Per questo appunto, che ad esprimere il nostro Dio non fù voluto ne' tempi andati il nome di Giove, dovete quindi inferire, che il suo formale significato ò non era qual voi gli attribuite, ò non era quel solo; dovete, dissi, ciò inferire, dapoiche il Regnante Pontefice riconosce ad un tal fine per buona

la voce *Tien-Chu*, che ſignifica puramente *il Padrone del Cielo*. Intorno poi al ſignificato di *Giove*, qual debba dirſi che foſſe, vi rimetto all' Eſame Teologico nel luogo poc' anzi detto, dove pure ſarete iſtruito dell' altre coſe quì ſopra da me recate.

Finalmente non devo laſciar d'auvertirvi d'un' altro conſiderabile abbaglio, che leggo ſul fine della pagina 43. Voi confondete in queſto luogo l'Idolatria con l'Ateiſmo; e, quel ch'è peggio, la confondete con un' Ateiſmo sì fino, che nè pur riconoſca vocabolo eſpreſſivo del vero Dio. Adunque uditemi. In trè modi ſi può havere notizia del vero Dio. Il primo conſiſte nel concetto, che chiamaſi ſemplice apprenſione; Il ſecondo nel giudicio enunciativo dell' eſiſtenza, ma ſramiſchiato a varj errori, e ſpecialmente a quello di applicare il concetto di Dio a coſa, che non è Dio: Il terzo conſiſte nel ſudetto giudicio enunciativo, ma purgato da ogni ſorte di errore, e ſpecialmente dal poc' anzi mentovato. Hor bene: Ammetto, che fuori del popolo eletto (regolarmente parlando) non ritrovaſi la notizia del vero Dio, eſpoſta nel terzo modo; e che, molto meno, vi ſi trovava congiunta col giudicio pratico, e con l'eſecuzione del culto a lui dovuto. *Notus in Judæa Deus: in Iſrael magnum nomen ejus*, nel Salmo 75. Ma inſieme aſſeriſco, che in tutti gli altri popoli v'era la notizia del vero Dio in alcuno degli altri due modi. Ove regnava l'Idolatria, vi ſi trovava la cognizione del vero Dio in amendue i primi modi; poiche quella non in altro conſiſte, che nell' applicare il concetto del vero Dio a coſa, che non è Dio; giuſta il detto del Savio al capo 14. *Et hæc fuit vitæ humanæ deceptio, quoniam aut affectui, aut Regibus deſervientes homines INCOMMUNICABILE NOMEN LAPIDIBUS, ET LIGNIS IMPOSUERUNT*. E in fatti, dove mai trionfò più faſtoſa l'Idolatria, che nella Grecia, e nel Lazio? E pure in mezzo alla turba

di

di tanti falsi Dei, di Giovi, di Mercurj, di Bacchi, di Veneri, e di tant' altri senza numero, non mai si spensero le voci *Theos*, e *Deus*, nè mai si perdette il fermo giudicio della esistenza del Supremo Essere (significato da quelle voci, ed inteso da que' popoli) ancorche falsamente, ed empiamente attribuito a soggetti cotanto inferiori. Dove poi regnava l'Ateismo (se mai vi fù un tal popolo) deve certamente dirsi, che almeno vi fosse la notizia del vero Dio, per mezzo di qualche semplice apprensione, come fù esposto nel primo modo; e questa fosse consegnata ad un qualche vocabolo, che almeno risvegliasse la quistione circa la esistenza del medesimo Iddio. Senza una tale notizia, senza un tale vocabolo, e senza un tale incentivo a dubitare, egli è chiarissimo, che l'Ateismo sarebbe stato invincibile, e conseguentemente incolpevole; contro la generale dichiarazione di Paolo Apostolo nel capo primo dell'Epistola a' Romani: *Ita ut sint inexcusabiles, quia, cùm cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt.* Vengo a' Cinesi. Nulla di più preteśi, quando non volli, che per tanti Secoli fossero stati senza alcuna notizia del vero Dio. Hò preteso, che almeno habbiano havuta la poc' anzi detta notizia, consegnata a' vocaboli *Tien*, e *Xamti*, come gli unici valevoli presso i Letterati di quell' Impero a significare il vero Dio. Non hò dunque voluto esaltarli sopra le altre Nazioni del Mondo, anzi mi son contentato di lasciarli Idolatri, e, se volete, ancora Ateisti; ma non mai privi di ogni notizia del vero Dio, anche della esposta nel primo modo, onde fossero Ateisti incolpevoli.

Ed ecco, Riveritissimo Padre, terminata con ogni esattezza la risposta alle vostre due operette, nelle quali havete preteso di confutare generalmente la sostanza de libri, ultimamente usciti alla luce: Ma voi certamente ò non gli havete letti, ò non gli havete inteśi;

onde tutto l'impegno voſtro è rimaſo dentro al ſolo titolo della prima facciata. Circa l'Eſame Teologico (ſe mai l'havete preſo di mira) voi non l'havete nè pur toccato, ſe non in quanto mi havete ò traſmeſſo, ò conceſſo i principali punti, a' quali riducesi la gran controverſia, di cui veramente ſi tratta. Per altro la ſoſtanza di quella mia opera, che è ſpecialmente in difeſa delle *Antitesi* contro le note inſerite nel Mandato del Signor Cardinal di Tournon, ella reſta tuttavia intatta ne' punti ſuoi capitali. D'altre coſe incidenti, parte ne havete diſſimulata, parte non havete inteſa, e parte ne havete (non ſenza abbagli importanti) debolmente impugnata. Così a me ne pare; ma ciò non baſta: Se ne rimette il giudicio a' Teologi, e a' ſavj Lettori.

APPENDICE

In riſpoſta alle trè Dichiarazioni di M. Maigrot Veſcovo Cononenſe, che leggonſi nel fine d'un Libro intitolato *Apologia delle riſpoſte date dal Procuratore dell' Eminentiſs. Sig. Cardinal di Tournon &c.*

INcomincio dalla ſeconda. Ella và a ferire alcune parole, che leggonſi a carte 87 del mio Eſame Teologico; e ſon le ſeguenti: *Hà ſottoſcritto* (Monſignor Maigrot) *di ſuo pugno la formola, in cui ſtava ſcritto* (*laſciam da parte l'ignoranza*) *che tutto il contenuto nella dottrina di Confucio* eſt ampliſſimum, & omni laude dignum.

Contro queſto mio detto egli proteſtaſi altamente nella ſeguente forma: *Nunquam à me, Dei gratiâ, ſubſcriptum, vel cogitatum id fuit, quod Jeſuitæ referunt* (deve dire Quod auctor Examinis Theologici refert)

sert) CHE HO' SOTTOSCRITTO DI MIO PUGNO.

Si che dunque io son reo di questo *pugno*. Vediamo se mai fossi incorso in qualche censura: Ma prima conviene leggere la predetta formola, registrata al num. 48. negli Atti cavati dall' Archivio Imperiale, e presentati al Regnante Pontefice Clemente XI. a' 25. di Febbraio del 1709. co' sigilli del primogenito dell' Imperadore, e di quei Mandarini, che vi hebbero parte. Registrerò il paragrafo tutto intiero.

Numerus 48.

Testimonium de scientia Illustriss. D. Episcopi Cononensis in litteris & rebus Sinicis; à Mandarinis, ipso volente & consentiente, missum in Tartariam ad Imperatorem die 6. Julii 1706.

Die 6. Julii à Mandarinis Hesken & Cheo Cham scriptum est ad Imperatorem, nomine Illustriss. D. Cononensis, quod sequitur; postquam ille, approbatis cæteris, unum sui nominis caracterem, in quo erratum erat, emendari jussit.

TEXTUS.

Ego Ten-Tam (D. Maigrot) Europæus in genua provolutus ita declaro. Ego Ten-Tam, statim ac audivi sanctum mandatum Imperatoris, intellexi, quod, QUIDQUID SANCTI VIRI (id est Confucii) DOCTRINA COMPLECTITUR, EST AMPLISSIMUM: QUOD IN EA CONTENTÆ RERUM RATIONES SUNT PROFUNDISSIMÆ. MEA TEN-TAM DOCTRINA EST ADMODUM EXILIS. NON POSSUM EXAMINANDO INTELLIGERE IMPERII SINENSIS DOCTRINAM. Ego Ten-Tam verè non habeo quod respondeam Imperatori: tantùm cum summâ humilitate venerans sanctum Imperatoris mandatum, humillimè supplico Suæ Majestati, ut me docere dignetur: capite tunde

certam ſine numero, & nihil ampliùs. Cum ſumma veneratione offero hunc libellum ſupplicem.

NOTA.

Nota, Illuſtriſſimum D. Epiſcopum Cononenſem jam 2. Julii cùm vidiſſet ſe urgeri ad proferendas rationes, ob quas hi & illi textus non concordarent cum doctrina Chriſtiana; atque in primis, cùm ſtringeretur loqui præcisè de Cœlo, cultu Confucii, Defunctorum, & tabellis; elegiſſe ſponte ſua, ſuoque conſilio dicere ſe in Sinicis indoctum, & iſtud ſcripto obtuliſſe Mandarinis: Quod Mandarinus Chao excurrens retulit ad Imperatorem in itinere Tartarico; ac inde rediit 5. Julii, quâ, coram D. Patriarcha ipſum Illuſtriſs. D. Cononenſem meliùs inſtruxit, ut agnoſceret ſe à ſemiliteratis deceptum, ac quidquid adhuc haberet proponendum proponeret; rationeſque redderet eorum, quæ ſcripſerat, non evagando ultra prædicta quatuor puncta. Nihil aliud reſponſi Chao cum ſocio ſuo obtinere potuit, niſi quod diceret Illuſtriſs. D. ſe eſſe ignorantem, nec poſſe de his ſcribere & loqui. Inſtiterunt ut hoc ipſum ſcriberet: & etiam hoc ſcribi à ſe poſſe, negante Illuſtriſs. Domino; ipſi præcedens teſtimonium per ſuos ſcribas fecerunt. Factum obtulerunt D. Cononenſi, ut videret quid in eo mutari vellet. Mutavit unam antiquam litteram in ſuo nomine. Reliqua probavit & conſenſit ut mitterentur ad Imperatorem, adjecta conditione, ut unum hujus teſtimonii exemplar ſibi traderetur, pro libitu ſervandum. Quæ omnia completa fuerunt, prout ad extenſum videre eſt in contextu ephemeridum.

Fin qui il paragrafo colla dichiarazione, ò, voglia m dire, confeſſione di Monſignor Maigrot, la quale ſola io hebbi nelle mani traſcritta fuori dagli atti, che non haveva per anco veduti.

Io dunque nel leggere quell' *Ego Ten-Tam*, che era il di lui nome Cinese, non mi ſarei giamai creduto, nè credo che altri havrebbe giamai penſato, che un

Veſco-

Veſcovo, in sì lunga dimora, fatta in quell' Imperio, non haveſſe procurato d'imparare a ſcrivere *di ſuo pugno* in caratteri Cineſi, ſe non altro, almeno il ſuo nome, per ſottoſcriverlo agli Editti, alle facoltà, e alle lettere paſtorali. E ſembra coſa incredibile, che ancor queſto doveſſe formarſi per altrui mano. Ma, eſſendomi poi ſtata traſmeſſa una copia de' ſudetti Atti Imperiali, truovo che egli medeſimo confeſſa queſta ſua imperizia in un' altra ſcrittura fatta a ſuo nome, inviata anch' ella di ſuo ordine all' Imperadore, che incomincia così: *Cùm ego Yen-Tam non intelligam doctrinam in Sinicis libris contentam: & ego inſuper NON POSSIM SCRIBERE SINICE; ideo operam adhibui Domini Chin-Sieu, ut mei loco ſcriberet &c* Lo ſteſſo pur ſi conferma dal Procuratore del Sig. Cardinal di Tournon nella ſua Apologia a carte 131. con queſte parole: *EFFETTIVAMENTE NON SA' SCRIVERE*.

Quindi ognun vede a lume più che di torcia, che io ſon reo convinto d'haver havuto un concetto e una ſtima di Monſignor Maigrot troppo per verità eccedente, e troppo ſuperiore al ſuo corto ſapere, anzi alla ſua totale inſufficienza, quale nè io, nè altri havrebbe già mai creduto.

Ammetto dunque per coſa certiſſima, che quel ſuo nome non fù ſcritto *di ſuo pugno*, come egli ſolennemente in lingua latina hà dichiarato; ed io, per maggiore ſolennità, il fò noto a tutti in lingua noſtra volgare.

Ma, per verità (non ſe l'habbia a male Monſignor Maigrot) queſta ſua dichiarazione sì maeſtoſa e sì grave, per dirla ſinceramente, a me pare aſſai ſimile a quella, che già fece Piſone, allorche, havendogli Marco Tullio rimproverato, che, nel ſuo ritorno di Macedonia a Roma, non era entrato, come gli altri Proconſoli, per quella Porta di honore, che chiama-

vasi la *Trionfale*; ma bensì per un' altra, chiamata *Celimontana*; Pisone prestamente abbotcando in aria la parola caduta lo colse in fallo, e si esibì a fare scommessa, che egli era entrato per un' altra Porta, che chiamavasi *Esquilina*; quasi che importasse all' intento, ch'ei fosse entrato più tosto per una che per un' altra delle porte volgari. Il punto del negozio batteva in questo solo, che quella non era la Trionfale, per cui facevano la loro solenne entrata i Proconsoli vincitori. *Quasi verò ad rem pertineat* (replicò Cicerone) *quâ tu Portâ introieris, modò ne Triumphali, quæ Macedonicis semper Proconsulibus ante te patuit.*

Veniamo hora al caso nostro. Che il nome Cinese di Monsignor Maigrot sia di suo pugno, ò sia d'un' altro pugno, da lui addottato per suo, poco importa alla sostanza e alla forza del mio argomento; ed è appunto la lite della porta Celimontana, e della Esquilina. Non batte quì il punto della difficoltà. Il punto è, che quello scritto, in cui il Prelato parla di Confucio e della sua Dottrina, con titolo di honore, e con espressioni di lode, fù di suo volere, e di suo consentimento mandato in Tartaria all' Imperadore. Il punto è, che Monsignor Maigrot in quello scritto, fatto per mano altrui, non ritrovò altro da correggersi fuor che un solo unico carattere del suo nome, e approvò tutto il rimanente, che prima havea condannato. Il punto è, che, essendosi fatto sì gran romore per tutta Europa intorno a quel titolo *Xim*, e intorno a i dogmi di quel Filosofo, pubblicato dagli avversarj come capo degli Ateisti, e come autore di volumi peggiori dell' Alcorano; Monsignor Maigrot, che era di questo parere, non poteva in verun modo consentire, che se gli desse quell' epiteto di honore, nè permettere, nè approvare, eziandio a titolo di puro compimento, che si lodasse solennemente quella Dottrina. Il punto è finalmente, che, essendo stati presentati al Sommo

Pon-

Pontefice gli *Atti* Imperiali, ne' quali è registrata questa sua scrittura; ed essendo la medesima pubblicata per tutta l'Europa; e non potendosi ciò ignorare da Monsignor Maigrot, che hà letto i libri, ed è in Roma, dove bolle la causa; egli tuttavia in questa sua dichiarazione si aggrappa alle due parolette *di sua pugno*, come sogliono i naufraghi a qualunque pezzo di tavola lor si presenti, e dissimula intanto l'approvazione data a quello scritto. Questo è il nodo che dovea sgrupparsi. Questo è il capo del tizzo che scotta; e da questa parte doveva egli prenderlo, e trarlo fuori dal focolare.

Non vagliono adunque più le ragioni da me addotte per salvarlo dall' eterna apostasia. Ne truovi esso altre migliori. Altra a me non souviene, se non che, rileggendo egli, ò (per dir meglio) mostrando di leggere quella scrittura, stesa d'ordine de' Mandarini, non habbia veramente conosciuto i caratteri, nè inteso il loro significato, e habbia havuto rossore di farseli spiegare; il che a me sembra assai verisimile, per altri rincontri. Imperciochè appunto così gli avvenne là in Tartaria, allorchè agli 11. di Agosto del 1706. gli fù intimato personalmente il mandato Imperiale, scritto in caratteri Cinesi, dopo quell' infelice esame, che è noto al Mondo. Adunque (come si riferisce negli atti al numero 37.) tenendo Monsignor Maigrot in mano lo scritto dell' Imperadore, in cui trà l'altre cose manifestavasi la di lui ignoranza; il Mandarino che glie lo diede, ordinogli parimente che lo leggesse, per vedere se andava bene. Egli, tenendovi sopra gli occhi fissi, e movendo le sole labbra, senza articolar parola, due volte lo scorse, facendo mostra di leggerlo, ma no'l leggeva. E finito che l'hebbe nell' accennata maniera, rivolto al Ministro, che attendeva risposta, disse che stava bene. Ma troppo male stava per lui: E ben se ne avvide, allor-

che da i Gesuiti, e da altri intendenti di quei caratteri gli fù poco dopo spiegato con suo dispiacere ciò che nel foglio si conteneva.

Venendo adunque al nostro proposito: Non è inverisimile (come io diceva) che Monsignor Maigrot non sapesse leggere nè pur quella Confessione, fatta stendere a nome suo da i Mandarini: e forse altro non intese in que' caratteri, a lui strani, fuor che l'error del suo nome. Con che egli, per conto mio, và di nuovo esente dalla taccia di Apostasia, restandogli quella sola della ignoranza, che finalmente non è gran male.

Niuno creda però, che resti con ciò diminuita la forza dell'argomento, da me recato a carte 86. e 87. del sudetto Esame. Ecco in brieve la sostanza di quel mio ragionamento. Pretendo ivi mostrare, che Monsignor Legato non può lamentarsi de' Gesuiti a cagione del lor ricorso fatto all'Imperadore per essere da lui istruiti del senso legitimo presso a' Cinesi circa le voci e i riti controversi. Ivi pure osservo, non essere di tutta riputazione a quel venerato Ministro il dire, che in ciò habbiano i Gesuiti mancato contro il di lui volere: atteso che con vietare un tal ricorso havrebbe mostrato timore d'intendere una verità sommamente desiderabile, con cui veniva ad agevolarsi la promulgazione della Fede in quel vastissimo Imperio. Alla objezione poi, che egli era già bastantemente persuaso del reo senso di quelle voci, e di que' riti (dopo hauer io auvertito, che l'Imperadore doveva trattenersi nella sola spiegazione del senso del suo Imperio, la quale a lui tocca di tutto rigore) vengo al punto capitale con una interrogazione del seguente tenore: Se il reo senso di quelle voci e di quei riti era cosa sì chiara; per qual cagione l'Attor principale in questa causa, cioè Monsignor Maigrot, non hà sostenuto in faccia a quel Monarca e la sua perizia nella lingua e ne' caratteri Cinesi, e l'empietà della dottrina Confuciana, a qualun-

que

que costò, eziandio della sua vita? Perche hà sottoscritto *di suo pugno* (eccò il punto della accusa a me data) la formola, in cui stava scritto, che tutto il contenuto nella dottrina di Confucio *est ampliſſimum, & omni lauda dignum*? Finalmente, dopo fatta riflessione, che Monsignor Maigrot non havrà sottoscritta una tal formola contro la propria coscienza, vengo a conchiuder così: Dunque non era così chiaro il reo senso di quelle voci e di que' riti, come per altro si richiedeva a fin di sostenere il reato de' Gesuiti nel ricorso fatto all' Imperadore. Questo in succinto è il discorso, che leggesi nel mio Esame alle carte sopracitate. Hor' eccolo di bel nuovo più vigoroso che mai. Ristringo il tutto ad un' altra interrogazione. Come mai potea pretendere Monsignor Patriarca, che il reo senso presso a' Cinesi di quelle voci e di que' riti fosse cosa sì chiara, quando il principale Attore in questa causa, cioè Monsignor Maigrot, resta convinto (se pur non vuol soggiacere al reato di Apostasia) resta, dissi, convinto di non sapere nè scrivere, nè conoscere, quanto è d'uopo, i caratteri, e in conseguenza i libri, e le dottrine Cinesi? Posto ciò, giudichi hora il Lettore, se in tutta la tessitura di quel mio ragionamento vi si conosca disegno alcuno di offendere Monsignor Maigrot, quasi approvatore d'empia dottrina; mentre è manifesto che lo difendo da un tal delitto; anzi una tal difesa è di mio interesse per ricavarne la conseguenza da me pretesa; e di più in questo nuovo scritto gli fò scudo la seconda volta contro un sì grave e ignominioso reato.

Deve egli dunque altresì corrispondere alle replicate difese, che io faccio dell' honor suo, cancellando dalla sua dichiarazione quel detto improprio: *Mihi pro minimo est, ut à Jesuitis doctus, vel imperitus judicer.* Le parole dell' Apostolo non devono profanarsi con farle servire a sfogo delle nostre passioni. I Gesuiti

ſono la minima parte di quei, che hanno un tal concetto del ſapere di Monſignor Maigrot; e in queſto ſenſo può dirſi con ogni verità, e ſenza veruna ingiuria, che il lor giudicio *Pro minimo eſt*, paragonato col concetto univerſale dell' Imperio Cineſe, che è una gran parte del Mondo: e il ſimile deve dirſi, ſtendendo il paragone al giudicio, che ne hà il rimanente del Mondo informato; onde i Geſuiti aſſai più giuſtamente poſſono dire *Pro minimo eſt*, che diverſamente ne ſentano gli auverſarj; e ſingolarmente que' ſuoi del Seminario di Parigi, i quali già ſcriſſero al Sommo Pontefice colla lor ſolita *moderazione*, che Monſignor Maigrot havea acquiſtato una sì gran notizia de' caratteri, de' libri, e delle uſanze Cineſi, che appreſſo agli ſteſſi Dottori di quella nazione era in credito d'huomo trà gli altri peritiſſimo: Ma con lor buona pace, eſſendo le notizie autentiche troppo diverſe, credaſi pure a Monſignor Maigrot, il quale aſſeriſce con ogni verità, ſenza equivoci, e ſenza reſtrizioni mentali: *Cum non intelligam doctrinam in Sinicis libris contentam, & inſuper non poſſim ſcribere Sinicè &c.*

E ciò ſia detto intorno al primo capitolo di queſta Dichiarazione. Ve ne reſtano altri cinque, i quali, ſe ben lontani dal mio preſente impegno, non devono però laſciarſi ſenza condegna riſpoſta.

Proteſta adunque Monſignor Maigrot nel ſecondo capitolo, di non havere udita dall' Imperadore ragione di verun peſo, onde egli, ò qualſivoglia huomo prudente *ad conſtantem de perverſa Confucii Doctrina ſententiam mutandam . . . . vel leviter impelleretur*. Chiunque legge una dichiarazione di ſimil fatta, s'immagina ſubito, che in queſta conteſa trà un Veſcovo Cattolico, & un' Imperadore Gentile, ſovra la dottrina d'un Filoſofo parimente Gentile; s'immagina, diſſi, che l'Imperadore habbia voluto perſuadere al Veſcovo di accettare per vera qualche empia dottrina

di

di quel Filoſofo; & il Veſcovo habbia coſtantemente aſſerito dover' ella rigettarſi come falſa. E pure la coſa è tutt' altra. Non ſi diſputava, ſe foſſe vera, ò falſa la dottrina di Confucio; ma ſolamente ſi dibatteva, qual foſſe il di lei ſenſo legitimo. Hor' in queſta conteſa l'Imperadore dava un ſenſo pio alla dottrina di quel Filoſofo; & il Veſcovo ne voleva un' empio: L'Imperadore dichiarava (a cagion d'eſempio) che ſotto la voce *Tien* non haveva inteſo Confucio di proporre all' adorazione de i popoli il Cielo materiale, ò qualche ſua virtù attiva, ma benſì il Padrone dello ſteſſo Cielo, il Rettore dell' Univerſo, il Creatore del tutto; & il Veſcovo perſiſteva in aſſerire, che ſotto la detta voce non haveva inteſo quel Filoſofo, fuorche il Cielo materiale, ò qualche ſua virtù attiva. Ciò ſtante: Contrapongo al preſente capitolo due atti d'ammirazione. Il primo. Gran confidenza di promulgare quì in Europa colla pubblicità delle ſtampe ò menzognero, ò ignorante della dottrina del ſuo Impero un Principe eſtero di tanta Maeſtà! Il ſecondo. Gran prodigio l'oſſervare da una parte un' Imperadore Gentile tutto occupato a rimuovere ogni pubblico oſtacolo alla predicazione del Vangelo, con iſpiegare la dottrina di Confucio, Venerato Maeſtro di quella immenſa nazione, in ſenſo uniforme alla Dottrina Criſtiana; e vedere dall' altra un Veſcovo Cattolico adoperare ogni ſforzo per ſoſtenere il predetto sì grave oſtacolo!

Nel terzo capitolo dice, che, quando udì dall' Imperadore (*Cælum, Xamti, aut Jovem Sinicum, Deum eſſe Chriſtianorum*) hebbe in tal conto le parole di quel Principe, in cui già fù preſſo i Veſcovi de' primi trè Secoli l'autorità degl' Imperadori Romani, *qui Jovem Deum verum eſſe aſſeverabant*. Strana diſgrazia! Vorrebbe pur l'Imperadore Cineſe dichiararſi adoratore del medeſimo vero Dio, che adoraſi da' Criſtiani; ma

Monſi-

Monſignor Maigrot ad ogni conto nol vuole. Hor quì ſarà egli obbligato di render ragione all' Europa, quando mai gl' Imperadori Romani habbiano ſoltanto preteſo d'interpretare *in quid nominis* la voce *Jupiter*, col dichiararla ſinonima alla voce *Deus*, & i Veſcovi Criſtiani habbiano giudicato di opporviſi. Ecco poi l'evidente divario trà gl' Imperadori Romani, e l'Imperador della Cina. Quelli, oltre il volere riconoſciuto Giove co' ſacrificj del Gentileſimo (ſacrificj illeciti a' Criſtiani, tuttoche ſi fingeſſero offerti al vero Dio) pretendevano, che i Criſtiani ſi ſoggettaſſero all' adorazione del *Dio de' Gentili* ſotto il nome di Giove: Mentre, all' oppoſto, l'Imperador della Cina, colla ſua celebre dichiarazione, ſoggetta ſe ſteſſo, e tutto il ſuo Impero al conoſcimento del *Dio de' Criſtiani*.

Nel quarto capitolo aſſeriſce, non potere ſoſtenerſi da' Geſuiti i detti, e le riſpoſte dell' Imperadore (*præſertim quantùm ad illud caput*: colere Cælum totius Imperij conſuetudo eſt) ſenza che prima ſian tacciati d'incredibile cecità i Geſuiti più antichi, cioè li celebrati da noi medeſimi come prodigj nelle ſcienze della Cina; mentre queſti hanno inſegnato concordemente, che i Cineſi, almeno da molti Secoli in quà, giacevan ſepolti in un profondo Ateiſmo. Gran zelo, che hà Monſignor Maigrot della riputazione de' Geſuiti! Ma è fuor di propoſito. Si facciano queſte due oſſervazioni. La prima. Che hà che fare l'Ateiſmo di molti Secoli col punto della preſente quiſtione, in cui ſi cerca, ſe le voci *Tien* e *Xamti* portino, di ſua iſtituzione, un formale ſignificato tutto proprio di Dio? Stò a vedere, che niun Greco, ò Latino hà potuto eſſere Ateo, perche le voci *Theos* e *Deus* portavano preſſo di eſſi il ſignificato del Supremo Ente. Nò Monſignore, non è così. E Greci, e Latini hanno potuto eſſere Atei, non oſtante l'iſtituzione delle ſudette voci: E così pure hanno potuto eſſer' Atei i Cineſi,

ezian-

eziandio che le voci *Tien* e *Xangti* portassero un significato tutto proprio del vero Dio: Anzi per questo appunto saranno stati Atei colpevoli, se havran negata l'esistenza della cosa conosciuta, e protestata con quelle voci da lor Maggiori, ò ne haveranno applicata la significazione ad un Soggetto insensato, com'è il Cielo corporeo, ò qualunque sua virtù attiva. La seconda. Non basta a Monsignor Maigrot, che i Letterati Cinesi siano Atei da molti Secoli in quà: Vuole in oltre, che sian tali per legge di quell' Impero. L'Imperadore dichiara, che il senso del suo Impero nella legge accennata non è di adorare il Cielo materiale quasi principio di tutte le cose, ma bensì di venerare il Signore e Creatore dello stesso Cielo: E Monsignor Maigrot non si arrende. Giudichi il Lettore, qual sia più lodevole ò l'impegno di questo Prelato, ò il disegno di quel Monarca. Bellissima è poi la ragione poc' anzi recata da Monsignore per impegnare i Gesuiti contro la Dichiarazione Imperiale: Quasi che (se pur vi fosse un tal contrasto) dovesse stare più a cuore a' Gesuiti presenti una vana riputazione de' loro antichi, che l'accettare e promuovere una Dichiarazione così favorevole alla promulgazione del Santo Vangelo.

Nel quinto dice, non haver potuto i Gesuiti, senza peccare contro il primo precetto del Decalogo, persuadere a quel Principe, che la dottrina di Confucio non sia in verun capo contraria alla Legge Cristiana. Se i Gesuiti habbiano, ò non habbiano parlato con questa universalità, non è qui luogo d'esaminarlo. Solamente osservo, in due maniere potersi dire, che i Gesuiti habbiano ciò persuaso a quel Principe; la Prima, interpretando le dottrine di quel Filosofo in sensi uniformi alla Religione Cristiana; la Seconda, ammettendo per legitimi i rei sensi attribuiti al sudetto Filosofo da Monsignor Maigrot, ed insegnando non esser questi contrarj alla Religione Cristiana. Hor ci dica

Mon-

Monſignore in qual di queſti due modi han peccato i Geſuiti contro il primo precetto del Decalogo. Dirà forſe, che nel ſecondo? Ed eccol caduto in manifeſta contradizione col precedente capitolo. In eſſo diceva, che i Geſuiti non poſſono ſoſtenere i detti, e le riſpoſte dell' Imperadore, non già perche ſiano contrarie alla Legge Criſtiana, ma bensì perche ſiano oppoſte (ſpecialmente in riguardo all' intelligenza del vero Dio) al comune ſentimento degli ſteſſi Cineſi; in pruova di che adduceva, che i Geſuiti più antichi haveano conoſciuto nella Cina un profondo Ateiſmo di molti Secoli: E quì, per l'oppoſto, verrebbe a dire, che l'Imperadore foſſe ſtato perſuaſo da' Geſuiti di ſenſi contrarj alla Religione Criſtiana. Non è ella queſta una palpabile contradizioue? Dirà dunque, che i Geſuiti han peccato contro il primo precetto del Decalogo nella prima maniera, cioè con interpretare le dottrine di Confucio in ſenſi uniformi alla Legge Criſtiana; e ſpecialmente con perſuadere all'Imperadore, che Confucio ſotto varj nomi haveva inteſo di proporre all' adorazione de i popoli l'Autore inviſibile di tutto intiero l'Univerſo. Si può udire propoſizione più ſtravagante? Devon però conſolarſi i Geſuiti, mentre ſon fatti rei di un delitto comune a Paolo Apoſtolo, & a' più ſavi Predicatori del Vangelo, i quali ſi ſono ſempre ingegnati d'interpretare in ſenſo favorevole alla Religione Criſtiana le autorità de' Filoſofi Gentili, e per fin de' Poeti. E pur non v'è ſcampo: Una delle due hà da dire Monſignor Maigrot. O' egli accuſa i Geſuiti nel ſecondo modo, cioè che eſſi, ammettendo per legitimi i rei ſenſi da lui attribuiti a Confucio, gli habbiano tuttavia perſuaſi all' Imperadore per non contrarj alla Legge Criſtiana: E in tal caſo (oltre l'eſſere obbligato a determinare qualcuno de' ſudetti rei ſenſi) ella è dimoſtrata ben chiara la contradizione di queſto ſuo capitolo col precedente: Overo accuſa

i Ge-

i Gesuiti soltanto nel primo modo, cioè che habbiano interpretate le dottrine di Confucio in sensi uniformi alla Religione Cristiana: E in tal caso inciampa in una proposizione degna di gravissima censura.

Nel sesto capitolo con un' autorevole *DECLARO* intima a tutta l'Europa, che la dottrina di Confucio gli è sempre paruta in molti capi peggiore dell' Alcorano, dove almeno, in quasi ogni pagina, vien confessata l'esistenza di un Dio, e detestata l'Idolatria. Aggiunge, stimarsi da lui *certissima* questa sua opinione. Se sia tolerabile un tal vanto quì in Europa di chi non hà saputo là nella Cina render ragione a quel Monarca del preteso Ateismo, e delle sognate Idolatrie, se ne rimette il giudicio a' Savj; i quali decideranno di nuovo, qual sia più lodevole in questa contesa ò l'impegno di Monsignor Maigrot, ò il disegno del sudetto Monarca. Quando poi Monsignore non altro pretenda con quel suo *DECLARO*, fuorche di provare ch' egli non hà potuto acconsentire (*ei blasphemiæ, cui me Jesuitæ subscripsisse dicunt* di mio pugno) si rispondon due cose. La prima. Poco importa, come già auvertimmo, ch' egli non habbia sottoscritto *di suo pugno*, quando lo scritto è stato presentato a suo nome e di suo consentimento all' Imperadore. La seconda. Questo grande impegno di volere escluso da i volumi di Confucio, Universale Maestro di quel vastissimo Impero, il nome proprio del vero Dio, fino a chiamar *bestemmia* l'approvamento della dottrina di quel Filosofo, non ostanti le sane interpretazioni proposte da i Gesuiti, e confermate dall' Imperadore, stabilisce il sospetto già conceputo contro Monsignor Maigrot a cagione di quelle parole nel suo Mandato: *Multò minùs affirmetur id, quod Sinæ præfatis nominibus* Tien, Xamti *intelligunt, Deum esse, quem Christiani colimus*: Stabilisce, dissi, il sospetto, ch' ei pensi non essere il vero Dio conoscibile col solo lume della natura, come già

gli

gli oppoſi a carte 8. e 9. d'una mia Scrittura intitolata *Defenſio Decreti &c.*

Vengo hora all' altra dichiarazione dello ſteſso Monſignor Maigrot, che riguarda la cerimonia del *Tiao*, da eſſo praticata negli oſſequj funebri, preſtati al cadavero d'un Mandarino gentile. Egli adunque ſi proteſta di haver ſoltanto ſalutato il feretro di quel defunto *more Sinico* (due parole miſterioſe) inſieme colla famiglia, che ſeco unitamente faceva le medeſime riverenze. Udiamo le ſue parole. *Ad Feretrum accedens, illud more Sinico ſalutavi, eaſdem mecum totâ familiâ, quæ valdè numeroſa circa feretrum complorabat, ſalutationes faciente ..... Dixi* ad feretrum accedens: *Falſum enim eſt, me, ut volunt Jeſuitæ, ad tabellam, vèl longo intervallo, acceſſiſſe. Sed feretrum, ſeu cadaver feretro incluſum, ſalutavi ſic diſtinctè, & evidenter, ut ne vel brevis hallucinationis locus eſſet: quâ clariorem, & efficaciorem proteſtationem facere non poterum.*

Gran paura hà havuto Monſignor Maigrot di quella tavoletta. V'era forſe dipinto ſopra, ò chiuſo dentro il Demonio? Non già: Ma dirà egli, che quella famiglia Idolatra credeva ivi preſente, come in trono, l'anima del Governatore defunto; e a quell'anima, ivi aſſiſa, indirizzava gl' inchini fino a terra: la dove eſſo nel medeſimo tempo indirizzava i ſuoi al ſolo cadavero del defunto, in una tal poſitura, onde ciaſcuno poteva ben diſcernere, che quelle genuflettioni erano puramente civili, tutto che tramiſchiate all' altre, che erano infette d'Idolatria. Si che quella ſtanza (dico io) era in fatti un' Oratorio di Gentili, e in eſſo adoravaſi uno ſpirito aſcoſo dentro una tavoletta; e perciò il di lui cadavero veniva in conſiderazione d'una reliquia, anch' eſſa adorabile nella ſtima di que' Gentili. Quindi a quell' anima, come ad un' Idolo, preſente nella ſua Sede, inviavanſi le preghiere, e da eſſa di-

mandavasi, e speravasi felicità, come vogliono gli auversarj; onde guardavasi come una specie di Divinità, valevole a esaudire le preci, e a render felici i supplichevoli. V'erano in vicinanza carni a lei sacre, e si credeva, che quello spirito, invitato a goderne, porgesse fuori in certo modo la lingua a lambire e assaporar le vivande. V'era altare alzato in honor del medesimo: V'eran candele accese, v'eran fiori, e vasi, e mense, e suffumigj. Tale era dunque l'apparato di quella sacrilega funzione. E Monsignor Maigrot in un tal luogo di solennità Idolatrica, profanato dal sacrificio del *Tiao*, da carni immolate, da esecrande preghiere, e da altre tali abominazioni, hà potuto giudicar lecite le sue genuflessioni? Hà potuto (diciamolo un' altra volta) inginocchiarsi inanzi a un corpo, la cui anima dannata adoravasi attualmente da quell'empia famiglia, e adoravasi colla medesima riverenza, *eadem mecum totâ familiâ salutationes faciente?* E un Dottor di Sorbona, persecutore a sangue e a fuoco d'Idolatri, e d'Idolatria, crede haver salvato il tutto, e rese civili le sue honoranze col solo torcer l'andata, non si sà come, e ritirarsi un poco più in là? E una tal torcitura senza altra dichiarazione chiamasi da lui, e si hà in conto d'una evidente protesta? So ben' io la cagione, per cui quel racconto gli è penetrato ben dentro, e l'hà toccato ben bene sul vivo. Ecco il perche. Tutto l'artificio di lui, e de' suoi partigiani (come altrove si è detto, e deve ricordarsi più volte) non è stato altro fin hora, che l'abbajare con quelle voci ingannatrici di Altari, di Cappelle, di preghiere, d'offertorj, d'anime collocate in trono, e somiglianti vocaboli, indirizzati a fine d'intronare gli orecchi al volgo, e di mettere horrore al Cristianesimo, onde si dovesse venire alla condanna, per rimediare appunto allo scandalo universale da essi cagionato, e preteso colle lor grida. Hor dunque che Monsignor Maigrot, per sua

dis-

disgrazia, si truova inginocchiato in una di queste Cappelle, ò, vogliam dire, Oratorj Gentileschi colla fronte per terra inanzi ad una esecranda Reliquia de' Gentili: Hor che si vede in scena quel zelante accusatore a fare anch' ei la sua parte nella commedia; tutti quei brutti nomi di superstizioni, di adorazioni, d'Idolatrie, tutti abbajano contro lui, tutti gridano *all' adoratore*, *al superstizioso*, *all' Idolatra*. Nè altro scampo gli resta se non dire ciò che con ogni verità dicono i Gesuiti e gli altri Missionarj, ed egli medesimo stima in cuor suo, Che la esposizione è ingannatrice; che è colorita furbescamente colla sembianza delle nostre cose sacre d'Europa; che nella Cina coteste cerimonie hanno una faccia totalmente diversa; e que' nomi di vittime, di Cappelle &c. non son' altro che vesciche enfiate a forza di pestifero fiato, che le fà comparire per cose grandi al popolo ignorante: perche quegli Altari sono credenze, quel *Thronus animæ* è una metafora, che significa rappresentazione; quell' Oratorio altro non è che una Sala, quelle vittime altro non son che imbandigioni di mense, usate anche in Francia per lunghissimo tempo in segno d'amore verso i Cristianissimi Rè defunti. Così dovrebbe egli dire, valendosi della apologia, che gli è stata fatta dal medesimo autore della risposta, il quale hà havuto il convenevol riguardo di trarlo fuori dalla vergognosa taccia di esterna Idolatria. Doveva (torno a dire) valersi delle medesime ragioni, che erano (come egli ben sà) la vera e la opportuna per sua difesa, e per suo decoro. Ma il così difendersi, posto l'impegno, è cosa dura, come ognun vede. *Hinc illæ lacrymæ*.

Un' altra cosa hà dato molestia non picciola agli auversarj; ed è che nella mentovata risposta si è fatto andare all' aria il loro argomento di carta del sacrificio Confuciano; accennandosi ivi lo scandalo, che parimente cagionerebbesi nel volgo, se per opera di qual-

che

che furbo s'intagliasse Monsignor Maigrot a bulino ò acqua forte in quella sua positura, in un foglio che havesse per titolo *Il sacrificio del Tsi*: imperocchè ne verrebbe appunto quel medesimo scandalo, che han procurato con arte indegna di recare al popolo Italiano gli autori di quella imagine, concertata verisimilmente trà gli *amici* in qualche combriccola della *Santa Famiglia*. Ma proseguiamo.

Niega egli (benche nol dica espressamente) d'haver offerto le solite candelette, e abbruciato pastiglie. Questo sarebbe stato men male: Poteva dire d'haver ciò fatto per rischiarare la stanza, e per togliere il puzzo del cadavero, già da più giorni ivi riposto. Vi aggiunge il giuramento *Testem Deum appello* di non haver fatto altro fuor che il saluto *more Sinico*; cioè (cred' io) le sole genuflessioni fino a terra, senza le offerte della cera, e de' profumi. Ed è appunto, come se alcuno, accusato d'haver bruciato tré grani d'incenso inanzi a qualche Idolo, giurasse poi pubblicamente d'haver posto nell' incensiero un grano solo. Siam quì di nuovo alla porta Esquilina, e alla porta Celimontana. Dice, che di nuovo sarebbe il medesimo, se ritornasse alla Cina. Buono! Si vede la stima, in cui tiene il decreto di Clemente XI. che nella quarta risposta a i quesiti del quarto Articolo vieta espressamente ogni sorte di honore in *presenza* delle tavolette, *CORAM Progenitorum tabellis*, non ostante qualunque protesta pubblica ò privata, supposto ch' elle siano tali, quali furono rappresentate: *prout in quæsitis relatæ sunt*. Nò, non sono lecite *INCLINATIONES ET PROSTRATIONES* insieme co' Gentili in presenza di quei troni abominevoli; perche in tale hippotesi negata da' Gesuiti, ma ammessa dagli auversarj, son cerimonie inseparabili da superstizione, nè può dirsi che questa tale sia una mera assistenza materiale. Che risponde M. Maigrot a questo gran punto? Crede egli forse, che

quelle

quelle tavolette non ſiano *preſenti* a tutta la ſtanza, benche da ogni ſito non ſiano vedute linearmente in proſpettiva? Pare a lui, che, quando ſi benedice il popolo col Santiſſimo Sacramento, quei che ſono in Coro, ò nella proſſima Sagriſtia, perciò non ſiano moralmente preſenti *coram Euchariſtia*, tutto che non vi ſtiano dirimpetto proſtrati in faccia inanzi all' Altare?

Soggiunge, che, quando ciò pure ſi proibiſca (quaſi non habbia veduta la proibizione già fatta) inſegnerebbe egli col ſuo eſempio a' Geſuiti l'ubbidienza, che ſi deve a' Superiori Eccleſiaſtici. Buono ancor queſto! Già ne hà dato un' eſempio, che val per molti, allorche con eſempio raro, e forſe inaudito nella Chieſa di Dio, non eſſendo ancor Veſcovo, anzi eſſendo ſoſpeſa anche l'autorità de' Vicarj Apoſtolici, pronunciò *ex Cathedrà* il ſuo *DECLARAMUS* contro l'eſpoſizione del Martinio, fatta al Sommo Pontefice Aleſſandro VII. alzandoſi egli in qualità di Papa, per moſtrare l'autorità di Vicario, dichiarando che non potevano i Miſſionarj appoggiarſi alle riſpoſte date dalla Santa Sede Apoſtolica. Ecco qui un bell' eſemplare di edificazione a tutta la Chieſa. Ecco un modello di humiltà e di ſommeſſione a' Superiori Eccleſiaſtici. Stima egli che i Geſuiti poſſano ſpecchiarſi in queſta idea di ubbidienza, e imitar queſto eſempio? Qualunque Veſcovo, di quei che ſono attualmente in quell' Imperio, che haveſſe l'ardimento e l'inſolenza di fare un ſomigliante inſulto al decreto del Noſtro Sommo Pontefice Clemente XI. contraponendogli in faccia un decreto contrario, con adoprare le medeſime fraſi, e la medeſima formola del Mandato Maigroziano; qual' altro eſempio potrebbe addurre in difeſa d'una azione sì ſcandaloſa, fuor che l'eſempio dato a tutto il Mondo dal noſtro eſemplare M. Maigrot? Il quale non hà potuto poi ſoſtenere il ſuo detto; onde la Sacra Congregazione intorno a quel punto non gli hà voluto dare riſpoſta. Biſogna diſin-

disingannare il Mondo. Altri sono questi nostri esemplari in Roma, dove temono, e vanno con ogni sommessione e cautela per venire a capo de' lor disegni; e altri son gli esempj, che poi danno in lontananza, quando possono fare alto e basso senza paura, come lor piace.

Dice, che si deve attribuire alla *moderazione* de' suoi partigiani, che non habbiano fin' hora risposto, nè contradetto a quel racconto, già da molt' anni dato alle stampe. Questa val due testoni, e può servire a ricreare alquanto chiunque havesse havuto la pazienza eroica di leggere tutto il cicaleccio dell' apologia precedente del Procuratore del Signor Cardinale di Tournon. Va dipoi in collera, e tratta da impostore chi scrisse tali cose di lui. Vedi una disgrazia. Quegli, che diè ragguaglio del fatto in Pechino, è il Vescovo eletto di Claudiopoli, uno del suo partito, e che in gran parte se la tiene con esso lui. Soggiunge, essere talmente falso d'haver' egli confessato tutto quel fatto, che, havendo letto nella Cina quel libro Francese, in cui era registrato il racconto, querelossene altamente in voce, e in *lettere* co' Gesuiti. Ecco un' altra disgrazia. La lettera di lamenta, ch' egli scrisse al P. Gerbillon Superiore de' PP. Francesi intorno a quel libro, ritrovasi attualmente nelle mani de' Gesuiti, come ne vengo accertato; e in essa non si legge nè querela, nè discolpa alcuna intorno a questo fatto particolare, lamentandosi ivi espressamente di tutt' altro. Oh quanti imbrogli! Ma (Dio buono!) vi volea tanto a procurarsi una attestazione in iscritto da quella famiglia numerosa, a lui sì cara, che fù presente a quella azione, e la vide con gli occhi suoi? Che accade far quì il bravo con dire, che ne scrisse una lunga lettera all' Arcivescovo di Parigi? A che serve ella? Conveniva sincerarsi là nella Cina. Dice, che ivi appunto offerì un memoriale al Legato, *ut nominatim ea de calum-*

lumnia inquireret. Che inquiſizione poi ſi fecè? Quai pruove ſi addusſero? Che ſentenza ſi diede? *Altum ſilentium*. Non ſi può vedere diſeſa, nè dichiarazione più miſerabile.

Aggiunge finalmente con modeſtia, manſuetudine, e zelo non imitabile queſte eſemplari parole: *Tot falſitatibus hac in cauſa famoſi Jeſuitæ ſunt, ut nullius hominis apud prudentes viros detrahere nomini poſſe videantur*. E vuol dire in buon volgare, Che i Geſuiti ſono talmente infami, per le tante lor falſità ſcoperte nel decorſo di queſta cauſa, che, a giudicio degli huomini prudenti, non poſſono più nuocere all' altrui fama, nè ſcreditare il nome d'alcuno: Che è quel ſegno d'infamia eroica, dove ſe alcuno giunga, non può andare più in sù. Viva, per fede mia, il modello e la moda della Moral riformata. Queſta è quella, che hà poi da mettere in ſeſto il Mondo tutto, per opra di coteſti egregj eſemplari. Ecco quì un' eſempio di quella *moderazione*, che poc' anzi lodava ne' ſuoi. Finiamola. Se non ſi haveſſe il dovuto riguardo alla dignità Eccleſiaſtica di Monſignor Maigrot, la quale ſerve di ſcudo a coteſte contumelie, non ſarebbe difficile il contraporre ad una tale *effuſione di cuore* la ſua condegna riſpoſta. Ma volentieri ſi laſcia agli huomini prudenti il giudicare fino a qual ſegno ſiano degne di compaſſione ſomiglianti debolezze d'animi infermi.

Reſterebbe a dir qualche coſa intorno all' altra Dichiarazione, che riguarda la celebre lettera del Signor Cardinal di Tournon, fatta correre per tutta Europa nelle trè lingue Italiana, Latina, e Franceſe; ma, mentre ſcrivo queſte coſe, intendo eſſere già uſcita la riſpoſta contro il ſudetto Procuratore, e contro le trè dichiarazioni Maigroziane. Ella hà per titolo: *LA VERITA' E LA INNOCENZA de' Miſſionarj della Compagnia di Gesù nella Cina &c.* Onde per non diſtendermi più oltre, ad eſſa rimetto il curioſo Lettore.

IL FINE.